



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M.FANNO"**

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE / SPECIALISTICA IN
ECONOMIA E DIRITTO**

TESI DI LAUREA

**La ristrutturazione del Governo Societario assicurativo alla luce di
*SolvencyII***

RELATORE:

CH.MO PROF. PARBONETTI ANTONIO

LAUREANDA: VALERIA PAGNON

MATRICOLA N. 1084067

ANNO ACCADEMICO 2016 – 2017

Il candidato dichiara che il presente lavoro è originale e non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere.

Il candidato dichiara altresì che tutti i materiali utilizzati durante la preparazione dell'elaborato sono stati indicati nel testo e nella sezione "Riferimenti bibliografici" e che le eventuali citazioni testuali sono individuabili attraverso l'esplicito richiamo alla pubblicazione originale.

Firma dello studente

INDICE

INDICE	5
INTRODUZIONE	7
 CAPITOLO I	
I RETROSCENA DI SOLVENCY II.....	10
1.1 Percorso evolutivo del quadro normativo europeo	10
1.2 Step progettuali e finalità di Solvency II.....	20
1.3 Il Framework Solvency II.....	28
1.3.1 Requisiti patrimoniali quantitativi: Primo pilastro.	29
1.3.2 Requisiti qualitativi: Secondo pilastro.	35
1.3.3 Requisiti informativi: Terzo pilastro.	37
1.3.4. Interazioni tra i pilastri	40
1.4 Differenze e analogie: Solvency II vs. Basilea II.....	42
 CAPITOLO II	
EIOPA ED IL II° PILASTRO SOLVENCY II: VIGILANZA PRUDENZIALE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI RISCHI.....	47
2.1 Gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni previste nel secondo pilastro Solvency II	47
2.2 Ruolo e responsabilità del Risk Management.....	55
2.3 Corporate Governance nella nuova riforma.....	60
2.3.1 Sistema di controllo interno	62
2.3.2 Il ruolo della funzione di Internal Audit nella Corporate Governance.....	64
2.3.3 Il ruolo della funzione Actuarial nella Corporate Governance.....	65
2.3.4 Management e control dell'outsourcing.....	66
2.4 Guidelines EIOPA: l'interpretazione europea della riforma della gestione societaria.....	67
2.4.1 Requisiti generali di Governance	69
2.4.2 Requisiti di professionalità e onorabilità.....	70

2.4.3 Principio della “persona prudente” e Sistema di Governance.....	72
2.4.4 Requisiti specifici per la governance del gruppo	74
 CAPITOLO III	
L’INTRODUZIONE DEI REQUISITI DI CORPORATE	
GOVERNANCE NELL’ARCHITETTURA NORMATIVA ITALIANA.....	76
3.1 Implementazione del Codice delle Assicurazioni Private su base Solvency II.....	76
3.2 Implementazione del Regolamento N°20 su base Solvency II.....	90
3.3 Regolamento 32 del 9 novembre 2016: la nascita del processo ORSA	103
 CAPITOLO IV	
L’APPLICAZIONE PRATICA DELLA DIRETTIVA SOLVENCY II:	
CATTOLICA ASSICURAZIONI	109
4.1 Un excursus sulla realtà assicurativa veronese: Gruppo Cattolica	110
4.2 I principi alla base della Funzione di Risk Management.....	114
4.3 Il Risk Management Framework.....	116
4.3.1 Risk Appetite Framework	116
4.3.2 La metodologia dei Key Risk Indicator all’interno della Corporate Governance	119
4.3.3 La responsabilità del Consiglio di Amministrazione nella definizione di Risk strategy e Risk Appetite	126
4.4 Focus sul funzionamento del processo ORSA.....	126
 CONCLUSIONI.....	 133
BIBLIOGRAFIA.....	137

INTRODUZIONE

“Un ponte tra il risparmio delle famiglie e il sostegno all’economia reale” in questo modo il presidente dell’Ania, Maria Bianca Farina, ha interpretato il comparto assicurativo e il ruolo che il settore dovrà giocare nei prossimi anni per favorire la crescita del paese attraverso il sostegno all’impresa, durante l’intervento tenuto al 19° Annual Assicurazioni in data 6 novembre a Milano¹.

Infatti, il comparto assicurativo nei secoli ha sempre svolto un ruolo fondamentale di supporto per la società, riducendone la vulnerabilità e garantendo la stabilità del sistema produttivo.

In particolare negli ultimi decenni tale settore ha vissuto un sempre più tangibile incremento di rilievo all’interno del complessivo meccanismo dei mercati economico-finanziari, infatti è sempre più percepibile l’importanza delle compagnie assicuratrici all’interno dell’attuale panorama evolutivo volto allo sviluppo economico: un sistema assicurativo genuinamente al servizio delle imprese² può garantire un forte sostegno per l’economia reale mediante lo svolgimento del proprio core business, ovvero il trasferimento e la gestione del rischio. Con ciò si intende che ciascuna compagnia del comparto assicurativo opera con l’intento di fornire copertura di quei rischi che i singoli individui non sono in grado di sostenere facendo leva meramente sulle risorse proprie.

Tuttavia, da quanto detto si evince facilmente che questa tipologia di business comporta l’emergere di un gravoso pericolo in capo agli operatori assicurativi, il quale mette a rischio la solvibilità degli stessi e quindi la stabilità del mercato di riferimento nel caso venga meno la capacità degli operatori di far fronte all’impegno assunto nei confronti degli assicurati.

In questo contesto il bisogno di stimolare l’implementazione delle attività di controllo e il monitoraggio dell’evoluzione nel tempo del livello di solvibilità assumono un ruolo cruciale nell’ottica di salvaguardia del mercato assicurativo globale.

Questa lampante necessità è stata infatti uno dei principali fattori che hanno spinto le Autorità europee ad avviare una profonda revisione della normativa finalizzata alla regolamentazione del settore assicurativo, una fase decisionale che ha comportato nel corso del primo decennio del nuovo millennio un susseguirsi di progetti volti a definire e realizzare le

¹ Laura Galvagni, Il Sole 24 Ore, edizione del 7/11/2017.

² “A oggi, stando ai dati più recenti, il comparto ha una capacità di investimento di 740 miliardi, circa il 40% del pil italiano, e di questo più o meno l’8,5% viene veicolato su infrastrutture, Pmi e start up.” Sole24 Ore, 7/11/2017.

basi di una nuova cooperazione tra le Compagnie e le Autorità di vigilanza, nazionali ed internazionali, tali da consentire agli attori del comparto assicurativo a preservare la solidità del complessivo sistema economico. Il risultato di questo processo inizialmente si è tradotto in un insieme di normative (comunemente conosciute sotto il nome “*Solvency I*”) ed in seguito, conseguentemente all’identificazione di rilevanti carenze concettuali nella nuova organizzazione e gestione dell’attività di vigilanza, nella predisposizione di una sola ed unica direttiva comunitaria, ovvero *Solvency II*.

Seppur la prima pubblicazione del testo normativo di quest’ultima risale al 2009, l’effettiva entrata in vigore di *Solvency II* avviene nel 2016. Questo avvenimento ha dato ufficiale forza all’espressiva richiesta, messa in atto da parte delle Autorità Europee nei confronti delle compagnie assicurative, di mettere in atto tutti gli sforzi necessari al fine di garantire una maggiore consapevolezza nella valutazione del profilo di rischio detenuto.

Il seguente elaborato infatti si prefigge l’obiettivo di fornire al lettore un quadro complessivo della situazione tale da consentirgli un chiaro dettaglio concettuale della materia, in modo da ottenere la comprensione sia del volere posto alla base delle scelte normative che hanno delineato l’iter decisionale realizzato da parte del regolatore al fine di giungere alla direttiva in analisi, sia di come le compagnie hanno reagito in seguito all’entrata in vigore del nuovo regime di vigilanza.

Entrando nello specifico della struttura della tesi, l’obiettivo del primo capitolo è quello di fornire un quadro complessivo del processo di armonizzazione avviato dal legislatore europeo, mediante un’*overview* storica dei principali interventi normativi che hanno portato all’emanazione della Direttiva 2009/138/CE. La seconda parte del suddetto capitolo viene in particolare dedicata all’approfondimento delle principali e più significative fasi di sviluppo che hanno segnato la realizzazione del progetto *Solvency II* e degli obiettivi prudenziali sottostanti all’emanazione della normativa (l’armonizzazione del quadro normativo, miglioramento della solvibilità delle imprese, incremento della solidità del mercato assicurativo). Infine viene illustrato nel dettaglio lo specifico contenuto dei tre pilastri che compongono la struttura della direttiva in questione.

Il secondo capitolo è focalizzato sull’analisi dei contenuti del II pilastro della normativa *Solvency II*, dedicato dal regolatore alla definizione dei requisiti qualitativi che vengono richiesti alle compagnie del comparto. In particolare si desidera approfondire le motivazioni sottostanti al processo di ridefinizione della struttura e del ruolo/responsabilità della funzione *Corporate Governance* all’interno delle società assicurative, degli effetti della normativa sul

complessivo sistema di gestione dei rischi e controlli interni e degli attori coinvolti in tale ambito.

La seconda parte di tale capitolo illustra inoltre le principali disposizioni introdotte dagli orientamenti EIOPA in merito al sistema di *Governance*, come per esempio in merito ai requisiti generali e di professionalità, all'attività di gestione dei rischi, al sistema dei controlli interni, alle principali funzioni coinvolte (*Internal Audit, Actuarial, Outsourcing*).

In linea con il capitolo precedente, la terza parte dell'elaborato si concentra sull'analisi delle modalità e degli strumenti messi in campo da parte del legislatore italiano al fine di introdurre ed integrare i contenuti della regolamentazione europea all'interno dell'architettura normativa italiana. Viene di conseguenza data una visione dettagliata dell'evoluzione normativa nazionale attraverso un *excursus* tra i regolamenti emanati, i provvedimenti dell'IVASS e le modifiche apportate al Codice delle Assicurazioni.

Infine, l'ultima e conclusiva parte di questo lavoro vuole fornire un'esemplificazione concreta di mutamenti avvenuti all'interno di una delle realtà assicurative italiane di maggiore rilievo, ovvero Cattolica Assicurazioni. In seguito ad una breve presentazione storica della società veronese, il capitolo si sviluppa affrontando nel dettaglio il processo di ristrutturazione del sistema di *Governance* che la Compagnia ha messo in atto allo scopo di rendere l'organizzazione interna *compliant* con le disposizioni normative: illustrando le principali integrazioni e modifiche apportate dal Top Management al sistema di *Corporate Governance* ed al complessivo sistema di gestione dei rischi.

CAPITOLO I

I RETROSCENA DI SOLVENCY II

1.1 Percorso evolutivo del quadro normativo europeo

La radicale ristrutturazione della normativa europea ha generato cambiamenti rivoluzionari nelle regolamentazioni nazionali dell'ambito assicurativo, sia a livello di architettura sia a livello di sostanziale ridefinizione delle richieste volte alle compagnie del settore da parte delle Autorità di vigilanza; un processo che si è tradotto in un'evoluzione e adattamento progressivi che – nell'arco dei 40 anni in cui è avvenuto lo svolgimento dei lavori – ha portato alla generazione di una stretta interconnessione tra le normative dei singoli Stati Membri (il c.d. “processo di armonizzazione” che ancora oggi è caratterizzato da evoluzione costante).

Gli *step* iniziali ebbero infatti luogo attorno agli anni '70, manifestandosi operativamente mediante l'emanazione da parte del legislatore europeo delle prime due direttive aventi come fine ultimo la creazione di un mercato unico e libero nell'ambito assicurativo. La prima fase vedeva i più importanti cambiamenti concentrarsi principalmente sulle attività di assicurazione specializzate separatamente sui Ramo Vita e sui Rami Danni.

La 73/239/CEE³ andava a coordinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio di tutte le attività assicurative differenti dai Rami classificati “Vita”. Le disposizioni e gli impatti sulle imprese specializzate nella gestione delle polizze assicurative nel mondo Danni diedero infatti vita alla c.d. “Prima Direttiva Danni”.

Negli anni successivi altrettanta attenzione veniva dedicata all'introduzione di medesime disposizioni normative – seppur specificatamente mirate – al Ramo Vita, concretizzandosi nella traduzione e adattamento dei contenuti sostanziali di quanto previsto per il danni anche per il mondo vita (contenuto nella Direttiva 79/267/CEE^{4/5}).

Attualmente, le due sopracitate normative compongono il comunemente noto “progetto *Solvency 0*”, ovvero il primo *stream* di lavori volti alla regolamentazione della solvibilità delle imprese assicurative. Quanto emerge da un approfondita lettura degli interventi contenuti in

³ Direttiva abrogata dall'art. 310 della direttiva 2009/138/CE.

⁴ Direttiva abrogata dall'allegato V, parte A della Direttiva 2002/83/CE.

⁵ Antonella Cappiello “Regolamentazione e risk management nelle imprese assicurative. Profili evolutivi. p.13.

entrambe le normative in questione è la chiara volontà del legislatore comunitario, riepilogabile sostanzialmente nel tentativo fissare due obiettivi: in primo luogo viene perseguito l'obiettivo di definire una concreta e coordinata struttura delle norme applicabili ai contratti di assicurazione e delle modalità di accesso all'attività assicurativa, in modo da limitare la realizzazione di condizioni che possano favorire situazioni di fallimento; in secondo luogo, la normativa persegue l'obiettivo di rendere tutta la normativa in merito armonizzata tra i singoli Stati Membri.

Infatti già all'interno di questa iniziale fase, per la prima volta, viene introdotto il concetto di "Margine minimo di solvibilità" per le imprese di assicurazione. Con l'integrazione di questo concetto il legislatore vuole fornire uno strumento che consenta, mediante la conservazione e il rafforzamento sia del capitale sociale e sia della presenza sul mercato, di garantire la sopravvivenza e la preservazione delle compagnie – visione che trova evidenti punti di contatto con quanto viene perseguito anche dal *management* delle imprese assicurative.

In quest'ottica, sorge a livello europeo una chiara necessità di definire delle linee guida che consentano alle imprese assicurative di incrementare e rendere efficiente la propria capacità di tenere sotto vigilante controllo il livello di solvibilità.

Il progressivo incremento di questa consapevolezza ha portato il regolatore a focalizzarsi sempre di più sulla strutturazione di una architettura normativa tale da incentivare il processo di armonizzazione e quindi anche a garantire la liberalizzazione del mercato, spingendo in questo modo le compagnie ad operare all'interno di un mercato contraddistinto da un elevato livello di concorrenza e trasparenza.

Una prima indicazione di quanto detto si trova nelle direttive 73/239/CEE con l'art. 16 e 79/267/CEE con l'art 18 che riportano la definizione del concetto di "margine di solvibilità" come il *patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali*.

Il concetto di solvibilità può essere definito come uno dei fattori cardine necessari per la valutazione della capacità creditizia di un soggetto: nell'ambito assicurativo esso si traduce operativamente nella capacità della impresa di gestione del valore degli attivi correnti mantenendoli sempre al di sopra dell'ammontare dei passivi. Tuttavia questo concetto non deve essere frainteso col concetto di illiquidità: mentre nel primo caso, al manifestarsi della condizione di insolubilità la compagnia viene condotta alla liquidazione, nel secondo caso la condizione di illiquidità può manifestarsi come una circostanza temporanea. In altre parole si potrebbe dire che un soggetto dimostra di essere nella condizione di solvibilità quando dispone continuamente di risorse necessarie per far fronte a qualunque esigenza di capitale, quindi anche

casistiche di bisogno inatteso. D'altro canto la condizione di liquidità viene intesa come la capacità del soggetto di fare fronte tempestivamente a tutti gli adempimenti contrattualmente previsti. Tuttavia, già da questa breve definizione dei due concetti, si evince l'esistenza di un certo grado di correlazione, strettamente positiva, tra le due condizioni: difatti, ipotizzando un arco temporale a lungo termine, un soggetto nella condizione di illiquidità si espone gravemente al rischio di insolvenza e sarà gradualmente costretto a procedere con la liquidazione degli *assets* detenuti; nel contempo un soggetto assicurativo nella condizione di insolubilità si espone al rischio di liquidità in quanto tutti i creditori manifesteranno una preoccupante richiesta di riscossione dei corrispettivi crediti.

Al fine di completare la definizione del concetto di solvibilità è importante considerare che alla base della salvaguardia del requisito di solvibilità risiede il processo di identificazione e valutazione dei rischi⁶ correlati all'attività svolta dalle imprese di assicurazione, con la conseguente definizione di un accurato presidio e monitoraggio finalizzato alla gestione della propria esposizione ad esse.

In altri termini, la rischiosità è un aspetto intrinseco all'attività economica stessa e rende indispensabile ed essenziale la quantificazione e l'amministrazione dello stato di incertezza al fine di consentire la continuità dell'imprenditorialità.

Tornando al concetto che a noi più interessa, ovvero la solvibilità della impresa, a livello teorico ed nell'ottica generale del regolatore comunitario il concetto di margine di solvibilità assume un duplice ruolo: in primo luogo esso rappresenta una tutela degli interessi dell'insieme degli assicurati connessi all'attività della impresa; in secondo luogo esso funge da strumento finalizzato all'incremento e mantenimento della correttezza e parità nella competitività tra le compagnie assicurative operanti all'interno del mercato.⁷

Prima di giungere all'odierna definizione del concetto, si vuole dare visione dei passaggi evolutivi che sono stati percorsi dal legislatore al fine di giungere alla struttura concettuale e applicativa che con l'entrata in vigore di *Solvency II* viene definito come SCR⁸, valore che sarà più dettagliatamente affrontato in seguito.

⁶ Il concetto di rischio può essere inteso come “una determinante fondamentale di una situazione aleatoria in cui il futuro è prevedibile attraverso calcoli con cui si attribuisce valori di probabilità ai diversi stati del mondo”; definizione tratta da

KNIGHT F.H., (1921), *Risk, Uncertainty and Profit*, HART, SCHAFFNER & MARX, Boston.

⁷ Cfr. A. Cappiello, *L'impresa di assicurazione. Economia, gestione, nuove regole di vigilanza*, Franco Angeli, Milano, 2013, pag. 192.

⁸ SCR è l'acronimo di “*Solvency Capital Requirement*”, ovvero il requisito patrimoniale di solvibilità che rappresenta il capitale necessario per garantire che una compagnia di assicurazione sia in grado di soddisfare tutti i suoi obblighi nel corso dei successivi 12 mesi, con una probabilità di almeno il 99,5%.

A livello pratico il concetto di “margine di solvibilità” si traduce infatti nella quota di patrimonio dell’impresa definita dalla differenza tra gli impegni assunti e i mezzi a disposizione al fine di far fronte a tali impegni. Per l’impresa che pianifica di mantenere nel tempo la solidità patrimoniale è fondamentale che tale differenza risulti non solo positiva ma venga anche costantemente monitorata e sostenuta da scelte strategiche di *business* e di portafoglio.

Inoltre, in aggiunta a quanto sostanzialmente riportato all’interno delle normative sottostanti al progetto *Solvency 0*, il regolatore definisce anche una serie di indicazioni, in riferimento alla metodologia di calcolo del suddetto margine, suddivise per il calcolo nell’ambito del ramo Vita e quello Danni⁹.

Tuttavia le integrazioni aggiuntive, di cui si accenna sopra, risultarono essere insufficienti al fine di garantire il complessivo aggiustamento delle esistenti lacune normative all’interno di quanto realizzato sotto il nome di *Solvency 0*.

La crescente consapevolezza della persistente esistenza di rilevanti carenze normative ha portato il legislatore comunitario a dare l’avvio dei lavori per la predisposizione della disciplina *Solvency I*: un progetto mirato alla definizione e regolamentazione della solvibilità delle imprese assicurative, supportato ed arricchito da numerose ricerche e collaborazioni con le dirette interessate. Il risultato del progetto in questione si riassume nell’emanazione di due direttive europee emanate nell’anno 2002: la 2002/13/EC per le compagnie operanti nel ramo non vita e la 2002/12/EC per quelle del ramo vita.

Entrambe le normative in questione si instaurano sulla base delle osservanze emerse dal “rapporto Müller”¹⁰.

Il documento finale predisposto al termine dei lavori è il risultato di un progetto svolto nell’arco temporale tra 1994 e 1997, su richiesta dell’*Insurance Commette* e avente lo scopo di coinvolgere tutti gli Stati Membri in una congiunta attività di approfondimento dei sistemi di calcolo e di monitoraggio dei margini di solvibilità in modo tale da creare un momento di condivisione della conoscenza e di identificazione degli esistenti punti di criticità ed affidabilità e successivamente delle aree di miglioramento in cui apportare mirati interventi.

Al termine dell’analisi svolta dal gruppo di lavoro, quanto riportato all’interno del report fece emergere una serie di punti di rilievo che dimostravano la correttezza e la coerenza della direzione intrapresa da parte delle Autorità con quanto veniva stabilito in *Solvency 0*, evidenziando tuttavia significative carenze da sanare.

⁹ Quanto espresso viene regolamentato dall’*ex art 16 bis* della direttiva 73/239/CEE e dall’art. 19 della direttiva 79/267.

¹⁰ Il suddetto rapporto acquisisce il proprio nome dal presidente del gruppo di lavoro, H. Müller.

Difatti il report è riuscito a confermare l'impatto positivo e il raggiungimento di notevoli incrementi nei livelli di efficienza delle compagnie assicurative in seguito all'introduzione dei requisiti previsti da parte delle direttive europee emanate. Quanto detto deriva da uno studio approfondito di scenari e condizioni che hanno portato al dissesto di alcune delle compagnie assicurative, avvenuti nell'arco temporale dei precedenti vent'anni dovuti a cause che non sarebbero state prevedibili o comunque impossibili da evitare, nonostante il rispetto dei margini di solvibilità da parte delle *entity*.

Il beneficio di maggiore rilievo fornito dal report è stato generato dall'individuazione di alcune delle casistiche tra quelle analizzate che sarebbero state con alta probabilità di successo in grado di superare le condizioni di stress se fosse stata dedicata loro maggiore attenzione in fase di valutazione del margine di solvibilità¹¹.

In quest'ottica, il suggerimento contenuto all'interno del report è di procedere con un'ulteriore livello di snellimento e semplificazione delle regole in materia di margine di solvibilità e nel contempo elaborare una più efficiente strutturazione della regolamentazione delle attività assicurative.

I frutti derivanti dallo studio realizzato dal gruppo di lavoro di Müller si sono tradotti operativamente nell'avvio dei lavori per la predisposizione di *Solvency I*.

All'interno di tale contesto *Solvency I* si presenta come una fase di aggiornamento della normativa precedente, volta all'integrazione di tutti gli elementi necessari per neutralizzare le carenze emerse nelle fasi di studio delle normative precedenti con effetti migliorativi sull'operatività delle imprese assicurative: in primo luogo viene mantenuta la precedente metodologia di elaborazione del calcolo di solvibilità, apportando tuttavia modifiche migliorative ad alcuni degli elementi rientranti all'interno del calcolo stesso (al fine di ottenere una più lampante e precisa definizione della situazione patrimoniale dell'impresa assicurativa). In secondo luogo, rispetto a quanto veniva previsto dalla precedente normativa, si sono concretizzati nella revisione, sotto una luce prudenziale, criteri di quantificazione da applicare agli impegni assunti da parte della compagnia nei confronti dei propri clienti e di limiti sia qualitativi che quantitativi applicabili agli *assets* a copertura delle *liabilities*.

Un ulteriore impatto derivante dall'emanazione del testo normativo di *Solvency I* riguarda l'incremento ed irrobustimento del potere di vigilanza dell'Autorità di competenza: si richiede ai soggetti assicurativi che il costante monitoraggio e la conservazione dei livelli

¹¹ H. MÜLLER, "Report: *Solvency of Insurance Undertakings report*" in Conference of Insurance Supervisory Authorities of the Member States of the European Union, 1997.

richiesti per i requisiti di solvibilità non siano svolti meramente durante i periodi antecedenti alla predisposizione del bilancio, ma che vengano attuati nel corso della vita intera della società. Con l'entrata in vigore della suddetta normativa si realizza tuttavia solamente la prima fase del complessivo progetto di ristrutturazione degli assetti patrimoniali delle compagnie assicurative. A dimostrazione di quanto affermato è sufficiente considerare che, nonostante un rilevante semplificazione apportata, un rafforzamento della struttura della normativa ed un incremento della confrontabilità tra le imprese assicurative, il testo della normativa presenta chiare zone di carenza regolamentare:

- non prende in analisi l'interconnessione tra la regolamentazione definita per la gestione delle riserve tecniche, gli attivi e il livello di solvibilità;
- non prende in analisi il livello qualitativo della gestione dei rischi interne da parte delle funzioni come *Risk Management*;
- non prende in analisi la totalità di rischi ai quali l'impresa viene esposta in relazione all'insieme dei passivi e degli attivi;
- non prende in analisi la specificità di alcuni rischi prettamente connessi a determinate società¹².

La sussistenza e la rilevanza delle sopracitate carenze ha comportato la conseguente predisposizione del successivo *step* di implementazione della regolamentazione nell'ambito assicurativo, spostando il focus sull'incremento del livello qualitativo. Le motivazioni che hanno portato il regolatore europeo a tale decisione, in linea con il percorso intrapreso anche nel settore bancario con l'emanazione di Basilea II, possono essere riepilogate dal seguente elenco:

- evoluzione del contesto regolamentare, con interconnessioni normative trasversali a più settori, incentivazione della liberalizzazione delle tariffe;
- incremento dei casi di *Mergers and Acquisitions*;
- riduzione delle entrate finanziarie dovute incertezza dei mercati finanziari;
- aumento del livello dell'internazionalizzazione delle imprese operanti all'interno del mercato assicurativo;
- incremento delle aspettative degli *shareholders* in merito all'ottimizzazione del capitale investito;
- sviluppo delle normative internazionali come IAIS e IASB;
- perfezionamento dei modelli e dei processi finalizzati all'analisi e alla gestione del rischio.

¹² ANIA, *Solvency II: origine, struttura e sviluppo*, 12 novembre 2013.

Il graduale aumento del livello di consapevolezza della necessità di incrementare significativamente l'aspetto qualitativo della gestione delle imprese assicurative ha comportato l'inizio della trasformazione normativa finalizzata all'integrazione della vigilanza prudenziale all'interno dell'architettura regolamentare esistente.

Va tenuto in conto che questa fase di cambiamento viene inoltre incentivata da tutti i conosciuti avvenimenti che nel 2008 avevano causato la crisi finanziaria mondiale: eventi che hanno fatto chiaramente percepire le esistenti carenze nella struttura e nel coordinamento delle Autorità di vigilanza finanziaria operanti all'interno dei confini dell'Unione Europea.


In quest'ottica, la predisposizione di un nuovo sistema di vigilanza prudenziale persegue il duplice scopo di garantire una corretta estimazione e un costante monitoraggio del complessivo livello di solvibilità delle imprese e nel contempo di assicurare la regolamentazione dei processi correlati alla gestione dei rischi assunti (in particolare si fa riferimento ai modelli di calcolo delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali), alla *governance*, al sistema di gestione e controllo interno dei rischi ed alla complessiva organizzazione amministrativa delle imprese assicurative.

In altre parole si può dire che la crisi finanziaria ha svolto un ruolo di stimolo per l'avvio di questa profonda rivoluzione legislativa, dando lampante evidenza degli impatti catastrofici che possono sorgere a causa della carenza di una ben strutturata gestione della *governance* aziendale e mettendo in una condizione di serio pericolo la stabilità dell'intero sistema finanziario internazionale.

All'interno di questo contesto, già nel marzo del 2001, ancor prima che avvenisse l'approvazione del testo normativo di *Solvency I*, il regolatore europeo aveva definito le prime basi per la fase di perfezionamento del sistema di vigilanza, progressivamente nominato come progetto *Solvency II*.

Nel dicembre 2009 finalmente viene emanata e pubblicata per la prima volta nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la direttiva 2009/138/CE, più comunemente conosciuta appunto come direttiva "*Solvency II*", destinata alla regolamentazione dell'accesso all'attività assicurativa e riassicurativa da parte delle società interessate.

Figura 1. Timeline progetto Solvency II



Fonte: Generali, Presentazione Progetto Solvency II

Come si osserva nella figura 1, la complessità e la vastità dell'ambito di impatto della suddetta normativa ha comportato una dettagliata strutturazione di una serie di interconnesse regolamentazioni operanti a tre livelli: al primo livello si posiziona la direttiva europea, al secondo livello ci sono le misure di Regolamento 2015/35/UE o i c.d. Atti delegati, mentre al terzo livello si trovano le linee guida EIOPA¹³ e gli *Implementing Technical Standard*.

Tale organizzazione normativa viene introdotta nel 2002 dalla "Procedura Lamfalussy" da parte del Consiglio Europeo¹⁴. L'obiettivo di questo progetto è quello di avviare una radicale revisione del complessivo impianto di vigilanza, integrando all'interno della precedente struttura normativa una visione maggiormente prudentiale (ristrutturando la regolamentazione finalizzata a presidiare la stabilità delle compagnie e del settore stesso).

In aggiunta alle problematiche inizialmente illustrate, incentivo dell'avvio di questa fase di profonda revisione, vanno considerati anche i mutamenti emergenti che in quegli anni iniziavano ad attirare l'attenzione delle Autorità di Vigilanza:

- l'incremento della complessità dei prodotti assicurativi offerti sul mercato;
- i cambiamenti nella strategia e nelle scelte di *business* delle imprese;
- l'incremento della competitività;

¹³ Nata nel 2011 in seguito alla crisi finanziaria mondiale, fa parte delle 3 Autorità, assieme ad EBA ed ESMA, responsabili per il coordinamento della vigilanza sui mercati finanziari europei.

¹⁴ Nel marzo del 2002 la "Procedura Lamfalussy" impattava solo settore dei valori mobiliari; nel dicembre del medesimo anno viene estesa a tutto il settore finanziario nel suo complesso (dal bancario all'assicurativo, dal settore pensionistico al professionale) all'interno dei confini dell'Unione.

- le nascenti dinamiche di convergenza intersettoriale.

Tutti elementi che hanno contribuito in qualche modo alla nascita e alla diffusione della crisi finanziaria e che quindi hanno spinto le autorità ad intraprendere incisive decisioni finalizzate a garantire il mantenimento della stabilità finanziaria e la tutela degli assicurati, il tutto facendo leva sulla regolamentazione per la misurazione e gestione del rischio all'interno delle compagnie.

Al fine di realizzare un sistema efficientemente funzionale e conseguire gli obiettivi preposti, in fase di definizione del progetto si decise la suddivisione dei lavori principalmente in due fasi: la prima, durata un anno e mezzo tra il 2001 e il 2002, perseguiva l'obiettivo di definire una nuova struttura del regime di solvibilità o più precisamente di "determinare la forma generale del sistema di solvibilità, dopo aver passato in rassegna i principali temi legati a questa problematica"¹⁵

A supporto dei lavori il Sottocomitato solvibilità dell'*Insurance Committee* aveva incaricato la società di revisione e consulenza KPMG e due gruppi composti dai rappresentanti specializzati delle Autorità di vigilanza appartenenti agli Stati Membri, aventi competenza sia nella gestione del ramo vita che in quello non vita.

L'analisi effettuata da parte di KPMG è diventata il punto d'appoggio per la scelta delle decisioni da prendere in merito alla costruzione della struttura normativa; scelte che si sono tradotte operativamente nella predisposizione di un'architettura posta su 3 pilastri¹⁶; si riconosce il vantaggio di integrare all'interno dello stesso unico sistema regolamentazioni aventi impatto su ambiti diversi:

- I° Pilastro: definizione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie in un'ottica prudenziale, in riferimento alle riserve e alle attività incisive sul margine di solvibilità;
- II° Pilastro: definizione delle modalità di controllo e di gestione interna dei rischi che le compagnie devono mettere in atto al fine di garantire l'uniformità del presidio, il monitoraggio e la copertura degli ambiti soggetti alla rischiosità intrinseca dell'attività assicurativa;

¹⁵ European Commission document CE MARKT/2535/02 "Considerations on the design of a future prudential supervisory system", (Disponibile: http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/markt-2535/markt-2535-02_it.pdf)

¹⁶ KPMG, "*Study into the methodologies to assess the overall financial position of an insurance undertaking from the perspective of prudential supervision*" (Studio sulle metodologie di valutazione della situazione finanziaria globale delle imprese di assicurazione nel quadro della vigilanza prudenziale), maggio 2002.

(Disponibile in inglese: http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/solvency/solvency2-study-kpmg_en.pdf).

- III° Pilastro: definizione della comunicazione e *reporting*, interno ed esterno, che la società assicurativa deve predisporre e trasmettere sia al pubblico sia all’Autorità di Vigilanza al fine di adempiere alle richieste del regolatore e, quindi, garantire la trasparenza e la correttezza informativa per tutti i terzi coinvolti.

I risultati del lavoro svolto sono riepilogati all’interno di una relazione finale denominata “*Sharma Report*” che li organizza in tre macrosezioni:

- I. i risultati ottenuti dagli studi effettuati in merito agli interventi realizzati da parte delle singole Autorità di vigilanza in relazione agli impatti ottenuti;
- II. gli studi svolti sulle condizioni e motivi sottostanti ai principali fallimenti delle compagnie di assicurazione;
- III. le osservazioni, complete di raccomandazioni, finali sulla base delle analisi effettuate.

Tale rielaborazione ha concesso la comprensione dell’esistente necessità di una ben strutturata regolamentazione sia in un’ottica preventiva che correttiva, tale da – in primis – rendere efficiente ed immediato il diretto intervento nell’eventuale manifestazione di una situazione problematica. A tal proposito si esprime la Nota all’attenzione del Sottocomitato solvibilità MARKT/2535/02–IT del 28 Novembre 2002: “[...] alla fase più precoce (causa sottostante), quando, ad esempio, la cattiva gestione di un’impresa è percettibile soltanto nell’atteggiamento dei dirigenti o dei dipendenti dell’impresa, fino all’ultima fase, quando un concatenamento di cause e di effetti (eventi esterni, decisioni inadeguate, errori, ecc.) ha già determinato un grave deterioramento della situazione finanziaria recante pregiudizio agli assicurati”.

La conclusione della fase ora trattata si è concretizzata con la definizione di un sistema di alto livello funzionale ad un’adeguata misurazione e il monitoraggio dell’evoluzione dei rischi da parte delle imprese operanti all’interno del settore assicurativo. La differenza tuttavia con le precedenti modalità proposte da parte del regolatore risiede nel fatto che nell’attuale modello di gestione dei rischi viene considerato col medesimo rilievo sia il lavoro quantitativo sia il lato qualitativo.

Il 2003 segna l’avvio del secondo e l’ultimo *stream* del progetto, avente come obiettivo la determinazione e la stesura dell’architettura del testo normativo: una fase che vede il suo termine nel 2007. Tuttavia solo nel 2009 la normativa acquisisce un effettivo livello di operatività con la predisposizione da parte delle Autorità europee della “Direttiva quadro” 2009/138/CE e l’uscita del testo normativo sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nel mese di dicembre.

1.2 Step progettuali e finalità di Solvency II

Tale sezione si prefigge lo scopo di fornire una visione più approfondita degli *step* intrapresi da parte delle Autorità di vigilanza europee per giungere all'attuale normativa *Solvency II*; il tutto contestualizzato con gli obiettivi delineati e perseguiti dal legislatore.


In seguito all'emanazione del testo normativo della Direttiva 2009/138/CE, nel mese di gennaio 2011 la Commissione Europea effettua richiesta di modifica del testo regolamentare – spostandone l'entrata in vigore dal 31 Ottobre 2012 al 1° gennaio 2013 – mediante Omnibus II, una direttiva appositamente proposta al fine di integrare due nuovi fattori all'interno della direttiva esistente:

- la nascita di una nuova struttura di vigilanza denominata EIOPA, *European Insurance and Occupational Pensions Authority* (in sostituzione della precedente esistente CEIOPS¹⁷) al fine di definire un organo di vigilanza che si occupi del coordinamento tra tutte le attività nazionali e che nel contempo monitori gli adempimenti e il rispetto dei provvedimenti normativi da parte di tutti gli operatori all'interno del mercato assicurativo europeo;
- un'ulteriore revisione della struttura a livelli, di cui si accennava nella parte iniziale dell'elaborato, della regolamentazione europea del sistema di vigilanza sulle compagnie assicurative con l'introduzione delle modalità di esecuzione definite all'interno del Trattato di Lisbona introdotto nel 2009.

In merito a quest'ultima modifica elencata si specifica che prima della proposta della Direttiva Omnibus II, le misure di secondo livello del processo Lamfalussy erano definite semplicemente come “Implementing Measures”.

¹⁷ Regolamento UE n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che costituisce “Autorità europea di vigilanza nel settore assicurativo e delle pensioni aziendali e professionali”, apportando modifica della n. 716/2009/CE ed abrogando quanto definito nella 2009/79/CE.

Figura 2. Struttura regolamentazione europea



Fonte: ANIA, Solvency II: origine, struttura e sviluppo

In seguito all'introduzione della proposta Omnibus II, come rappresentato nella figura 2¹⁸ illustrativa dei cambiamenti nella struttura normativa, gli "Implementing Measures" vengono suddivisi in "Delegated Acts" (c.d. DA) e "Implementing Acts" (c.d. IA). Entrambi i documenti sono pubblicati dalla Commissione Europea e successivamente approvati dal Parlamento e dal Consiglio europeo¹⁹: forniscono la base concettuale per "Binding Technical Standards" (c.d. BTS che rappresentano il III° livello del processo *Lamfalussy*), misure intermedie tra secondo e terzo livello.

I BTS dovrebbero riguardare aspetti esclusivamente di tipo tecnico suddividendosi, a loro volta, in:

- RTS: *Regulatory Technical Standards*;
- ITS: *Implementing Technical Standards*.

¹⁸ La presentazione ANIA completa è disponibile su:
<http://www.ania.it/export/sites/default/it/pubblicazioni/monografie-e-interventi/Solvency/Solvency-II-Origine-struttura-e-sviluppo.pdf>

¹⁹ Entrambe le tipologie di atti vengono richiamate all'interno del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) negli articoli 290 e 291 definite come rispettivamente atti delegati ed esecutivi. Nel primo caso si tratta di carattere più universale aventi incidenza integrativa o di modifica specifici elementi non basilari inerenti ad un atto legislativo. La seconda tipologia, ovvero gli atti esecutivi sono atti che in genere vengono utilizzati da parte della Commissione, che ha la responsabilità per i compiti esecutivi.

Gli RTS e gli ITS vengono predisposti dall'EIOPA in attuazione delle disposizioni previste, rispettivamente, nei DA e negli IA. Per gli RTS è prevista l'approvazione finale del Parlamento e del Consiglio europeo, mentre per gli ITS è sufficiente quella della Commissione europea²⁰.

La normativa Omnibus II entra in vigore il 16 aprile 2014 mettendo in atto quanto inizialmente definito in riferimento a *Solvency II*, ovvero integrare alcuni aspetti della Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.

Il livello di ampiezza e di interconnessione esistente tra tutti gli argomenti rientranti all'interno del perimetro analizzato della ha inciso sulle tempistiche di approvazione causando lo slittamento dell'entrata in vigore di *Solvency II* di un anno rispetto all'iniziale ipotesi²¹.

Quest'ultima entra definitivamente in funzione solo all'inizio dell'anno 2016, dando avvio al mutamento del complessivo sistema di gestione integrata dei rischi all'interno delle compagnie assicurative richiedendo agli operatori di applicare una visione maggiormente prudentiale che consenta un'effettiva e concreta valutazione dei livelli di esposizione alle varie tipologie di rischio previste ed analizzate dalla normativa.

Difatti il regolatore prevede delle specifiche regole in merito alle modalità di calcolo delle singole tipologie di rischio, il cui elenco va ben oltre i comunemente conosciuti di rischi del comparto assicurativo. Viene introdotto infatti l'ampio concetto del rischio di mercato, a sua volta composto da un insieme di sotto-rischi:

- il rischio di tasso di interesse, ovvero la sensibilità del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni della struttura per scadenza dei tassi d'interesse o della volatilità dei tassi di interesse;
- il rischio azionario, ovvero la sensibilità del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti di capitale;
- il rischio immobiliare, ovvero la sensibilità del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato dei beni immobili;
- il rischio di spread, ovvero la sensibilità del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari alle variazioni del livello o della volatilità degli spread di credito rispetto alla struttura per scadenze dei tassi di interesse privi di rischio;

²⁰ ANIA, "Solvency II: origine, struttura e sviluppo", 2013.

- il rischio valutario, ovvero la sensibilità del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari alle variazioni del livello o della volatilità dei tassi di cambio delle valute;
- le concentrazioni del rischio di mercato: i rischi aggiuntivi per l'impresa di assicurazione o di riassicurazione derivanti dalla mancanza di diversificazione del portafoglio delle attività o da grandi esposizioni al rischio di inadempimento da parte di un unico emittente di titoli o di un gruppo di emittenti collegati.

Tale metodologia prospettica e *risk oriented* consente alle compagnie di accedere ad una visione più ampia della propria situazione all'interno del contesto in cui esse si trovano a svolgere il proprio *business*, consentendo loro di definire in modo proporzionale anche gli importi di capitali necessari per garantirsi una corretta gestione del rischio.

All'interno di questo contesto la normativa svolge, oltre ad un ruolo meramente regolamentare, anche una funzione incentivante per il corretto svolgimento da parte delle compagnie di un adeguatamente mirata valutazione dei rischi detenuti.

Infatti, nell'ottica di garantire il miglioramento del livello di visione consapevole della rischiosità detenuta, il regolatore ha previsto delle metriche ben precise e specificatamente definite in merito al processo di stima degli attivi e dei passivi.

Viene previsto inoltre che, ai fini di un corretto monitoraggio dell'evoluzione dei livelli di rischiosità identificati in relazione alle singole tipologie di rischio, sia la diretta responsabilità del *board* ad approvare la struttura dei processi funzionali alla gestione del rischio; in aggiunta rientra sotto la competenza del Consiglio di Amministrazione la definizione e l'aggiornamento del livello del *Risk Appetite*. In tal modo si desidera incentivare la diffusione della cultura del rischio all'interno di tutte le aree della compagnia e a tutti i suoi livelli.

Per introdurre il concetto di *Risk Appetite* è necessario partire visualizzando tutto il processo di *business* della compagnia, durante lo svolgimento del quale essa assume in diverse fasi differenti tipologie di rischio. Nel contesto analizzato in questa sede diventa logico il fatto che il complessivo ammontare di rischi assunti deve essere costantemente tenuto sotto monitoraggio da parte della società. Lo strumento che consente tale attività di monitoraggio è il livello di rischio che la compagnia decide di intendere come accettabile, appunto il *Risk Appetite*, che la porta a pianificare le attività e gli obiettivi in modo tale da non assumere quantitativi di rischio che facciano oltrepassare il livello di accettabilità.

Essendo l'attività di *business* soggetta ad un costante mutamento causato dai cambiamenti all'interno del mercato, dalla volatilità dei mercati connessi, dalle variazioni percettive dei consumatori, viene previsto da parte del legislatore che il valore del *Risk Appetite*

venga assoggettato all'annuale aggiornamento del livello di rischio accettato, portando le compagnia alla strutturazione di un vero e proprio processo interno mediante il quale il *board* accede alle informazioni necessarie per la definizione e la revisione di tale valore.

La finalità del processo di *Risk Appetite* è quella di contribuire all'obiettivo di sana e prudente gestione della Compagnia secondo le metriche del *pricing* e del rendimento aggiustato per il rischio²².

L'importanza del processo in questione risiede anche nella sua costante interconnessione e coerenza con tutti i processi aziendali operanti a livello strategico: il processo di definizione del *business model*, del piano strategico della Compagnia, valutazioni ORSA e aggiornamento RAF (gli ultimi due processi saranno affrontati con maggiore dettaglio successivamente all'interno di questo elaborato), la definizione del budget, la gestione del sistema dei controlli interni. Tuttavia il processo di *Risk Appetite* non si limita meramente agli ambiti sopracitati, ma ha impatto sull'intera struttura organizzativa interna della compagnia: l'efficienza della complessiva attività di compressione della rischiosità dipende in buona parte dal livello di diffusione della cultura di rischio e della collaborazione tra le funzioni interne per l'ottenimento del risultato comune di mitigazione della rischiosità. In linea con ciò, infatti, il *Risk Appetite* non è solo una modalità di definizione dei limiti operativi e di verifica degli scostamenti da essi, è anche un veicolo che consente l'integrazione ed applicazione delle logiche e dei criteri *risk-based* introdotti da *Solvency II* all'interno di processi interni e nelle attività strategiche, come ad esempio la pianificazione e il *budgeting*.

Il vincolo di coerenza tra il piano strategico, il RAF, l'ORSA, il *budget* e il sistema dei controlli interni contribuisce a far sì che la quantità e l'allocatione del capitale e della liquidità detenuti siano in linea con la propensione al rischio, le politiche di governo dei rischi e il processo di gestione dei rischi.

All'interno del contesto illustrato va collocata inoltre la nozione della solvibilità aziendale: questa è la capacità di una compagnia assicurativa di coprire in qualunque momento della propria vita gli impegni presi in carico di fronte agli *stakeholders*. Tale capacità assume un rilievo particolarmente incisivo all'interno dell'ambito assicurativo tenuto conto della riconosciuta importanza del ruolo svolto dalle compagnie assicurative, dovuto alla tipologia dei prodotti trattati, all'interno dell'economia globale.

²² "Il Processo di definizione e gestione del Risk Appetite nelle Assicurazioni Italiane", CroFi, elaborato svolto da Gruppo di Lavoro "Risk Appetite" (disponibile su: <http://www.sdabocconi.it/it/eventi/2013/07/il-processo-definizione-gestione-del-risk-appetite-nelle-assicurazioni-italiane>)

A dimostrazione di quanto detto si ricorda che l'attività assicurativa assume un ruolo sociale all'interno del mercato complessivo ed il suo eventuale venir meno dinanzi agli impegni presi in carico si tradurrebbe concretamente nel trasferimento del carico di rischio in capo alla collettività.

Proprio questo consolidato ruolo sociale ha comportato che, all'interno dell'ambito assicurativo, la solidità aziendale assuma due sfaccettature distinte, pur mantenendo entrambe le visioni della solvibilità come sinonimo dello stato di benessere della società, vede coinvolti attori differenti. In primo luogo la Compagnia ha il dovere di dimostrare all'Autorità di vigilanza il proprio livello di solvibilità e tutte le azioni messe in atto al fine di garantirne il mantenimento nel tempo; in secondo luogo è dovere della Dirigenza assicurare il corretto perseguimento e raggiungimento degli obiettivi fissati e, di conseguenza, anche dei livelli remunerativi promessi di fronte agli investitori.

Tuttavia, seppur gli attori coinvolti cambino a seconda della visione che si desidera assumere, sostanzialmente in entrambi i casi si parla di fornire una garanzia al mercato della capacità della Compagnia di far fronte a scenari avversi e di alimentare la continuità della vita dell'impresa²³.

Il bisogno di fornire alle compagnie assicurative un sufficiente ventaglio di strumenti strutturati e finalizzati a consentire un'adeguata gestione e monitoraggio della propria solidità può essere connesso anche all'attuale mutamento della tipologia di prodotto fornito al cliente: un sempre maggiore elemento di carattere finanziario viene integrato all'interno dei prodotti assicurativi (in particolare se si tratta dei prodotti vita) facendo in tale modo esporre le imprese ad una più ampia gamma di rischi.

Ricollegandomi inoltre a quanto detto in merito alla funzione sociale svolta da parte delle compagnie assicurative ed ai danni derivanti dall'eventualità di fallimento di una di esse, va riportato che il regolatore riconosce la fondamentale necessità di garantire il rispetto degli interessi del contraente e/o del beneficiario del contratto assicurativo.

A tal fine la normativa prevede la strutturazione e la formalizzazione di specifici organi designati al controllo della correttezza ed adeguatezza della gestione dell'attività all'interno dell'organigramma aziendale. Questo concetto assume massima rilevanza se introdotto all'interno della definizione del contratto assicurativo: l'atto di sottoscrizione di una polizza, a qualunque ramo essa si riferisca, rappresenta l'acquisizione, mediante il versamento dell'ammontare del premio contrattualmente definito, da parte del contraente di una garanzia a

²³ Standard&Poor's, *"Una Guida all'analisi della solidità finanziaria delle compagnie di assicurazione"*, 2015.

lungo termine di tutela dall'eventualità di accadimento di un determinato rischio sottostante alla polizza.

A tal proposito l'art. 1882 del Codice Civile si esprime sull'attività assicurativa con la seguente definizione: "l'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni), ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita)".

Sulla base di quanto detto risulta immediato che l'atto di sottoscrizione di una polizza da parte del cliente si traduce per la compagnia nell'assunzione di un impegno duraturo di copertura, sotto forma di risarcimento, di uno specifico evento per un definito periodo di tempo.

La capacità dell'impresa assicurativa di far fronte all'impegno assunto è definita dal suo livello di solvibilità e quindi anche dall'efficienza nella gestione delle allocazioni dei capitali per la loro conservazione e nella difesa sia del proprio posizionamento settoriale come anche dell'immagine reputazionale che essa presenta sul mercato.

All'interno del contesto descritto, l'Autorità europea ha focalizzato il proprio impegno su differenti fronti: l'accrescimento della stabilità e solvibilità finanziaria degli operatori dei mercati assicurativi, l'accrescimento della trasparenza all'interno del mercato, l'integrazione e la liberalizzazione dei mercati. Proprio questa serie di obiettivi è stata oggetto della nuova riforma introdotta con la normativa *Solvency II*: alla base della riforma il regolatore ha posto un obiettivo di portata più generale, ovvero quello di conseguire una più ampia liberalizzazione dei mercati assicurativi all'interno dei singoli Stati membri dell'UE mediante la progressiva riduzione dei dislivelli normativi che fungevano da ostacoli al libero accesso all'attività assicurativa e riassicurativa.

Mentre con *Solvency I* veniva realizzato il primo *step* verso l'armonizzazione della normativa assicurativa, dando ancora ampio spazio di manovra alle singole nazioni rientranti nel perimetro europeo, *Solvency II* presenta una struttura finalizzata a predisporre metriche di coordinamento tali da contribuire all'avvio della fusione dei mercati in un singolo globale mercato dell'Unione Europea.

Tale percorso intrapreso dal regolatore si basa su una serie di principi guida che la nuova riforma assicurativa mette in atto:

1. visione economica del bilancio;
2. prevalenza della sostanza sulla forma;
3. armonizzazione e convergenza delle pratiche di vigilanza;
4. principi di materialità e proporzionalità.


Quest'ultimo elemento consente il rispetto da parte della normativa della varietà dimensionale delle imprese operanti all'interno del settore: in questo modo il regolatore intende prevenire l'eccessivo impatto che potrebbe generarsi in capo alle imprese di ridotta grandezza, posizionandole in una condizione di svantaggio rispetto agli altri operatori del mercato. In particolare infatti tale principio ha effetto sulle regole dettate dalla normativa in merito alle valutazioni qualitative e quantitative del requisito di solvibilità, con lo scopo di consentire una corretta calibrazione di tali valori in rapporto alla dimensione ed alla natura dell'attività svolta da parte della compagnia.

Oltre agli aspetti di carattere quantitativo – ai quali si è accennato poco sopra – la riforma definita dalla direttiva in analisi interviene anche a livello puramente qualitativo, ovvero dando delle linee guida per un efficiente strutturazione all'interno delle compagnie del processo di *corporate governance*, dei sistemi di controllo interno come anche definendo i ruoli e le responsabilità della funzione di *Risk Management*.

Da qui si può affermare che la normativa fornisca degli strumenti finalizzati ad un adeguata gestione del rischio sia a livello qualitativo, mediante predisposizione di metodologie di valutazione dei requisiti che costituiscono il livello solidità aziendale, sia a livello quantitativo, delineando in maniera generale i processi interni funzionali ad incrementare la trasparenza e la qualità della struttura dell'impresa di fronte al mercato. Entrambi gli aspetti, sia quello qualitativo che quantitativo, mirano a facilitare l'incarico delle Autorità di competenza nell'attività di vigilanza e controllo come anche nel contempo a consentire una più ampia e limpida visione del livello di rischiosità delle singole compagnie e del comparto di assicurazioni nel suo complesso.

1.3 Il Framework Solvency II

Figura 3 L'architettura dei tre pilastri e i principi guida contenuti



Fonte: Cattolica Assicurazioni, *Introduzione alla riforma normativa*.

Il *framework* della Direttiva *Solvency II* delineato dalla Commissione europea, come illustrato nella soprastante figura, si basa su una serie di principi fondamentali articolati all'interno di una struttura suddivisa in tre pilastri, in linea con quanto già stabilito all'interno dell'ambito bancario con la normativa Basilea:

I° Pilastro – la parte della normativa dedicata alla valutazione di tutti i rischi di carattere quantificabile mediante un duplice livello di requisiti patrimoniali, alla misurazione degli attivi e dei passivi, al calcolo delle riserve tecniche ed alla determinazione delle riserve tecniche;

II° Pilastro – il regolatore definisce le regole di presidio di *governance* e di tutte le strutture coinvolte all'interno del sistema di controllo interno (come le funzioni di *Internal Audit*, *Compliance*, *Actuarial*) ed inoltre struttura il processo di *supervisory review*;

III° Pilastro – comprende la definizione dei canali informativi previsti dalla normativa, sia verso l'*authority* e sia verso il mercato, tenendo conto della varietà degli interessi informativi e delle esigenze concorrenti, in rispetto dei diversi *stakeholder* tutelati.

1.3.1 Requisiti patrimoniali quantitativi: Primo pilastro.

Il *pillar I* raggruppa gli artt. dal 73 al 132 della Direttiva *Solvency II*, i quali in dettaglio procedono a disciplinare le modalità di applicazione e calcolo dei requisiti quantitativi mediante l'introduzione di una serie di principi di carattere prudenziale:

1. la valutazione delle attività e delle passività;
2. la determinazione dei fondi propri e per la loro ammissibilità ai fini della copertura dei requisiti patrimoniali;
3. gli investimenti a copertura delle riserve tecniche e del SCR;
4. il calcolo dei requisiti patrimoniali per i gruppi di impresa;
5. il calcolo del *Solvency Capital Requirement (SCR)* con particolare riguardo alla struttura della formula standard e alle condizioni per l'utilizzo dei modelli interni;
6. il calcolo del *Minimum Capital Requirement (MCR)*²⁴.

Va specificato che, in vista di dare un quadro complessivo dell'ottica prudenziale applicata da parte del legislatore europeo, il *focus*, in questa parte dell'elaborato, è indirizzato in particolare sulle ultime due voci dell'elenco. In questa sede infatti non si desidera entrare nei dettagli tecnici sottostanti allo svolgimento delle prime attività rientranti nel soprastante elenco, in quanto sarebbe fuorviante rispetto all'obiettivo generale di tale studio.

La regolamentazione contenuta all'interno del primo pilastro, nell'ottica di accrescere il livello di armonizzazione all'interno del mercato assicurativo europeo, ha comportato il primo di una serie di incisivi impatti sulla precedentemente applicata modalità di gestione delle *performance* patrimoniali che il legislatore ha conseguito con l'entrata in vigore *Solvency II*.

Parzialmente tale disciplina perfeziona le metodiche di valutazione delle riserve tecniche, definisce l'ammissibilità degli attivi per la copertura delle riserve stesse e nel contempo struttura le regole della gestione dei passivi: elementi che trovano riscontro anche

²⁴ Antonella Cappiello, *Regolamentazione e risk management nelle imprese assicurative: profili evolutivi*, 2008.

con quanto si osserva nell'evoluzione della regolamentazione nell'ambito di contabilità internazionale, realizzata mediante il processo di aggiornamento dei principi contabili IFRS²⁵.

In particolare, con l'introduzione di una rinnovata visione e modalità di calcolo dei requisiti per il monitoraggio della salute patrimoniale e finanziaria delle compagnie e quindi per l'analisi dell'efficacia della gestione patrimoniale messa in atto da parte degli operatori del settore, il maggiore impatto si osserva proprio sullo stato di salute del settore stesso.

Infatti gli articoli che compongono il primo *pillar* perseguono lo scopo di garantire un costante presidio della capacità di dell'impresa di realizzare una propria efficiente gestione patrimoniale.

A tal fine il regolatore prevede due principali indicatori che consentono di riepilogare i risultati conseguiti dal complesso impianto aziendale finalizzato alla realizzazione della gestione patrimoniale:

1. *Solvency Capital Requirement* (o SCR)
2. *Minimum Capital Requirement* (o MCR)

In entrambi i casi il testo normativo parla di "requisiti" in quanto trattasi di soglie chiaramente definite dal legislatore, il rispetto delle quali è un fattore incisivo per l'accesso all'attività assicurativa e riassicurativa e per il mantenimento nel tempo dell'autorizzazione all'esercizio del *business*: un obbligo posto in capo a tutti gli operatori del settore.

Il primo requisito, ovvero il requisito di capitale SCR, rappresenta il capitale addizionale che l'impresa deve detenere a copertura di eventi inattesi che altrimenti andrebbero a danneggiare la solvibilità dell'impresa stessa. La nuova regolamentazione prudenziale è difatti costituita in modo da incentivare le assicuratrici di dotarsi di un ammontare sufficiente di capitale tale da consentire la copertura di tutti i rischi che incombono sul *business* assicurativo, tenendo conto di tutti gli eventi rischiosi²⁶ che rientrano all'interno dell'intervallo di probabilità del 99,5 per cento per un orizzonte temporale (*unwinding period*) di un anno.

In tal modo non vengono presi in considerazione gli accadimenti limitati, ovvero quelli aventi una probabilità non superiore allo 0,5 per cento. In altre parole, la riforma prudenziale della vigilanza ha una struttura tale da limitare la probabilità di accadimento del fallimento della compagnia a una volta ogni 200 anni²⁷.


²⁵ In particolare, si riferisce ai criteri IFRS 4 in riferimento ai contratti di assicurazione

²⁶ Per i rischi da considerare nella stima, la Commissione si richiama alla classificazione dall'International Actuarial Association (IAA), che include i rischi di underwriting, di credito, di mercato e operativi.

²⁷ In altri termini: 1 volta ogni 200 anni si traduce in una probabilità di 0,5 per cento.

Quanto espresso può essere definito anche con un altro indicatore, ovvero il VaR (*Value at Risk*)²⁸ dei fondi propri della compagnia assicurativa, che deve prendere in considerazione l'insieme di tutti i rischi quantificabili ai quali l'impresa risulta essere esposta in corso di esecuzione del proprio *business*.

Figura 4: L'alberatura dei rischi nel calcolo del Solvency Capital Requirement



Fonte: Riproduzione personale della struttura dei rischi stimati per il Solvency Capital Requirement

La figura 4 consente la visione dell'alberatura dei rischi che devono essere compresi all'interno del calcolo del requisito di capitale: per ogni fattore di rischio (rappresentati all'interno dell'alberatura come "Mercato", "Salute", "Default controparte", "Vita", "Danni") viene effettuato il calcolo di uno specifico SCR.

Tali valori, nella successiva fase del processo, vengono aggregati tenendo conto dell'effetto di diversificazione per macromoduli (tale passaggio, all'interno della rappresentazione riportata nella figura 4, è contrassegnata dal segno "α") al fine di conseguire il valore rappresentativo del SCR Base²⁹.

²⁸ Il VaR (Value at Risk) viene definito come la perdita massima che uno strumento finanziario (o un portafoglio di strumenti finanziari) può subire in uno specifico orizzonte temporale dato un certo intervallo di confidenza.

Come si osserva dalla figura soprastante, per giungere al valore complessivo del *Solvency Capital Requirement* (che successivamente è destinato al calcolo del *Solvency Ratio*³⁰) si effettua la somma tra SCR Base (valore rappresentativo dei maggiori rischi quantificabili) ed SCR Operativo (valore che invece va a rappresentare i rischi che non possono essere facilmente qualificati) al netto degli effetti delle azioni di attenuazione e mitigazione dei rischi assunti.

Da qui si evince che, nonostante le imprese assicurative siano sempre state predisposte a causa della natura dell'attività svolta alla gestione e alla valutazione del rischio, con la rivoluzione della cornice regolamentare e con l'introduzione del concetto di gestione del rischio come fulcro dell'attività assicurativa stessa, gli operatori del mercato si trovano a sottostare ad una stringente e rigorosa disciplina che operativamente si traduce in: “maggiori sono i rischi che decidono di coprire con le loro polizze, maggiore è il capitale di cui devono disporre”³¹.

Tornando all'argomento che ora ci preme di più trattare, ovvero il calcolo dei requisiti di gestione patrimoniale ed in particolare la misurazione del requisito di solvibilità, si specifica che le modalità che possono essere applicate allo scopo di conseguire il valore sottostante al SCR, in rispetto del presupposto della continuità aziendale, possono essere due:

1. la formula standard, che è un insieme di calcoli definiti direttamente dal legislatore europeo sulla base di valori medi osservati all'interno del comparto assicurativo, considerata quindi idoneamente applicabile a tutte le imprese europee;
2. la costituzione di un modello interno, totale o parziale, specificatamente costruito sulla base delle peculiarità della compagnia assicurativa che sceglie di applicarlo internamente, in quanto in grado di fornire una migliore rappresentazione del reale profilo di rischio dell'impresa.

L'esigenza di realizzare una più adeguata analisi del proprio profilo di rischio e conseguentemente di mettere in funzione un modello interno deve essere sostenuta da una concreta valutazione della differenza nell'applicazione di un modello specifico e l'utilizzo della formula standard: tale analisi trova fondatezza prevalentemente nel fatto che l'adozione di un specificatamente studiato impianto di valutazione del proprio profilo di rischio comporta un esborso di risorse sia economiche che di conoscenza e competenza umana non trascurabile per la compagnia, a confronto con un minimo onere previsto dall'utilizzo della formula standard.

$$Basic\ SCR = \sqrt{\sum_{i,j} Corr_{ij} \times SCR_i \times SCR_j} + SCR_{Intangible}$$

²⁹ La formula precisa di calcolo:

³⁰ Il *Solvency Ratio* è il coefficiente di solvibilità misura il livello di patrimonializzazione di un intermediario assicurativo, calcolato come rapporto tra il patrimonio di vigilanza e il totale delle attività ponderate per il rischio che si trovano all'interno del bilancio dell'intermediario stesso ad una certa data (Sole 24 Ore).

³¹ *Solvency II*: la nuova regolamentazione prudenziale del settore assicurativo, IVASS, 2016.

Tale scelta infatti è assoggettata all'approvazione e convalida da parte dell'Autorità di competenza una volta effettuato il controllo di conformità dei requisiti previsti a norma di legge³².

Tuttavia la normativa in sé tende ad incentivare le compagnie che si contraddistinguono a livello dimensionale e a livello di complessità gestionale ad applicare un proprio modello interno definendo dei requisiti patrimoniali maggiori per tutte coloro che scelgono di utilizzare la formula standard. In tal modo, da un lato il ricorso alla formula standard consente un processo di calcolo con un visibilmente minore dispendio di risorse umane, economiche e di tempo; d'altro canto concede un livello di stima dei costi previsionali³³ di minore accuratezza e precisione, fattore che incide negativamente sulla affidabilità del calcolo della probabilità di *default*.

Il secondo requisito patrimoniale che il pilastro in analisi introduce è il MCR, ovvero il *Minimum Capital Requirement*: viene inteso come il livello minimo di capitale detenuto dalla compagnia indispensabile per la continuazione dell'attività assicurativa; logicamente all'interno di una compagnia in cui si verifica una riduzione del capitale tale da raggiungere un livello sottostante al valore che rappresenta il MCR sorge immediata necessità di intervento da parte dell'Autorità. Tale necessità è giustificata dal fatto che la carenza delle risorse da parte della società rende il rischio da essa detenuto inaccettabile nei confronti dei contraenti, beneficiari ed assicurati.

In seguito all'intervento prudenziale eseguito da parte dell'Autorità di competenza sorge un'elevata probabilità di incorrere nella revoca dell'autorizzazione all'esercizio del *business* assicurativo.

A tal proposito si esprime l'art. 129 della Direttiva *Solvency II* co.1:

“Il requisito patrimoniale minimo è calcolato conformemente ai seguenti principi:

- a) è calcolato in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione;
- b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti e i beneficiari sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora alle imprese di assicurazione e di riassicurazione fosse consentito di continuare la propria attività;
- c) la funzione lineare di cui al paragrafo 2, utilizzata per calcolare il requisito patrimoniale minimo, è calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base

³² A tal proposito si esprime EIOPA in “Orientamenti sull'uso dei modelli interni”, disponibile in versione italiana su: https://eiopa.europa.eu/Publications/Guidelines/IM_Final_document_IT.pdf.

³³ Nell'ambito assicurativo nei costi previsionali rientrano i costi aggregati dei sinistri.

dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione con un livello di confidenza dell'85 % su un periodo di un anno;

d) il suo minimo assoluto è pari a:

- i. 200 000 EUR per le imprese di assicurazione non vita, comprese le imprese di assicurazione captive, salvo il caso in cui sia coperta la totalità o parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all'allegato I, parte A, nel qual caso non può essere inferiore a 3 200 000 EUR;
- ii. 200 000 EUR per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione captive;
- iii. 200 000 EUR per le imprese di riassicurazione, ad eccezione delle imprese di riassicurazione captive, per le quali il requisito patrimoniale minimo non può essere inferiore a 1 000 000 EUR;
- iv. la somma degli importi di cui ai punti i) e ii) per le imprese di assicurazione di cui all'articolo 73, paragrafo 5.”

Considerata l'importanza di questo requisito, l'articolo in questione prevede che esso venga revisionato da parte della compagnia stessa con una periodicità trimestrale ed il calcolo deve rispondere ai requisiti previsti a norma di legge: hanno molta importanza particolare accuratezza e chiarezza delle modalità di calcolo³⁴ in modo da consentire lo svolgimento di precise e profonde analisi da parte delle Autorità.

Il testo normativo dell'art. 138 (Direttiva *Solvency II*) prevede inoltre che la compagnia all'eventuale sorgere anche del minimo rischio di superare le soglie definite in merito al MCR ha il dovere di fornire tempestiva segnalazione del fatto alle Autorità di competenza ed, entro un mese, presentare un piano di finanziamento finalizzato a garantire il risanamento del capitale. In base all'art. 144 anche nel caso in cui l'Autorità, in seguito ad un'accurata analisi del piano di finanziamento, si esprimesse negativamente in merito, ritenendo carente l'adeguatezza o la fondatezza del documento presentato, la compagnia rischia il ritiro dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività assicurativa.

³⁴ La calibrato del valore MCR avviene sul valore a rischio dei fondi propri dell'impresa, con un livello di confidenza dell'85% su un periodo di 12 mesi e, normalmente, è compreso tra il 25% e il 45% del SCR.

1.3.2 Requisiti qualitativi: Secondo pilastro.

Il *pillar II*³⁵ raggruppa tutte le disposizioni relative alle misure che devono essere messe in atto da parte della compagnia al fine di garantire il monitoraggio della correttezza dello svolgimento operativo del meccanismo volto al mantenimento della solvibilità, definito all'interno del *pillar* precedente.

Anche all'interno di questo comparto di norme viene affrontata una diversa serie di tematiche, sebbene esse siano tutte correlate al concetto di controllo: in primo luogo la normativa affronta l'ambito del sistema di controllo interno ed integrato dell'impresa stessa, mediante introduzione dell'obbligo di costituzione all'interno della struttura organizzativa aziendale di una serie di funzioni (la *governance*, il *risk management* e il controllo interno dell'impresa) specificatamente incaricate di svolgere attività di monitoraggio del corretto ed efficiente funzionamento della complessiva realtà aziendale, attraverso una costante analisi della capacità della compagnia di far fronte ai rischi assunti e la valutazione dell'esposizione globale della società.

L'altro aspetto invece che rientra sotto la disciplina contenuta all'interno del pilastro in analisi è l'attività di vigilanza svolta da parte delle Autorità di Vigilanza, sia a livello europeo sia nazionale, ed è finalizzata al conseguimento della valutazione di carattere congiunto del livello di rischio assunto dalle imprese, della congruenza delle disponibilità di carattere finanziario e della qualità delle scelte precauzionali poste durante l'esercizio del *business*.

Nella prima parte del secondo pilastro la normativa desidera incentivare la diffusione ed il consolidamento della visione prudenziale e della percezione del rischio all'interno delle singole culture aziendali; tale scopo viene perseguito mediante l'imposizione alle imprese di dotarsi di una serie di funzioni che fungano da supporto alla complessiva attività di gestione societaria, tali da consentire il completo presidio del livello di rischiosità detenuto dalla compagnia:

3. il sistema di *Governance* e la funzione di *Risk Management* (art. 41);
4. il sistema di controllo interno (art. 46) e gestione dei rischi (art. 44);
5. *Internal Audit* (art. 47);
6. Funzione *Actuarial* (art. 48);

Le specifiche funzioni, espressamente previste dalla normativa, saranno approfondite singolarmente all'interno del secondo capitolo di questo elaborato. Si desidera in questa sede

³⁵ Il secondo pilastro è composto dagli artt. da 27 al 49 della Direttiva *Solvency II*.

fornire una visione complessiva degli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo mediante questa scelta legislativa.

Difatti, nell'ottica di introdurre la visione prudenziale nelle imprese assicurative di tutti gli Stati membri, il legislatore ha voluto ricorrere alla definizione di un efficiente ed efficace sistema di controlli interni³⁶, in modo tale da supportare le imprese nella complessa gestione della rischiosità alla quale risultano chiaramente esposte: dunque in tal modo il legislatore vuole guidare le imprese verso una sana e prudente amministrazione dell'attività, aspetto fondamentale per la continuità aziendale di tutte le compagnie esistenti sul mercato assicurativo.

Tuttavia il *pillar II* non va inteso come una parte autonoma della normativa, anche se va ad affrontare aspetti prettamente qualitativi dell'attività gestionale delle compagnie: più precisamente la serie di articoli che esso raggruppa possono essere definiti come parte integrante di quanto stabilito dal pilastro precedente.

Si esplicita la stessa normativa in merito, stabilendo che “taluni rischi possono essere affrontati correttamente solo tramite requisiti di *governance*, anziché tramite i requisiti quantitativi riflessi nel requisito patrimoniale di solvibilità. Un sistema di *governance* efficace è pertanto essenziale per la gestione adeguata dell'impresa di assicurazione e per il sistema di regolamentazione.”³⁷

L'utilizzo di questo approccio consente di effettuare una maggiormente approfondita analisi delle singole realtà consentendo di realizzare una mirata attività di valutazione e gestione di un più ampio ventaglio di rischi.

Da qui diventano logici i motivi di tanto rilievo dato alla funzione di *Risk Management*: se correttamente integrata all'interno del contesto manageriale, assume il ruolo del principale coordinatore sia del sistema di controllo e gestione dei rischi interni e sia delle relazioni che la compagnia ha il dovere di intrattenere con le Autorità di vigilanza, col fine ultimo di ottenere un visibile rafforzamento della complessiva struttura di *corporate governance*.

Infatti per quanto riguarda il secondo insieme di articoli rientranti nel perimetro del *pillar* in analisi, la normativa va a regolamentare lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte dell'Autorità incaricata.

³⁶ L'art. 44, co.1 della direttiva *Solvency II* stabilisce che “Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di un sistema efficace di gestione dei rischi, che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessarie per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali sono o potrebbero essere esposte e le relative interdipendenze.”

³⁷ Parte introduttiva della Direttiva *Solvency II*, Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione Europea.

Il legislatore europeo prevede che le Autorità dei singoli stati dispongano di tutto il potere necessario per garantire la corretta applicazione delle disposizioni normative.

A tal proposito l'art. 34 stabilisce nel secondo comma:

“Le autorità di vigilanza hanno il potere di adottare qualsiasi misura necessaria, laddove appropriato anche di natura amministrativa o finanziaria, nei confronti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e dei membri dei loro organi amministrativi, direttivi o di vigilanza.”

In rispetto di ciò, l'Autorità di competenza nazionale detiene sia il potere impositivo sia quello di verifica del corretto adempimento delle disposizioni imposte da parte delle compagnie. In tale contesto infatti i singoli Istituti di vigilanza assumono il ruolo di guida per gli operatori dei mercati assicurativi durante il loro cammino verso il consolidamento della rinnovata architettura di *corporate governance*. L'importanza di questo compito deriva dal fatto che le sostanziali soluzioni che le Autorità dei singoli Stati membri devono fornire alle compagnie contengono delle indicazioni tali che successivamente possono essere sviluppate all'interno delle specifiche realtà aziendali nel rispetto delle specifiche peculiarità, al fine di conseguire massima efficienza in fase di adeguamento e di consolidamento delle modifiche apportate in fase di riforma. La complessità della riforma ha causato non poche difficoltà nelle compagnie rientranti nel perimetro di applicazione normativa, rendendo in questo contesto fondamentale che le imprese vengano specificatamente seguite dalle Autorità; ciò per consentire agli operatori di avere un riscontro e un supporto in particolare negli argomenti normativi causanti maggiore incertezza.

Importante è specificare che questa fase di supervisione consente un comune vantaggio: entrambe le controparti ottengono una stima dell'adeguatezza delle decisioni prese in riferimento ai cambiamenti da apportare all'interno delle singole realtà.

1.3.3 Requisiti informativi: Terzo pilastro.

Lo scopo di questo pilastro³⁸ risiede nella volontà del regolatore di garantire a livello settoriale un congruo livello di trasparenza, tale da incrementare l'efficienza ed efficacia del funzionamento del mercato stesso.

³⁸ Gli articoli che rientrano all'interno del terzo pilastro sono l'art. 35 e gli artt. dal 50 al 55.

Questo scopo viene perseguito mediante la definizione dei canali informativi e di comunicazione che le compagnie devono mettere in atto sia internamente sia, distintamente, verso gli Istituti di vigilanza ed il mercato assicurativo nel suo complesso.

In particolare quest'ultima tipologia di canale comunicativo ha lo scopo di garantire a tutti i soggetti interessati una dettagliata e veritiera presentazione della posizione finanziaria della compagnia, tenendo conto della diversità nelle esigenze di tutti i vari gruppi di stakeholder tutelati (da un lato i contraenti, gli assicurati ed i beneficiari dei prodotti assicurativi; gli azionisti dall'altro). Tale disciplina trova la fonte della propria logica nel fatto che la comunicazione di informazioni *price-sensitive* è un indiscusso diritto detenuto dal mercato che, tuttavia, nel contempo va equilibrato con la probabilità che si manifestino interpretazioni errate dei dati tecnici causando alterazione degli andamenti dei mercati azionari (motivo per il quale viene stabilito che tutta la documentazione societaria prodotta verso il mercato e verso le Autorità deve rispettare i principi di materialità e proporzionalità dell'informativa ed inoltre il complessivo mix di informazioni da produrre deve essere composto sia da elementi quantitativi sia da quelli qualitativi, al fine di consentire una rappresentazione il più completa possibile).

La documentazione che viene prevista dal terzo capitolo si struttura come da sottostante elenco:

- la relazione periodica per l'Autorità di vigilanza (*Regular Supervisory Reporting – RSR*);
- il rapporto sulla solvibilità e la situazione finanziaria (*Solvency and Financial Condition Report – SFCR*), documento avente destinato al mercato e avente frequenza annuale;
- un set di report quantitativi (*Quantitative Reporting Templates – QRT*) destinati principalmente all'Autorità di vigilanza e aventi frequenza trimestrale/annuale.

Mentre le prime due tipologie di report comprendono informazioni in merito all'andamento del *business* nel suo complesso e delle *performance* sostenute e perseguite, il sistema di *governance*, *risk management*, dati di bilancio e gestione del capitale, l'insieme dei QRT fornisce un ulteriore dettaglio in merito agli aspetti finanziari e di solvibilità delle società assicurative.

Infatti, in merito alla regolamentazione del “*Regular Supervisory Report*” si esprime l'art. 35³⁹: la documentazione che compone il report RSR è finalizzato a trasmettere all'Istituto di

³⁹ Art. 35, co.1 si esprime:

“Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di presentare alle autorità di vigilanza le informazioni necessarie ai fini di vigilanza. Tali informazioni includono quanto meno le informazioni necessarie per l'attuazione delle seguenti funzioni nell'ambito della procedura di cui all'articolo 36:

vigilanza di competenza tutta l'informativa, con appropriati dettaglio e chiarezza di dati in esso riportati, funzionali allo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio dello stato di salute della compagnia. Nel dettaglio, la normativa prevede che il contenuto del suddetto documento debba attenersi a seguente insieme di informazioni:

1. la definizione del *business* svolto;
2. il sistema di *governance* messo in atto da parte della compagnia;
3. la descrizione dei rischi assunti ed il correlato sistema di gestione;
4. le metodologie di valutazione della propria solvibilità, in relazione agli attivi e passivi detenuti;
5. la struttura patrimoniale e il fabbisogno di capitali;
6. le modalità di gestione dei capitali.

L'ammontare di dati ed informazioni richiesti a norma di legge nel suddetto report comprende sia elementi di natura puramente quantitativa sia quelli qualitativi; inoltre, in aggiunta ai dati attuali, devono essere documentate anche le serie storiche ed elementi prospettici di produzione interna, con le corrispettive ipotesi di stima poste alla base di queste ultime.

Le compagnie assicurative hanno il dovere di presentare la relazione RSR in diverse casistiche:

- I. con tempistica annuale, come espressamente previsto dalla normativa;
- II. all'accadimento di particolari eventi che richiedono chiarimenti in merito alla posizione di solvibilità della compagnia;
- III. all'apertura di indagini o inchieste sulla situazione della compagnia.

In riferimento, invece, alle comunicazioni destinate al pubblico/mercato subentrano gli artt. dal 50 al 55, i quali prevedono l'emissione del *Solvency and Financial Condition Report* (SFCR), ossia la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria delle compagnie. Nello specifico, tali articoli dettano la disciplina in riferimento alle informazioni che, nei confronti del mercato, le compagnie devono produrre sulla loro operatività a livello di *governance* e di *risk management* riguardo il mantenimento di solvibilità o, nel caso ne sorga la necessità, in merito alle informazioni motivanti delle eventuali mancanze nell'adempimento ai requisiti patrimoniali previsti.

Anche in questo caso il documento è di produzione annuale ed è soggetto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, successivamente alla sua revisione da parte degli organi

-
- valutare il sistema di *governance* adottato dalle imprese, l'attività che esse esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposte e i sistemi di gestione dei rischi, nonché la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale;
 - adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall'esercizio dei loro diritti e obblighi di vigilanza.”

preposti alla vigilanza interna. In assenza di richieste straordinarie, il documento in questione deve essere composto da:

- a) una descrizione dell'attività e dei risultati dell'impresa;
- b) una descrizione del sistema di *governance* e una valutazione della sua adeguatezza rispetto al profilo di rischio dell'impresa;
- c) una descrizione, effettuata separatamente per ciascuna categoria di rischio, dell'esposizione al rischio, delle concentrazioni di rischio, dell'attenuazione del rischio e della sensibilità al rischio;
- d) una descrizione, effettuata separatamente per le attività, le riserve tecniche e le altre passività, delle basi e dei metodi utilizzati per la loro valutazione, nonché la spiegazione di eventuali differenze rilevanti rispetto alle basi e ai metodi utilizzati per la loro valutazione nel bilancio;
- e) una descrizione della gestione del capitale, che includa almeno: la struttura, l'importo e la qualità dei fondi propri; i valori del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo; le informazioni che consentano la comprensione delle principali differenze tra le ipotesi sottostanti la formula standard e quelle di qualsiasi modello interno utilizzato dall'impresa per il calcolo del suo requisito patrimoniale di solvibilità⁴⁰.

L'ammontare di informazioni richieste ha costretto le compagnie di assicurazione e riassicurazione di definire all'interno della propria struttura organizzativa interna funzioni e strumenti necessari per garantire una produzione informativa appropriata ed affidabile, in rispetto delle tempistiche previste dal regolatore. Al fine di conseguire tale obiettivo, le compagnie hanno dovuto costituire un approccio integrato a *Solvency II*, sfruttando le sinergie tra il primo e il secondo pilastro.

1.3.4. Interazioni tra i pilastri

I numerosi studi, svolti negli anni successivi alla principale crisi finanziaria dei nostri tempi e volti ad identificare i punti di debolezza che hanno portato l'intera l'economia mondiale ad incrinarsi, hanno portato a galla due principali risultati.

In primo luogo si è confermato che, nelle situazioni di reale crisi, la capacità di gestione della qualità del capitale svolge la funzione di prima linea di difesa nella fase di assorbimento

⁴⁰ Art. 51, co. 1 della Direttiva Solvency II.

delle perdite, consentendo di conseguenza di limitare nettamente la probabilità di fallimento delle compagnie. In secondo luogo, la capacità di realizzare una corretta gestione del capitale, presa da sola, risulta essere una protezione non sufficiente per garantire la salvaguardia del benessere delle compagnie; essa deve essere quindi integrata con un operato aziendale basato su una visione prudentiale.

Come già precedentemente accennato, l'efficacia di tale visione dipende da quanto essa è diffusa e radicata all'interno di tutti i livelli della struttura societaria.

I risultati emersi da queste ricerche sono stati operativamente tradotti all'interno della nuova normativa assicurativa, che contraddistingue *Solvency II* dalle regolamentazioni precedentemente in vigore: ovvero un'architettura avente base sui tre pilastri.

Come già illustrato, il primo pilastro è dedicato alle metodologie volte alla valutazione della capacità delle singole compagnie a mettere in atto sia una corretta gestione del capitale sia il mantenimento dei livelli qualitativi delle proprie risorse.

All'interno del secondo pilastro si trova la risposta alla crescente necessità di ristrutturare il perimetro d'azione e il ruolo del *Risk Management*, con l'integrazione di ulteriori funzioni interne preposte a garantire la correttezza della complessiva attività aziendale. Entrambi i pilastri contribuiscono a fornire alle compagnie assicurative gli strumenti funzionali alla strutturazione di un sistema *risk sensitive* – con l'estensione della valutazione interna non meramente ai rischi interni e quantificabili, ma anche a quelli esterni e non quantificabili – concetto basilare della normativa *Solvency II* che si sviluppò nell'interdipendenza di tutti i tre pilastri operanti contemporaneamente.

Da qui si evince che il regolatore non desidera solamente motivare le imprese a dotarsi di un'adeguata struttura per la gestione dei requisiti patrimoniali, volti a garantire la capacità delle compagnie a far fronte alle situazioni di rischio, ma vuole spingere le compagnie ad un più ampio piano di sviluppo al proprio interno della sensibilità al concetto del rischio.

In quest'ottica diventa chiara l'esistente interconnessione tra tutti i tre pilastri che si incardinano in un unico sistema interno di vigilanza⁴¹ definito in base ad un approccio orientato al rischio (*risk based*) e che non ha lo scopo solo di dare direttive in merito alla gestione del capitale ma ha un fine molto più esteso: quello della diffusione delle *best practice*, ovvero portare la compagnia in condizioni da dover svolgere approfondite analisi delle condizioni e delle circostanze in cui essa muove il proprio *business* e di conseguenza anche

⁴¹ Carolyn Dittmeier, "La governance dei rischi: un riferimento per gli organi e le funzioni di governo e controllo", 2015.

entrare in possesso di una visione più concreta del mercato e delle proprie capacità. In tal modo il legislatore consente alle compagnie di accedere autonomamente ad un vasto ammontare di elementi funzionali a permettere delle scelte strategiche e decisionali più consapevoli e, conseguentemente, volte a rendere efficiente il funzionamento del mercato assicurativo a livello europeo.

1.4 Differenze e analogie: Solvency II vs. Basilea II

Con quanto fino a qui illustrato in merito agli obiettivi perseguiti dal legislatore europeo all'interno del settore assicurativo, è interessante effettuare un confronto con ciò che viene invece previsto dalla normativa europea in merito al comparto bancario. Si potrebbe affermare che questa curiosità nasca a partire da due principali aspetti: in primo luogo entrambi i settori seguono una forte corrente finanziaria; in secondo luogo gli ultimi anni hanno mostrato una sempre maggiore convergenza tra le realtà bancarie e quelle assicurative. In particolare quest'ultimo aspetto, rappresentato da una sempre maggiore diffusione del fenomeno di "bancassicurazione"⁴² all'interno del mercato assicurativo, fa emergere la necessità di sviluppare le normative di questi due settori con una filosofia comune.

Difatti prendendo in analisi i testi normativi si evince facilmente che vi è presente una serie di rilevanti similitudini tra quanto riportato per il settore assicurativo e quanto riportato per il settore bancario in Basilea II.

In particolare, oltre alla similitudine della struttura normativa della Direttiva bancaria – entrambe si sviluppano sulla base di tre pilastri – il legislatore europeo mediante le Direttive *Solvency II* e *Basilea II* desidera realizzare alcuni chiari obiettivi comuni:

1. la definizione di una nuova tipologia di rapporto tra le Autorità di vigilanza e le entità che rientrano nel perimetro di loro competenza. Viene abbandonato il precedentemente esistente rapporto di carattere unidirezionale e viene instaurata una costante comunicazione tra le singole imprese assicurative e bancarie coi i rispettivi organi di vigilanza. Mediante questa scelta il legislatore persegue sia l'obiettivo di responsabilizzare le compagnie nello svolgimento delle attività di valutazione e di monitoraggio dei rischio correlati alle corrispettive attività, sia nel contempo l'obiettivo di consentire agli Istituti di Vigilanza di accedere ad un database di informazioni funzionale alla realizzazione di attente analisi in merito

⁴² Il termine "bancassicurazione" rappresenta l'attività di vendita dei prodotti assicurativi, in particolare quelli relativi al ramo vita, mediante gli sportelli bancari.

all'andamento del complessivo mercato. All'interno di questo contesto le singole imprese abbandonano il ruolo passivo che fino a quel momento ricoprivano rispetto alle normative, diventando soggetti attivi all'interno di un intreccio di comunicazioni e confronti direttamente con gli organi preposti alla vigilanza di due settori;

2. al centro di entrambe le normative si posiziona il sistema di controllo interno. Va considerato che il concetto del controllo interno nelle compagnie trova le sue radici già negli anni Ottanta e vede la sua evoluzione in linea con l'accrescimento dell'importanza dedicatagli, per giungere alla odierna visione di vigilanza prudenziale (elemento che fortemente accomuna la normativa sia nel comparto assicurativo sia in quello bancario⁴³). La dimostrazione di tale concetto risiede nella tendenza di entrambe le normative a guidare le imprese mediante chiare disposizioni verso l'applicazione dei modelli interni funzionali al calcolo dei requisiti di capitale e alla gestione interna del rischio;
3. il modello interno di gestione dei rischi, ovvero la predisposizione di entrambe le normative allo stabilire che l'adeguatezza della modalità di gestione interna della rischiosità assunta mediante lo svolgimento delle corrispettive attività dipenda dalla ponderazione del sistema stesso in relazione alla dimensione e alla complessità, oltre che alla natura del *business*, della compagnia in questione, indipendentemente se essa sia di carattere assicurativo o bancario.
4. la formalizzazione della funzione di *Risk Management* e l'importanza della *governance*, ovvero la rilevanza dedicata all'integrazione nella struttura organizzativa interna della compagnia della funzione di *Risk Management* così come anche l'importanza data alla fase di rafforzamento del complessivo meccanismo di *corporate governance* (gli aspetti disciplinati all'interno di entrambe le normative dal secondo pilastro).

Tuttavia, nonostante queste notevoli similitudini, vi sono anche numerosi punti di differenza relativi in particolare alla distinta tipologia di *business* che contraddistingue il settore assicurativo da quello bancario: un aspetto che si rispecchia nella esistente differenza dei principi alla base dei sistemi di vigilanza regolamentativi dalle due Direttive.

Si osserva che da un lato la normativa bancaria è indirizzata a rafforzare la solidità e stabilità del comparto bancario a livello internazionale, mettendo alla base della

⁴³ Vincenzini M., Santoboni F., *I progetti di riforma della vigilanza nel sistema finanziario: i "suggerimenti organizzativi" di Basilea 2 e Solvency II*, in *Mondo Bancario* n.2, marzo-aprile, 2005.

regolamentazione la rilevanza del concetto di consapevolezza di operare all'interno di un settore contraddistinto da molte altre realtà e quindi dall'interdipendenza tra gli operatori (a differenza di *Solvency II* che invece ha come scopo principale quello di garantire la tutela di tutto l'insieme degli consumatori dei prodotti assicurativi – contraenti, beneficiari, assicurati – dal rischio di maggiore impatto, ovvero il default della compagnia stessa).

All'interno di questo contesto si può affermare che mentre la normativa assicurativa comprende tutte le compagnie del settore all'interno del proprio perimetro di applicazione, la normativa del settore bancario invece coinvolge in particolare le entità bancarie di carattere internazionale.

Tale diversità si riscontra con particolare chiarezza all'interno del *pillar* destinato a disciplinare, in entrambe le normative, le distinte tipologie di rischio da valutare in vista del calcolo dei requisiti quantitativi prendendo in considerazione un *range* di rischi differenti, proprio a causa della diversità del *business*. A titolo esemplificativo basta considerare che all'interno di Basilea II viene disciplinato il rischio d'insolvenza della controparte connesso al rischio di credito; questa tipologia di rischio strettamente di carattere bancario trova ben poco riscontro nell'attività assicurativa: infatti le compagnie di assicurazione tendono ad effettuare investimenti a bassa rischiosità e con netta preferenza per le attività svolte da parte dei fondi specializzati, al fine di garantirsi un valido livello di diversificazione; inoltre all'interno del *business* assicurativo l'attività di credito riveste una parte prevalentemente ristretta rispetto alla complessiva mole di *business*.

Una seconda casistica, che conferma quanto espresso prima, è il rischio di mercato: nonostante trattasi di un rischio comune sia al settore assicurativo sia a quello bancario, le due Direttive lo disciplinano in modo nettamente distinto. Basilea II, a differenza di *Solvency II*, lo riveste con una definizione prettamente bancaria in quanto si riferisce all'andamento del portafoglio di negoziazione, di cui non vi è riscontro invece in riferimento al settore assicurativo.

Un'ulteriore differenza di approccio esistente tra le direttive in analisi, risiede nella differente visione con cui viene gestito tutto l'insieme dei rischi: mentre Basilea II prevalentemente gestisce quelli relativi al lato degli attivi delle banche, *Solvency II* per il settore assicurativo coinvolge nella valutazione anche una serie di rischi connessi alla gestione delle

passività, come ad esempio il rischio di insufficienza delle riserve, il rischio di sottoscrizione, il rischio di riassicurazione⁴⁴.

Conseguentemente, *Solvency II* segue la tendenza di promuovere la diversificazione della rischiosità e la valutazione qualitativa dell'adeguatezza degli *assets* e delle *liabilities* con una visione maggiormente economica, a differenza dell'approccio prudenziale applicato all'interno del settore bancario, il quale si focalizza solamente sulla valutazione quantitativa degli *assets*.

Infine, l'ultima differenza che si vuole presentare in questo elaborato riguarda l'impostazione del sistema di vigilanza prudenziale che entrambe le normative introducono all'interno dei corrispettivi settori: dal lato *Solvency II* troviamo il già precedentemente illustrato sistema di tipo *principle based*, il quale ripone una grossa responsabilità in capo alle imprese stesse rientranti nel perimetro di applicazione della normativa, a differenza del sistema di Basilea II che mantiene ancora parzialmente una visione *rule based*. Tale distinzione nella natura dei sistemi di vigilanza si traduce con un incremento di flessibilità nella gestione del proprio profilo di rischio per le compagnie assicurative (a titolo esemplificativo è sufficiente tenere conto della possibilità data agli operatori da parte del legislatore europeo di fare ricorso al modello interno), mentre Basilea II contiene una regolamentazione molto più delineata, stringente e specifica⁴⁵.

Tutto l'insieme delle differenze, sia quelle citate in questa sede sia quelle che si potrebbero identificare con lo svolgimento di un'analisi più tecnica, porta studiosi dell'attuale quadro normativo alla percezione che *Solvency II* risulti essere una normativa più completa rispetto a Basilea II⁴⁶, in quanto incorpora molto più ampiamente il concetto del rischio.

A tal propositivo la ricerca svolta da parte di *University of St.Gallen* sottolinea che all'interno di Basilea vengono coinvolti scenari basati su un arco temporale di giorni, mentre la normativa assicurativa mette in atto scenari aventi *range* di rischiosità con riferimento a 200 anni.

Per concludere, le carenze che sono state identificate all'interno della regolamentazione bancaria in seguito all'emanazione di *Solvency II*, sono tuttavia in fase di revisione con l'avvio

⁴⁴ L'eccezione a questo aspetto si trova nella modalità di gestione dei rischi operativi che, sia nel mondo bancario che nell'assicurativo, vengono trattati separatamente da tutto il restante insieme dei rischi a causa della loro problematica valutazione e quantificazione.

⁴⁵ CRO FORUM, *Internal Model Admissibility*, 2009.

⁴⁶ "Basel III versus Solvency II: an analysis of regulatory consistency under the new capital standards", University of St.Gallen, Daniela Laas e Caroline Franziska Siegel, aprile 2016.

del progetto Basilea III, al fine di realizzare un allineamento intersettoriale delle regolamentazioni dei due settori.

CAPITOLO II

EIOPA ED IL II° PILASTRO SOLVENCY II: VIGILANZA PRUDENZIALE NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEI RISCHI

“Una valida struttura di *Governance* è un prerequisito necessario per una efficiente difesa della solvibilità. Alcuni rischi possono essere affrontati solo tramite l'apparato di *Governance*, altri anche tramite l'imposizione di requisiti quantitativi di capitale”⁴⁷.

2.1 Gli obiettivi perseguiti dalle disposizioni previste nel secondo pilastro Solvency II

La consapevolezza della sempre più lampante necessità di intervento a livello regolamentativo dei principali settori coinvolti nel funzionamento del mercato finanziario, alla luce delle conseguenze generate dalle crisi finanziarie, ha portato le Autorità in questi ultimi decenni a dedicare la massima attenzione allo studio e alla progettazione di interventi mirati da sviluppare e degli impatti che essi presumibilmente andrebbero a generare negli ambiti in cui tale esigenza reclama un'allarmante urgenza.

Infatti gli innumerevoli e non trascurabili mutamenti sorti in questo arco temporale all'interno di un generale insieme di settori finanziari hanno fortemente condizionato la situazione economica mondiale: i danni che il comparto finanziario ha subito non si limitano solamente ai settori direttamente connessi alla mera attività finanziaria, ma anche ai comparti che presentano una stretta correlazione, come ad esempio il settore assicurativo.

Sufficiente è ricordare che nel non troppo lontano 2008, dopo la bufera vissuta dal comparto bancario e a poco tempo di distanza, toccò anche quello assicurativo subire la tempesta. La prima ad andare in crisi fu l'americana Aig, seguita da Swiss Re e dai due giganti tedeschi Munich Re e Allianz⁴⁸. Le compagnie elencate tuttavia sono solo una piccola parte degli operatori che in quel lasso di tempo dichiararono ufficialmente di trovarsi in una grave situazione di crisi.

⁴⁷ Solvency II: Explanatory Memorandum 11978/07, sezione 5.

⁴⁸ La Repubblica, “*Le assicurazioni italiane meglio delle europee*”, 20 ottobre 2008.

Disponibile su: <http://www.repubblica.it/2008/10/sezioni/economia/caso-20ott/caso-28ott/caso-28ott.html>

Gli eventi ben conosciuti che popolarono le pagine di tutti i giornali di quel tempo e le conseguenze successivamente subite da tutti gli operatori economici, e non solo, hanno portato l'attenzione della Commissione europea sul sempre più crescente bisogno di apportare una radicale ristrutturazione della regolamentazione esistente fino a quel momento.

In seguito a numerose analisi svolte dagli studiosi di economia, è emerso chiaramente che una delle fonti di maggiore rilievo che hanno portato al mutamento delle dinamiche nel settore dominato dalle compagnie assicurative è il basso livello qualitativo nello svolgimento della gestione societaria da parte degli operatori stessi.

Considerando che tale negativo aspetto non ha impatto meramente sulle compagnie coinvolte ma anche sul mercato complessivo delle assicurazioni, come altresì sul settore degli intermediari assicurativi, il regolatore ha dato l'avvio all'analisi e alla definizione di un strutturato sistema di tutela finalizzato alla salvaguardia del corretto funzionamento del mercato e dei clienti stessi.

Diventa chiaro il motivo della massima importanza dedicata durante il corso dei lavori indirizzati alla nascita di *Solvency II* agli aspetti come la *governance* aziendale e la struttura interna dedicata alla gestione e al monitoraggio dei rischi. Sostanzialmente, si potrebbe affermare che sono proprio questi fattori a definire la visione alla base del meccanismo ad elevata sensibilità ed integrazione del concetto di rischiosità delineato dalla Direttiva *Solvency II*, la quale attribuisce i doveri e responsabilità di identificare, monitorare e gestire i rischi in capo al *Top Management* aziendale.

In altre parole quindi si potrebbe affermare che quanto previsto dal complesso di regole contenute all'interno dell'architettura della normativa *Solvency* ambisce non solo alla mera quantificazione dei rischi, ma ad uno scopo di portata di maggiore: ovvero l'incremento dell'efficienza ed efficacia nella gestione societaria di tutte le operatrici del settore assicurativo⁴⁹.

⁴⁹ L'art 41 "Requisiti generali in materia di *governance*":

1. Gli Stati membri richiedono a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione di dotarsi di un sistema efficace di *governance*, che consenta una gestione sana e prudente dell'attività.

Tale sistema comprende quanto meno una struttura organizzativa trasparente adeguata, con una chiara ripartizione e un'appropriata separazione delle responsabilità ed un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni. Esso include l'osservanza dei requisiti stabiliti agli articoli da 42 a 49.

Il sistema di *governance* è soggetto ad un riesame interno periodico.

2. Il sistema di *governance* è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle operazioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di politiche scritte in relazione quanto meno alla gestione del rischio, al controllo interno, all'audit interno e, laddove rilevante, all'esternalizzazione. Esse garantiscono che tali politiche siano attuate.

A tal proposito l'art. 41 della Direttiva Solvency II richiede nel suo complesso:

- alle imprese di dotarsi di un sistema efficace di *governance*, proporzionato alla natura, dimensioni e complessità delle attività, che consenta una gestione sana e prudente;
- alle autorità di vigilanza di dotarsi di mezzi e metodi di analisi appropriati per valutare l'adeguatezza del sistema di *governance* rispetto al profilo di rischio dell'impresa;
- agli Stati membri di assicurare che le autorità di vigilanza abbiano i poteri necessari per richiedere che il sistema di *governance* sia rafforzato nel caso in cui emergano profili di criticità.

In riferimento al primo punto del soprastante elenco, l'importanza data alla regolamentazione ed al rinnovamento del concetto di governo societario rappresenta la volontà del legislatore di fornire alle compagnie una gamma di strumenti funzionali al fine di consentirgli una cosciente gestione dell'impresa, dando dei ruoli cruciali alle funzioni coinvolte nella struttura della *Governance* aziendale e delle linee guida per la definizione dell'organizzazione interna dell'impresa evidenziando gli elementi basilari su cui costruire un consistente impianto a supporto della difesa della solvibilità.

All'interno dell'architettura normativa *Solvency II*, quanto precedentemente esposto è posizionato in particolare nella parte dedicata al secondo pilastro; il quale presenta una duplice azione:

1. la prima parte dedicata alla regolamentazione che concerne la *governance*, il *risk management* e il controllo interno dell'impresa;
2. la seconda parte invece è volta a disciplinare le attività, gli strumenti e i poteri concessi alle Autorità di vigilanza.

In particolare ora si andranno ad analizzare il volere e le ragioni che hanno spinto il legislatore alla predisposizione del suddetto pilastro all'interno della struttura normativa:

Tali politiche scritte sono riesaminate per lo meno una volta all'anno. Esse sono soggette all'approvazione preliminare dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e sono adattate in vista di qualsiasi variazione significativa del sistema o del settore interessato.

4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione adottano misure ragionevoli atte a garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività, tra cui l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine le imprese in questione utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati.

⁵ Le autorità di vigilanza dispongono di mezzi, metodi e poteri appropriati per verificare il sistema di *governance* delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e per valutare i rischi emergenti individuati da tali imprese che potrebbero influire sulla loro solidità finanziaria.

Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza siano dotate dei poteri necessari per esigere che il sistema di *governance* sia migliorato e rafforzato per assicurare l'osservanza dei requisiti di cui agli articoli da 42 a 49.

- La necessità di introdurre in modo chiaro e ben definito una visione prudenziale di carattere *risk based*, che vede come basilari la valutazione del management e i requisiti del *risk management*;
- La necessità di integrare il modello di valutazione dei rischi quantificabili, e quindi strettamente correlati al calcolo dei requisiti di capitale, trattati con particolare dettaglio all'interno del primo pilastro – ma non sufficiente per una valutazione effettivamente esaustiva della posizione di rischiosità della compagnia in quanto non comprensivo della restante quota dei rischi assunti – con dei meccanismi di stima di tutti quei rischi che per la loro natura risultano difficilmente o solo parzialmente quantificabili, instaurando a tal fine all'interno delle compagnie un formalizzato e valido sistema di gestione di questa categoria di rischi⁵⁰.

Il rilievo che viene dedicato ai suddetti aspetti è rappresentato dal fatto che la normativa prevede per ogni compagnia la richiesta di dotarsi di una trasparente struttura organizzativa e procedurale che preveda: l'assegnazione formalizzata e separata di ruoli e responsabilità tra le funzioni e gli organi societari, un chiaramente definito sistema di transazione delle informazioni interne, la definizione e applicazione di una serie di politiche interne.

In base a quanto esposto finora, si può affermare che il primo obiettivo dell'introduzione del secondo pilastro all'interno della struttura normativa studiata è quello di fornire un'incentivazione per le compagnie all'utilizzo delle più efficienti ed efficaci metodologie di *risk management*, realizzando in tal modo una concreta attività di analisi e una continua osservazione del livello di rischio detenuto.

In merito alla seconda parte di cui si accennava all'inizio del capitolo, che compone il pilastro in questione, si riporta come essa sia comprensiva delle norme dedicate a garantire una chiara definizione del ruolo che l'Autorità di vigilanza ricopre all'interno del mercato di riferimento, dando visione degli strumenti e dei poteri ad essa assegnati.

L'art. 27 della Direttiva *Solvency II* stabilisce che il principale obiettivo che il regolatore persegue definendo le disposizioni degli articoli a seguire è quello di garantire il presidio e la

⁵⁰ L'art. 1 si esprime in merito: “Gli strumenti di vigilanza prudenziale, espressi essenzialmente in termini di adeguati accantonamenti tecnici a fronte degli impegni assunti verso gli assicurati, di attivi idonei e sufficienti alla copertura di tali impegni e di requisiti patrimoniali minimi per fronteggiare i rischi, calcolati in via semplificata, non sono in grado da soli di assicurare uno sviluppo equilibrato dell'impresa che tali strumenti prudenziali di tipo quantitativo siano affiancati da requisiti qualitativi di gestione che assicurino un'adeguata *governante* ed efficienti sistemi di controllo interno e di individuazione, valutazione e controllo dei rischi.”

Circolare N. 577/D del 30 dicembre 2005, Oggetto: Disposizioni in materia di sistema dei controlli interni e gestione dei rischi.

Abrogata dall'art. 39 del regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008.

tutela degli interessi dei contraenti⁵¹ e dei beneficiari, nel contempo portando avanti l'obiettivo generale volto al perseguimento della stabilità del mercato, in particolare all'emergere di circostanze di emergenza.

Le specifiche indicazioni e i principi in merito all'esercizio dell'attività di vigilanza da parte delle Autorità sono contenute negli articoli successivi:

1. la vigilanza è fondata su un metodo prospettico e basato sul rischio ed include la verifica continua del corretto esercizio dell'attività di assicurazione o di riassicurazione e dell'osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
2. la vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, in particolare, comprende un'opportuna combinazione di attività cartolari e ispezioni in loco;
3. gli Stati membri garantiscono che i requisiti stabiliti nella direttiva siano applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
4. la Commissione si adopera affinché le misure di attuazione tengano in considerazione il principio di proporzionalità, garantendo in tal modo l'applicazione proporzionale della direttiva, in particolare alle imprese assicurative di piccole dimensioni.⁵²

Alla base del nuovo sistema di vigilanza viene definita una serie di indicazioni di carattere *principle based* che prevedono e stabiliscono una serie di requisiti minimi e obiettivi che si integrano all'interno di ampio margine di autonomia lasciato alle singole compagnie.

In tal modo viene data libertà alle imprese di autodeterminazione dei propri modelli gestionali, funzionali all'adempimento delle richieste normative nel rispetto delle singole peculiarità che contraddistinguono ciascun operatore del settore dagli altri.

Il principale compito delle Autorità di vigilanza nell'ambito assicurativo risiede nello svolgimento del c.d. "*Supervisory review process*", mediante il quale l'Autorità di competenza entra in possesso di tutta la documentazione necessaria al fine di poter effettuare un'accurata valutazione della qualità del sistema di *governance* messo in atto da parte delle imprese e – di conseguenza – anche della loro capacità di svolgere un'appropriata gestione dei rischi, sia quella corrente sia quella probabilistica.

⁵¹ A tal proposito si esprime inoltre l'art. 3 del CAP (Codice delle Assicurazioni Private): "Scopo principale della vigilanza è l'adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. A tal fine l'IVASS persegue la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché, unitamente alla CONSOB, ciascuna secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Altro obiettivo della vigilanza, ma subordinato al precedente, è la stabilità del sistema e dei mercati finanziari"

⁵² Osservatorio *Solvency II Operational Transformation*, Bocconi, 2011.

I concetti fin qui espressi vengono integrati, nel corso dell'anno 2015, anche all'interno del Codice delle Assicurazioni Private.

In particolare l'art. 5 co.1-ter va ad ampliare le disposizioni in definizione della attività di vigilanza esistenti (contenute nel primo comma)⁵³:

“Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, l'IVASS, nell'espletamento delle sue funzioni, prende in considerazione il potenziale impatto delle sue decisioni sulla stabilità dei sistemi finanziari dell'Unione europea, soprattutto in situazioni di emergenza, tenendo conto delle informazioni disponibili al momento, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri. In periodi di turbolenze eccezionali sui mercati finanziari, l'IVASS tiene conto dei potenziali effetti prociclici derivanti dai suoi interventi.”

Inoltre il co.2 del medesimo articolo fornisce un ulteriore dettaglio in merito al potere assegnato all'Autorità di vigilanza, dando evidenza degli obiettivi da essa perseguiti:

“L'IVASS adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione.”

Necessario è inoltre chiarire il fatto che il legislatore europeo ha concesso ampia libertà nella gestione della vigilanza del settore assicurativo ai singoli Membri dell'Unione europea: i specifici processi e dinamiche che vi rientrano sono espressamente di competenza esclusiva dello stato membro di origine.

Il legislatore europeo prevede solamente delle linee guida di alto livello, le quali definiscono i doveri di cui le singole Autorità di vigilanza sono tassativamente incaricate: ovvero, in primo luogo, il dovere di provvedere alla raccolta delle informazioni da parte delle compagnie a dimostrazione del proprio adempimento alle richieste normative e il mantenimento della propria condizione di solvibilità (come ad esempio la costituzione di riserve tecniche, attività e investimenti e i fondi propri ammissibili) e, nel secondo caso, di intervenire, all'emergere di casistiche di necessità, e di svolgere verifiche approfondite della documentazione recepita anche mediante ispezioni in loco, conformemente alle norme o prassi stabilite dallo stato membro stesso, come previsto delle disposizioni adottate a livello comunitario⁵⁴.

⁵³ L'art. 5 co.1: “L'IVASS svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice.”

⁵⁴ Cfr. Osservatorio *Solvency II Operational Transformation*, Bocconi, 2011.

Da qui si deduce facilmente che l'obiettivo sottostante all'emanazione della normativa, ed in particolare del secondo pilastro, è quello di fornire alle imprese le migliori modalità di gestione dei propri rischi, modalità tali che consentano al regolatore una precisa valutazione del sistema di gestione messo in atto dalle stesse al fine di garantire l'assorbimento della rischiosità detenuta.

Oltre alle precedentemente illustrate motivazioni sottostanti alle varie scelte giuridiche che attualmente si stanno consolidando all'interno dell'interconnessione tra le singole strutture normative degli Stati Membri, vi è inoltre un ulteriore obiettivo perseguito dal legislatore: realizzare il processo di armonizzazione.

Il concetto di armonizzazione viene costantemente richiamato proprio dal legislatore come filosofia alla base delle attività di revisione della regolamentazione intraprese all'interno del mercato sotto analisi. Tuttavia è chiaro che un obiettivo di tale ampiezza e generalità, se decontestualizzato, rischia di apparire sostanzialmente spogliato delle sue idee di base, poste dal legislatore al fine di generare una graduale e radicale trasformazione del contesto finanziario.

Per comprendere nel dettaglio la sostanziale volontà e quindi le fondamenta sottostanti al suddetto concetto analizzato potrebbe essere utile, ancor prima di entrare nel dettaglio delle varie normative, prendere in considerazione gli elementi che hanno stimolato la revisione dell'attività di vigilanza e quindi anche conseguentemente il bisogno di strutturare il c.d. processo di armonizzazione.

Uno dei possibili punti di partenza potrebbe essere una breve valutazione della situazione precedente la crisi col richiamo agli elementi che hanno consentito a creare le circostanze favorevoli per il sorgere dei tanto clamorosi scandali finanziari.

Si può ritenere che uno dei punti di maggiore rilievo all'interno del contesto pre-crisi sia stata una complessiva sottovalutazione da parte delle Autorità competenti dell'importanza della trasparenza all'interno dell'operato degli attori economici che, nella complessità del funzionamento dei mercati finanziari, hanno trovato uno stimolo alla manipolazione dei meccanismi economici guidati all'incremento dei loro vantaggi. Alla luce di quanto è avvenuto durante la crisi, situazione sulla quale non ci soffermeremo in quanto già notoriamente e vastamente discussa dalla letteratura, sono lentamente divenute sempre più chiare le lacune trascurate.

Diventa quindi implicita nella congiuntura normativa generatasi all'interno dell'ampio mercato UE la crescente necessità di sanare la diversità tra tutte le legislative nazionali e quindi di strutturare un'unica macro-regolamentazione sulla base della quale delineare aggiustamenti

coordinati all'interno dei singoli quadri normativi di ciascun Paese dell'Unione, in modo da giungere ad un migliore e corretto funzionamento del mercato.

La carente correttezza della concorrenza tra i vari player e la carenza nella trasparenza verso i clienti e verso il mercato nel suo complesso sono i punti sui quali gli Stati dell'Unione europea stanno lavorando attraverso il consolidamento del processo di armonizzazione.

Nell'ottica dell'integrazione, infatti, il regolare europeo ha predisposto il secondo pilastro della normativa *Solvency II*, in particolare la parte relativa all'attività di vigilanza che fornisce a tutti gli stati membri le medesime direttive, definendo in tal modo maggiori armonizzazione e coordinamento tra le Autorità, gli strumenti e le prassi di vigilanza.

Su quanto esposto si esprime EIOPA attraverso gli orientamenti, stabilendo che l'attività di vigilanza ha lo scopo di raggiungere “esiti coerenti attraverso la convergenza dei processi e delle prassi di vigilanza garantendo nello stesso tempo una flessibilità sufficiente affinché le autorità nazionali di vigilanza possano adattare opportunamente i loro interventi a seconda dei casi, tenendo conto delle specificità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e dei gruppi coinvolti, dei loro mercati e di altre priorità in tema di vigilanza.”⁵⁵

L'art. 71, co. 2 della direttiva 2009/138/CE⁵⁶ attribuisce ai singoli Stati membri dell'Unione il dovere di mettere a disposizione delle Autorità di competenza gli strumenti e i poteri tali da consentire il corretto svolgimento della propria funzione come inoltre anche di garantire la loro partecipazione alle riunioni e che vengano rispettate le raccomandazioni e gli orientamenti emanati. In merito a tale predisposizione intervengono anche gli artt. da 64 a 70⁵⁷ definendo gli strumenti e le modalità che consentono una maggiore circolazione di dati e delle informazioni tra le Autorità competenti nei singoli Stati membri.

In merito a quanto discusso si è espresso anche Salvatore Rossi, il presidente dell'IVASS, nell'introduzione alla Conferenza IVASS svolta nel 2016 a Roma sull'entrata in forza del nuovo regime di vigilanza, esordendo con le seguenti parole:

“È impensabile che si possa gestire in modo coerente un nuovo impianto regolamentare se si accetta per troppo tempo che il campo di gioco non sia livellato, che vi siano differenze di

⁵⁵ EIOPA-BoS-14/179, Introduzione, Orientamenti sulla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza, Par 1.4.

⁵⁶ Il testo dell'articolo si esprime: “Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, nell'esercizio delle loro funzioni, tengano conto della convergenza in materia di strumenti di vigilanza e di prassi di vigilanza nell'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza partecipino alle attività del CEIOPS conformemente alla decisione 2009/79/CE e tengano debitamente conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.”

⁵⁷ Gli artt. da 64 a 70 della Direttiva 2009/138/CE compongono la sezione di “Segreto d'ufficio, scambio di informazioni e promozione della convergenza della vigilanza”.

approccio tra i supervisor nazionali, e discriminazioni in materia di protezione degli assicurati tra i vari paesi. Questo è accaduto spesso con *Solvency I*, in un quadro comunitario di “armonizzazione al minimo” che ha consentito il diffondersi di peculiarità nazionali. *Solvency II* limita fortemente tali specificità e dunque facilita il lavoro per armonizzare le pratiche di vigilanza, nell’ottica di una supervisione sul settore assicurativo che sia davvero condivisa a livello europeo”. Ha specificato inoltre che “Per il conseguimento di questo obiettivo è necessario prima individuare le pratiche migliori ed essere poi pronti, ciascuno di noi, ad adottarle nella sfera nazionale, anche se non originano dalle nostre tradizioni”⁵⁸.

Infatti, lo scopo di maggiore portata che il nuovo regime di vigilanza persegue è proprio quello di definire un più elevato livello di armonizzazione, rispetto a quanto si prefiggeva la regolamentazione precedente.

Richiamando quanto già precedentemente espresso in merito alla normativa precedente, *Solvency II* si integra sottolineando che il precedente regime in vigore fornirà un livello di autonomia ai singoli governi nella gestione della vigilanza all’interno del settore assicurativo nettamente superiore rispetto a quanto definito per *Solvency I*.

Infatti in passato veniva data una serie di linee guida necessarie solo ad indirizzare gli stati membri ad operare verso il medesimo obiettivo, trascurando tuttavia di disciplinare le modalità di carattere organizzativo e procedurale, lasciati al potere decisionale di ciascun Stato. Da qui si evince chiaramente che il livello di armonizzazione raggiungibile precedentemente risultava eccessivamente basso rispetto a quanto necessario al fine di consentire l’efficientamento del funzionamento del mercato assicurativo europeo.

All’interno di questo quadro va sottolineata inoltre la funzionalità svolta da parte di EIOPA; essa funge da punto cardine che incentiva la convergenza delle prassi esistenti nei singoli stati e conseguentemente rende realizzabile l’identificazione delle migliori metodologie ed approcci utilizzati e quindi la diffusione delle *best practices*⁵⁹.

2.2 Ruolo e responsabilità del Risk Management

Il secondo pilastro della Direttiva *Solvency II* predispone chiare indicazioni in merito alla funzione di *Risk Management*, tantoché il legislatore stabilisce che ogni compagnia provveda

⁵⁸ “L’Avvio di *Solvency II*, Attuazione del nuovo regime: questioni aperte, implicazioni per i modelli di business e i riflessi sulla comunicazione istituzionale e finanziaria”, Conferenza IVASS, 2016.

⁵⁹ Eiopa-Programma di lavoro annuale per 2016.

Disponibile su <https://eiopa.europa.eu/Publications/Administrative/IT-wp2016.pdf>

a costituire all'interno della propria organizzazione interna una struttura appositamente dedicata.

L'articolo 44 della Direttiva *Solvency II* stabilisce che:

“La funzione di *RiskManagement* favorisce l'attuazione del sistema di gestione dei rischi che comprende strategie, processi e procedure di segnalazione necessarie per individuare, misurare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale e aggregato ai quali la Compagnia è o potrebbe essere esposta e le relative interdipendenze.”

Infatti, quanto si evince dal testo della riforma della regolamentazione della gestione societaria assicurativa, la funzione di *Risk Management* assume il ruolo cardine, funzionale a garantire una concreta informativa in merito alle tematiche correlate alla gestione dei rischi della *board* tale da consentirgli di esercitare consapevolmente il proprio potere decisionale. All'interno di tale contesto, la lettura del testo normativo consente di sintetizzare una serie di elementi che compongono i ruoli assegnati alla funzione di *Risk Management* in riferimento alla gestione del sistema interno e della comunicazione verso il Consiglio di Amministrazione (CdA):

- Concorrere alla definizione della politica di gestione del rischio;
- Monitorare l'attuazione della politica di gestione del rischio e il profilo generale di rischio dell'impresa nel suo complesso;
- Concorrere alla definizione dei limiti operativi assegnati alle strutture operative;
- Identificare e valutare i rischi emergenti;
- Validare i flussi informativi necessari ad assicurare il tempestivo controllo delle esposizioni ai rischi e l'immediata rilevazione delle anomalie riscontrate nell'operatività;
- Assistere il CdA nel rendere efficace il Sistema di *risk management*, anche con la definizione di risk appetite e tolerance;
- Informare sull'esposizione dei rischi e consigliare il CdA su materie legate a scelte strategiche come M&A, SAA,...;
- Informare il CdA in merito ai risultati del modello interno, ai possibili miglioramenti e risoluzione delle carenze;
- Segnalare al CdA i rischi individuati come maggiormente significativi anche in termini potenziali.

Oltre a quanto sopra elencato vanno aggiunti, per garantire una visione completa delle attività svolte da parte della suddetta funzione, i compiti previsti dalla normativa in merito alla gestione del modello interno ed alla valutazione delle riserve tecniche:

- Costruire e applicare il modello interno;
- Testare e convalidare il modello interno;
- Documentare eventuali modifiche successive alla validazione;
- Analizzare il funzionamento del modello interno e produrre relazioni sintetiche in materia;
- Definire i criteri e le relative metodologie di misurazione dei rischi nonché gli esiti delle valutazioni;
- Effettuare le valutazioni del profilo di rischio dell'impresa, inclusa la valutazione ORSA;
- verificare la coerenza dei modelli di misurazione dei rischi con l'operatività svolta dall'impresa⁶⁰.

Per l'ampiezza dell'impatto operativo che si genera all'interno della struttura societaria con l'introduzione della funzione adibita allo svolgimento delle attività *risk management*, il secondo pilastro stabilisce per le Autorità di vigilanza l'obbligo di verifica su ciascuna compagnia della solidità ed efficienza sia della struttura e sia dell'attività di controllo interno dei rischi da essa svolta.

Tale inclinazione da parte del regolatore è guidata dal fatto che negli ultimi anni è emersa una sempre più crescente necessità di costituire modelli di gestione della rischiosità delle imprese fondati su robusti e ben definiti principi finalizzati, che abbiano lo scopo di garantire il mantenimento del livello di rischiosità all'interno di soglie definite come accettabili⁶¹.

In termini sostanziali, in base a quanto espresso, si nota come lo scopo del regime comunitario di vigilanza sia focalizzato a limitare le probabilità di avvenimento di ulteriori situazioni di fallimento finanziario che hanno precedentemente mostrato come loro caratteristiche intrinseche velocità e ampiezza del perimetro della diffusione dell'impatto devastanti.

Le compagnie di assicurazione, in *primis*, hanno percepito il bisogno di istaurare un sistema capace di dare una visione complessiva della propria situazione di rischiosità e della

⁶⁰ Congresso Nazionale degli attuari, La Governance di Solvency II: Risk Management e Funzione Attuariale.


⁶¹ Capiello A., *Regolamentazione e risk management nelle imprese assicurative, Profili evolutivi*, Franco Angeli, Milano, 2008.

situazione presente all'interno del mercato, al fine di contrastare lo stato di incertezza e consentire quindi la concretezza delle decisioni anche nelle condizioni di avversità.

A tal proposito, con l'evoluzione della consapevolezza delle imprese, si è sviluppato un ulteriore aspetto che contraddistingue le attività svolte da parte della funzione del *Risk Management*: ovvero la diffusione della cultura del rischio all'interno di tutti i livelli della struttura aziendale. In questo modo si accresce la percezione e la consapevolezza verso la dimensione rischio e conseguentemente si ottiene il miglioramento nella collaborazione da parte dei soggetti coinvolti nel processo valutativo della rischiosità e anche nella capacità della sua gestione⁶².

L'integrazione della cultura del rischio non è tuttavia un aspetto che riguarda meramente le attività svolte da parte del *Risk Management*: un ruolo di rilievo, all'interno di questo quadro, riveste anche il CdA e il Top Management in quanto principali attori coinvolti in fase di definizione della globale *risk strategy*.

Figura 5. Rappresentazione del funzionamento di Enterprise Risk Management



Fonte: Cattolica Assicurazioni, presentazione della Funzione Risk Management

Nella figura soprastante viene rappresentata in maniera sintetica la complessità dell'operato della Funzione *Risk Management* (i modelli di riferimento capaci di consentire un

⁶² D'Onza G., *Il sistema di controllo interno nella prospettiva del risk management*, Giuffrè, Milano, 2008.

dettagliato grado di identificazione, misurazione e valutazione dello stato di incertezza che mette a repentaglio la qualità del funzionamento aziendale, sia a livello di organizzazione interna sia a quello delle *performance* conseguite e conseguibili) all'interno delle compagnie assicurative.

Si nota dalla rappresentazione come la complessiva attività di gestione del rischio sia guidata da quanto definito in merito alla strategia di rischio, di cui poco prima si accennava. Quest'ultimo *step* rientra sotto la competenza del Consiglio di Amministrazione che stabilisce e aderisce ad una *Risk Strategy* e ad un relativo *Risk Appetite* che derivano e sono in linea con la strategia di business della impresa e – conseguentemente – riflettono l'approccio generale della gestione di tutti i rischi rilevanti, derivanti a loro volta dalla conduzione del business e il perseguimento degli obiettivi di business.

Il *Risk Appetite*, del quale si è già discusso nel primo capitolo, viene elaborato proprio a partire dalla *Risk Strategy* attraverso l'istituzione dello specifico livello di tolleranza al rischio di tutti i rischi rilevanti, quantificabili e non quantificabili.

In corso di definizione di questi due elementi viene altresì definito il livello di confidenza desiderato in relazione ai criteri di rischio e rendimento, chiaramente definiti dalle funzioni direzionali delle compagnie, tenendo conto delle aspettative degli stakeholder e dei requisiti imposti dai regolatori e dalle agenzie di rating. A causa della complessità delle decisioni in merito a questi argomenti dovuta da un'ampia pluralità e variabilità di incisivi fattori, la *Risk Strategy* e il *Risk Appetite* sono soggetti alla revisione almeno una volta all'anno e, se ritenuto necessario, aggiustati e comunicati a tutte le parti coinvolte⁶³.

In questa sede è fondamentale inoltre tenere conto che l'importanza di un sistema fondato sul concetto di rischio consente una gestione più consapevole dell'ammontare di capitale che andrebbe destinato nelle aree ove la rischiosità è apparentemente meno tangibile. La rilevanza di questa visione si traduce nella migliore capacità di gestione dei costi, consentendo in tal modo di ridurre drasticamente sprechi di capitale e apportando di conseguenza vantaggio sia per l'impresa stessa che per tutti i consumatori ed il mercato.

Da qui si evince che una consapevole gestione dei rischi incide positivamente sul processo di allocazione delle risorse dell'impresa all'interno della stessa, dando modo dunque di godere di un maggiore vantaggio competitivo, di incrementare le proprie performance ed infine generare un aumento in termini di valore aggiunto a vantaggio dell'azionista.

⁶³ Allianz S.p.A., "*Risk Policy*", approvata dal Consiglio di Amministrazione per l'anno 2017.

In quest'ottica le imprese assicurative – e non solo loro – iniziano a percepire il concetto del rischio non solamente nella mera veste di costo da sostenere al suo verificarsi, ma anche in veste di opportunità.

All'interno dei mercati finanziari, bancari ed assicurativi, la capacità di mettere in atto un efficace ed efficiente sistema di gestione dei propri rischi interni si sta trasformando in un aspetto strategico che contraddistingue gli operatori che raggiungono il successo sui mercati. La funzione di *Risk Management*, all'interno di questo sistema, ha il dovere di sensibilizzare, coordinare, diffondere la cultura del presidio del rischio.

2.3 Corporate Governance nella nuova riforma

La ormai pianamente riconosciuta importanza del sistema decisionale e di *governance delle* aziende viene fortemente evidenziata all'interno della normativa Solvency II mediante l'introduzione dell'approccio *principle based* e con la definizione di un maggiore coinvolgimento degli organi amministrativi, assegnando loro ruoli e responsabilità di più ampio spettro in merito a:

- integrazione ed implementazione dei cambiamenti normativi;
- analisi e definizione del *risk appetite* e strategia operativa;
- divulgazione della cultura del rischio a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale;
- messa in atto di modelli interni;
- comunicazione interna e con il mercato.

Sempre l'art. 41 invita le compagnie assicurative a realizzare all'interno della propria struttura un sistema di “governance, proporzionato alla dimensione, alla natura e alla complessità dell'azienda, in modo tale da consentire una gestione solida e prudente dell'attività”. Il regolatore specifica anche i requisiti che tale sistema deve rigorosamente possedere: struttura organizzativa trasparente ed adeguata, con una chiara ripartizione e un'appropriata separazione delle responsabilità, e comprendendo al suo interno un efficace processo per la trasmissione delle informazioni.

Questa serie di specificazioni è finalizzata ad impedire la ripetizione di quanto invece si era verificato durante la crisi, ove si è osservata la totale trascuratezza degli argomenti inerenti al governo societario e al controllo interno⁶⁴.

⁶⁴ N. Juvara, P. Altomani, Norton Rose Fulbright Studio Legale, *I requisiti di governo societario introdotti in Italia in attuazione della Direttiva Solvency II*, Assicurazioni, dicembre 2015.

Quanto affermato trova la fonte in quanto esposto dalla stessa Direttiva, ovvero che la strutturazione di efficienti meccanismi di governo societario rendono maggiore vantaggio in termini di gestione della solvibilità rispetto alla singola valutazione e monitoraggio dei requisiti di capitale.⁶⁵

Tuttavia non è una visione totalmente innovativa in quanto già alla fine degli anni novanta l'OECD⁶⁶ si esprimeva in merito, fornendo una delle prime complete definizioni *Corporate Governance* come:

“L’insieme di strumenti, metodi, assetti organizzativi, nonché il quadro normativo, sulla base dei quali l’impresa determina e persegue i propri obiettivi, governa il complesso delle relazioni tra il management della società, il consiglio di amministrazione, gli azionisti e gli altri stakeholder e monitora le proprie performance”.

Da qui si evince che all’interno del concetto di *corporate governance* viene fatta rientrare una serie di differenti competenze tali da consentire una mirata ripartizione e gestione dei rischi di diversa natura da funzioni coinvolte nello svolgimento complessivo del business aziendale: il tutto concretizzato all’interno di un vasto insieme di regole, processi e dinamiche che compongono il percorso deliberativo svolto agli alti livelli dell’azienda.

Essendo tale meccanismo finalizzato al conseguimento degli scopi finali di una compagnia assicurativa – come il livello di rendimento raggiunto, la conservazione della reputazione sul mercato ed il soddisfacimento delle attese di tutti gli *stakeholder* – logicamente l’impresa trae solo vantaggio nel definire in modo dinamico ed efficiente un adeguato sistema di governance tale da consentirle una sana e prudente conduzione del business.

Considerato quanto esposto fin qui, si vuole ora portare l’attenzione alla realizzazione, in termini più operativi, di questo sistema. A tal fine torniamo al concetto di rischio e la complessità che risiede nella sua valutazione. Senza dilungarsi nelle dettagliate spiegazioni dei singoli modelli di calcolo relativi ai vari rischi monitorati, basti pensare alla mole di dati che vengono coinvolti nelle valutazioni probabilistiche sottostanti all’attività decisionale in merito al livello di rischiosità. La quantità di informazioni e di calcoli svolti fa facilmente presumere che, oltre agli errori metodologici che potrebbero facilmente aver luogo durante il processo di calcolo, anche la scarsa qualità, l’insufficienza o l’inadeguatezza delle informazioni utilizzate possano immediatamente incidere (e quindi alterare) sul risultato finale delle stime. Il legislatore comunitario, allo scopo di limitare alterazioni nelle valutazioni e degli output, in

⁶⁵Cfr. Direttiva quadro 2009/138/UE.

⁶⁶L’OECD è l’acronimo di “*Organisation for Economic Cooperation and Development*”.

particolare nei casi in cui la compagnia sceglie di dotarsi di un modello interno autonomo⁶⁷ (scelta che potrebbe condurre a decisioni di business sub-ottimali), ha provveduto a definire chiaramente le funzioni che devono essere obbligatoriamente coinvolte nel processo di corporate *governance*.

La Direttiva Solvency II dedica una serie di articoli volti a dare le linee guida in riferimento alle funzioni ritenute fondamentali da parte del regolatore.

2.3.1 Sistema di controllo interno

Il legislatore europeo prevede che le imprese assicurative procedano alla definizione di un efficiente sistema di controlli interni, a tale proposito si esprime l'art. 46:

"1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di un sistema di controllo interno efficace. Tale sistema include almeno procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno, disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli dell'impresa ed una funzione di verifica della conformità.

2. La funzione di verifica della conformità include la consulenza all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza in merito al rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva. Essa include altresì la valutazione del possibile impatto di qualsiasi variazione del quadro giuridico sulle operazioni dell'impresa interessata nonché l'identificazione e la valutazione del rischio di mancata conformità."

Il testo della normativa fa chiaramente intendere il volere del regolare di incentivare le imprese a definire un adeguato sistema di gestione integrata del rischio mediante l'instaurazione di una serie di mirati controlli a tutti i livelli della società. Va specificato che il controllo dell'evoluzione del business aziendale costituisce la base per un corretto e consapevole svolgimento del processo gestionale e decisionale. Motivo per cui la Direttiva Solvency II disciplina non solo gli specifici rischi strettamente correlati all'ambito assicurativo, ma anche quelli inerenti all'andamento complessivo del mercato, del credito come anche quelli di carattere operativo.

⁶⁷Nei casi in cui la compagnia assicurativa scelga di applicare internamente il modello interno e di svolgere in autonomia gli stress test e i *reserve stress test* calibrati sulla base delle peculiarità dell'impresa stessa, il regolatore richiede ad essa di fornire la dimostrazione di essere in possesso di tutte le specifiche competenze necessarie al fine di realizzare un corretto sviluppo ed applicazione del modello interno.

(FINANCIAL SERVICES AUTHORITY, *Insurance Risk Management: The path to Solvency II*, pag. 31, disponibile su: www.fsa.gov.uk)

In riferimento al sistema di gestione del sistema di controlli interni, tuttavia, le Autorità di vigilanza italiane avevano già provveduto a definire delle concrete linee guida, raggruppate all'interno del Regolamento n. 20 del 26 marzo 2008 all'art. 4, riprendendo quanto già previsto dalla Circolare n. 577/D del 30 dicembre 2005 "Disposizioni in materia di sistema di controlli interni e di gestione dei rischi": fornisce una definizione di sistema dei controlli interni nelle imprese di assicurazione come "l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell'impresa coerentemente con gli obiettivi fissati".

Interessante è notare che il regolamento segue una linea logica perfettamente conciliante con *Solvency II*: anche in questo caso si tratta di una regolamentazione *principles based*, mediante definizione da parte del regolatore nazionale di obiettivi e di requisiti minimi in veste di linee guida, lasciando tuttavia un ampio margine di libertà decisionale agli operatori del settore.

Inoltre anche all'interno di tale testo regolamentare, similmente a quanto predisposto da *SolvencyII*, l'Istituto nazionale pone chiare basi per l'incremento del coinvolgimento dell'organo amministrativo nell'indirizzo strategico e politico dell'impresa, al fine di predisporre e promuovere all'interno di essa un appropriato presidio organizzativo indirizzato alla riduzione del rischio e quindi anche alla tutela degli interessi degli assicurati.

Tornando all'argomento di nostro interesse, il sistema di controllo interno che le compagnie sono chiamate a costituire si prevede debba assicurare un opportuno ed appropriato livello di sicurezza: sia in termini di sicurezza dei processi organizzativi interni, sia in termini di mitigazione dei rischi identificati.

A tal proposito, la normativa identifica tre aree che classifica come obiettivo da perseguire:

1. Il controllo di gestione: consiste nello svolgimento di verifiche sull'efficienza ed efficacia delle attività relative al business aziendale. In questo caso il controllo di traduce nell'analisi della coerenza tra le azioni intraprese da parte di ciascuna funzione interna e le scelte strategiche definite da parte del Consiglio di Amministrazione.

Tale modalità di controllo consente un costante monitoraggio degli elementi di rischiosità che mettono a rischio il conseguimento degli obiettivi sia in termini di redditività sia di carattere strategico.

Codesta tipologia di controllo ha una duplice sfaccettatura: in primo luogo è orientata alla valutazione delle singole unità operative e quindi mira a verificare il raggiungimento degli obiettivi ad esse assegnati dalla direzione; in secondo luogo è volta a considerare i fattori di

rischio e la probabilità del loro avvenimento ed impatto sulla capacità della compagnia di perseguire i livelli di performance prestabiliti.

2. Il controllo amministrativo-contabile: tale tipologia di controllo si concretizza nel monitoraggio della coerenza e correttezza sostanziale delle elaborazioni contabili (reportistica dei dati di bilancio) e le elaborazioni di dati interni (budgeting, documentazione dei sinistri, reportistica sui livelli di assunzione).

In riferimento al primo aspetto, il controllo avviene sulla validità dei flussi interni dei dati aziendali e sulla loro conformità con quanto definito dai principi contabili nazionali ed internazionali, generalmente accolti al fine di garantire una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale dell'impresa. Per quanto riguarda il secondo aspetto, l'impresa ha il dovere di dimostrare di avere posto in atto tutti i controlli necessari per tutelare il corretto svolgimento delle prassi e delle procedure aziendali interne esistenti nel contesto contabile e gestionale.⁶⁸

3. Il controllo di conformità alla normativa: tipologia di controllo che prende in carico l'analisi della coerenza tra quanto messo in atto da parte della società in termini di processi e procedure rispetto ai regolamenti e norme vigenti. Un'analisi che implica l'accertamento dello stato di *compliance* di tutto il complesso di attività che compongono lo svolgimento del business assicurativo.

2.3.2 Il ruolo della funzione di Internal Audit nella Corporate Governance

La funzione aziendale in questione è definita dalla stessa Associazione Italiana di Internal Auditors (AIIA): “L'*internal auditing* è un'attività indipendente ed obiettiva di *assurance* e consulenza, finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione. Assiste l'organizzazione nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, che genera valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di *corporate governance*”.

⁶⁸ L'importanza dell'ambito amministrativo contabile è sottolineata dal fatto che il legislatore nazionale ha provveduto ad emanare una specifica normativa in merito, ovvero la Legge 262/2005, rubricata “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005 ed entrata in vigore il 12 gennaio 2006.

Negli anni all'interno del settore assicurativo questa funzione ha visto i propri doveri e responsabilità visivamente mutare, fino a giungere a quanto attualmente contenuto all'interno dell'art. 47 della Direttiva Solvency:

“1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di una funzione di audit interno efficace.

La funzione di audit interno include una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno e di altri elementi del sistema di governance.

2. La funzione di audit interno è obiettiva ed indipendente dalle funzioni operative.

3. Le risultanze e le raccomandazioni dell'audit interno sono comunicate all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza che stabilisce gli interventi da adottare per ciascuna di tali risultanze e raccomandazioni dell'audit interno e garantisce l'attuazione di tali interventi.”

All'interno dell'attuale quadro normativo la funzione di revisione interna non mira al mero controllo del corretto funzionamento dei processi interni, ma funge da componente garante dell'efficienza ed efficacia dell'equilibrio tra il complessivo sistema di controllo e le attività finalizzate a mitigare il rischio svolte da parte della funzione di *Risk Management*. In questo modo si riesce a concretizzare un'autovalutazione interna e l'individuazione di aree in cui apportare mirati miglioramenti.

Al fine di consentire alla funzione preposta al controllo di svolgere liberamente le attività ad essa correlate, il legislatore provvede a garantire nel secondo comma dell'art. 47 l'indipendenza dell'operato della funzione di *Internal Audit* rispetto a tutte le altre funzioni coinvolte nello svolgimento del business aziendale.

Tuttavia il compito di maggiore rilievo, assegnato a tale funzione dal terzo comma del medesimo articolo, è la comunicazione al *board* di tutte le aree di miglioramento identificate in fase di svolgimento delle proprie attività e quindi anche la divulgazione all'interno dell'azienda di una visione volta ad un costante miglioramento interno.

Come precedentemente si accennava in merito all'ampliamento del ruolo del CdA, anche in questo caso deve essere il *board* esecutivo e decisionale a portare avanti i miglioramenti e a mettere in atto le raccomandazioni presentate da parte della funzione di *Audit* interno, la quale, in altre parole quindi, ha il compito di realizzare una costante vigilanza sul corretto funzionamento della *governance* in sé.

2.3.3 Il ruolo della funzione Actuarial nella Corporate Governance

L'Articolo 48 della normativa *Solvency II* prevede che ciascuna compagnia provveda ad instaurare all'interno della propria struttura una nuova, rispetto alla regolamentazione

precedente, e peculiare funzione appositamente architettata da poter svolgere una serie di specifici incarichi.

Il testo della norma fornisce esplicito dettaglio:

“1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione prevedono una funzione attuariale efficace che:

- coordini il calcolo delle riserve tecniche;
- garantisca l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati nonché delle ipotesi fatte nel calcolo delle riserve tecniche;
- valuti la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
- raffronti le migliori stime con i dati tratti dall'esperienza;
- informi l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza in merito all'affidabilità e all'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;
- supervisioni il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all'articolo 82;
- esprima un parere sulla politica di sottoscrizione globale;
- esprima un parere sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione;
- contribuisca ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 44, in particolare rispetto alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui al capo VI, sezioni 4 e 5 e rispetto alla valutazione di cui all'articolo 45.”

La complessità dei compiti assegnati alla funzione attuariale richiede agli individui incaricati il possesso di un'adeguata dimestichezza e *knowledge* negli ambiti finanziari, matematici e statistici di natura attuariale, proporzionate alla complessità e alla natura del business della compagnia e della tipologia di rischio da esse assunto.

2.3.4 Management e control dell'outsourcing

La pratica di affidare una specifica attività ad un'impresa terza è sempre più diffusa anche all'interno dell'ambito assicurativo. Motivo per cui, nell'ottica di una vigilanza prudenziale, il regolatore ha previsto che ogniqualvolta la compagnia assicuratrice decida di esternalizzare una specifica attività o una funzione, essa, nel contempo, si assuma in capo la responsabilità all'obbligo di legge nel fornire un'adeguata comunicazione alle Autorità di vigilanza. Tale comunicazione va obbligatoriamente effettuata in due lassi temporali: in primo luogo la compagnia deve dare tempestiva notizia all'avvenimento dell'esternalizzazione, mentre in un secondo momento ha il dovere di trasmettere aggiornamenti dell'evoluzione del rapporto

nell'eventualità essa muti (in particolare se il mutamento incida negativamente sul livello di rischio complessivo della società).

Lo scopo di questo monitoraggio è quello di incentivare le imprese assicurative a dare maggiore attenzione alla scelta di esternalizzazione al fine di tutelare lo stato di salute della compagnia stessa.

A tal proposito si esprime il co.2 dell'art. 49, vietando tutte le scelte di outsourcing che potrebbero causare una delle seguenti situazioni di grave danno e/o rischio per la società:

- a) un grave pregiudizio alla qualità del sistema di *governance* dell'impresa interessata;
- b) l'incremento indebito del rischio operativo;
- c) un pregiudizio della capacità delle autorità di vigilanza di controllare che l'impresa adempia a tutti i propri obblighi;
- d) la messa a repentaglio della prestazione di un servizio continuo e soddisfacente ai contraenti.

2.4 Guidelines EIOPA: l'interpretazione europea della riforma della gestione societaria

La situazione di incertezza (causata dalla radicale revisione di alcune aree aziendali che le imprese si trovarono a mettere in atto) che ha caratterizzato l'entrata in vigore della Direttiva *Solvency II* ha portato l'Istituto europeo EIOPA a precedere con la redazione di una serie di indicazioni delineate in modo tale da consentire sia alle Autorità nazionali sia alle imprese stesse di anticipare le preparazioni in vista di entrata in vigore della normativa in questione.

A norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n.1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (di seguito il "regolamento EIOPA"), EIOPA emana i presenti orientamenti indirizzati alle autorità di vigilanza in merito ai comportamenti da adottare nell'applicazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione.

Detti orientamenti si basano sugli articoli da 40 a 49, 93, 132 e 246 di *Solvency II* e sugli articoli 258-275 del regolamento delegato (UE) n. 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE ("regolamento delegato n. 2015/35 della Commissione")⁶⁹.

Inoltre l'elenco di indicazioni fornite dall'Istituto possono essere considerate come una parte integrante del generale processo di armonizzazione: la normativa *Solvency II* in sé lascia

⁶⁹ EIOPA, Guidelines on system of governance (EIOPA-BoS-14/253 IT).

marginale di libertà decisionale, anche se visibilmente minore rispetto a quanto definiva la normativa precedente, a ciascun singolo Stato membro consentendo quindi alle Autorità nazionali di competenza, in assenza di ulteriori indicazioni preventive, di strutturare all'interno della propria giurisdizione specifiche regolamentazioni finalizzate ad incentivare le imprese alla più efficiente gestione del rischio.

L'avvenire di tale contesto tuttavia avrebbe totalmente contrastato con la diffusione dell'armonizzazione, motivo per cui è stato ritenuto indispensabile fornire a tutti i membri dell'Unione europea delle linee guida aventi carattere più operativo e che consentissero di chiarire una buona parte dei dubbi che tutti gli operatori del complessivo mercato assicurativo si stavano ponendo in prospettiva di entrata in vigore di *Solvency II*.

Sulla base della visione ora illustrata, le *guideline* redatte da parte di EIOPA in relazione alla gestione societaria si organizzano in 52 orientamenti suddivisi in 3 ambiti di azione:

- indicazioni generali relative alla fase preparatoria della struttura di *governance*;
- indicazioni in merito alla tipologia dei modelli di gestione societaria;
- indicazione dei requisiti definiti come fondamentali per la messa in atto di una corretta struttura di gestione societaria all'interno di un gruppo societario.

Inoltre le indicazioni contenute negli orientamenti sono raggruppati nelle seguenti 12 sezioni:

Sezione I: Requisiti generali di *governance*

Sezione II: Retribuzione

Sezione III: Requisiti di professionalità e onorabilità

Sezione IV: Gestione dei rischi

Sezione V: Principio della "persona prudente" e sistema di *governance*

Sezione VI: Requisiti dei fondi propri e sistema di *governance*

Sezione VII: Controllo interno

Sezione VIII: Funzione di Audit Interno

Sezione IX: Funzione Attuariale

Sezione X: Valutazione delle attività e passività diverse dalle riserve tecniche

Sezione XI: Esternalizzazione

Sezione XII: Requisiti specifici per la *governance* di gruppo

Ai fini di questo elaborato, prendere in considerazione tutte le sezioni degli orientamenti andrebbe ad ampliare inutilmente la discussione, motivo per cui in questa sede si affronta in particolare la parte che consente una più ampia comprensione dell'interpretazione fornita da parte dell'Autorità europea in merito alla riforma del sistema della *governance* interna.

2.4.1 Requisiti generali di Governance

Questa sezione definisce in un modo più dettagliato le disposizioni fornite da parte della normativa in riferimento alla struttura organizzativa che deve essere adibita all'interno della compagnia al fine di realizzare un costante presidio del proprio livello di rischio in rispetto delle linee guida definite dalla strategia scelta; a tal proposito si esprime l'orientamento n°2: "L'impresa dovrebbe disporre di strutture organizzative e operative volte a sostenere gli obiettivi strategici e le operazioni dell'impresa."

L'istituto, che la normativa menziona come OADV (ovvero l' "Organo Amministrativo, Direttivo o di Vigilanza"), viene incaricato di svolgere un costante presidio della complessiva struttura societaria, la quale "dovrebbe interagire opportunamente con l'OADV di tutti i soggetti del gruppo aventi un impatto sostanziale sul profilo di rischio del gruppo stesso, richiedendo informazioni in modo proattivo e mettendo in discussione decisioni su questioni suscettibili di ripercussioni sul gruppo."

Il legislatore inoltre pone il focus sul fatto che le imprese devono essere reattive di fronte ai mutamenti delle condizioni circostanti e conseguentemente essere in grado di adeguare la propria strategia di business, in modo da poter cogliere i vantaggi dell'evoluzione dei mercati.

A tal proposito il testo del medesimo orientamento specifica che la struttura organizzativa complessiva dovrà essere sufficientemente flessibile in modo da potersi coerentemente adeguare alle trasformazioni della strategia che possono sorgere nel tempo.

Pertanto l'organo di controllo interno deve possedere, allo scopo di adottare corrette misure di intervento, "adeguate conoscenze della struttura organizzativa del gruppo, dei modelli d'impresa delle singole entità e dei legami e rapporti tra le stesse e i rischi derivanti dalla struttura del gruppo."⁷⁰

In questo contesto l'Autorità prevede che l'Organo di vigilanza interna debba essere puntualmente informato in merito a tutte le decisioni significative mediante una chiara documentazione degli elementi e dei contesti sottostanti all'azione decisionale.

Un ulteriore aspetto regolamentativo contenuto all'interno del quinto orientamento è il processo di assegnazione e separazione dei doveri e delle responsabilità: l'impresa dovrebbe garantire che i doveri e le responsabilità siano assegnati, separati e coordinati in linea con le proprie politiche.

Inoltre quanto ad ora esposto, in base alla normativa, deve essere oggetto di un'accurata attività di revisione interna su base periodica, svolta in linea con la natura, la complessità e la

⁷⁰ EIOPA, Guidelines on system of governance (EIOPA-BoS-14/253 IT), Orientamento n°2.

portata del business. Tale attività rientra sotto il monitoraggio dell'organo di vigilanza interna, il quale ha il potere esecutivo di intervenire nei casi di necessità.

Viene infine dato dettaglio delle modalità di gestione delle politiche interne:

“L'impresa dovrebbe armonizzare tutte le politiche previste come parte del sistema di *governance* sia tra di loro sia con la propria strategia d'impresa. Ciascuna politica dovrebbe fissare con chiarezza almeno:

- a) gli obiettivi perseguiti dalla politica;
- b) i compiti da svolgere e la persona o il ruolo responsabili di tali compiti;
- c) i processi e le procedure di segnalazione da applicare;
- d) l'obbligo delle unità organizzative rilevanti di comunicare alle funzioni di gestione dei rischi, di audit interno, di verifica della conformità e attuariale, qualsiasi fatto rilevante per l'adempimento dei rispettivi doveri.”

In conclusione della prima sezione delle *guidelines*, il legislatore prevede per le compagnie l'obbligo di dotarsi di adeguati piani di emergenza da mettere in atto in tutte le aree ritenute maggiormente vulnerabili.

2.4.2 *Requisiti di professionalità e onorabilità*

Considerando che uno degli obiettivi principali del regolatore è quello di garantire la tutela del mercato, e in particolar modo gli interessi dei clienti delle compagnie assicurative, diventa logico il motivo dell'attenzione data all'aspetto di professionalità e onorabilità.

L'undicesimo orientamento si esprime in merito: “l'impresa dovrebbe infatti garantire che le persone che dirigono effettivamente l'impresa o vi ricoprono altre funzioni fondamentali, soddisfino i requisiti di professionalità, tenendo conto dei rispettivi compiti affidati alle singole persone in modo tale da assicurare un'appropriata diversificazione delle qualifiche, conoscenze ed esperienze rilevanti, affinché l'impresa sia diretta e controllata in modo professionale.”

L'OADV dovrebbe possedere collettivamente adeguate qualifiche, esperienze e conoscenze quanto meno in materia di:

- a) mercati assicurativi e finanziari;
- b) strategie commerciali e modelli d'impresa;
- c) sistema di *governance*;

d) analisi finanziaria e attuariale;

e) contesto normativo e relativi requisiti.

Al fine di adempiere a questo dovere, l'impresa ha il compito di strutturare una dettagliata politica in materia di professionalità e onorabilità, di cui la normativa prevede i requisiti di contenuto minimi:

a) una descrizione della procedura per l'individuazione delle posizioni per le quali è richiesta una notifica e per la notifica all'autorità di vigilanza;

b) una descrizione della procedura di valutazione della professionalità e dell'onorabilità delle persone che dirigono effettivamente l'impresa o vi ricoprono altre funzioni fondamentali, sia al momento di vagliare la loro idoneità a ricoprire una posizione specifica e sia nel continuo;

c) una descrizione delle situazioni che comportano una nuova valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità;

d) una descrizione della procedura di valutazione delle qualifiche, delle conoscenze, delle competenze e dell'integrità di altri collaboratori rilevanti non soggetti ai requisiti dell'articolo 42 di *Solvency II* ai sensi degli standard interni, sia al momento di vagliarne l'idoneità a ricoprire una posizione specifica, sia nel continuo.

Inoltre in risposta alla prassi legata all'esternalizzazione di specifiche funzioni e/o attività, il legislatore si esprime, nell'ottica di mantenimento dei requisiti di professionalità e onorabilità, per estensione anche in merito a terzi che andrebbero a svolgere la funzione e/o attività esternalizzata. In tal modo il legislatore comprende anche gli esterni al diretto business assicurativo all'interno del perimetro di applicazione della disposizione in analisi, in quanto coinvolti nello svolgimento di alcune delle attività incisive sull'immagine reputazionali dell'impresa. Tale fatto è dimostrato dalla richiesta volta alle compagnie assicurative di fornire una garanzia che ogni singola attività messa in atto da terzi sia *compliant* con la richiesta normativa, esattamente come se la medesima attività venisse svolta dalla committente stessa.

Pertanto l'impresa dovrebbe designare una persona interna all'impresa alla quale sia affidata la responsabilità complessiva della funzione fondamentale esternalizzata che soddisfi i requisiti di professionalità e onorabilità e possieda, riguardo alla funzione fondamentale esternalizzata, conoscenze ed esperienze tali da consentirle di valutare criticamente la prestazione e i risultati del fornitore di servizi.

2.4.3 Principio della “*persona prudente*” e Sistema di Governance

Sempre in un’ottica prudenziale, il legislatore europeo provvede a regolamentare delle attività di natura finanziaria svolte da parte delle compagnie assicurative mediante l’introduzione del principio della “*persona prudente*”.

L’Istituto richiede alle imprese una maggiore consapevolezza nella gestione dell’investimento, in particolare le compagnie dovrebbero definire la propria serie di principali indicatori del rischio in linea con le politiche di gestione dei rischi d’investimento e strategia d’impresa.

Affinché le Autorità nazionali siano facilitate a monitorare il corretto adempimento da parte delle società, il legislatore europeo specifica che tutte le compagnie hanno l’obbligo di dotarsi di procedure e processi tali da consentire all’impresa di mutare la propria posizione di investimento ogniqualvolta insorga l’eventualità in cui le condizioni esterne abbiano inciso sull’investimento e che quindi esso comporti un rilevante incremento della rischiosità o anche un mero cambiamento del profilo di rischio della compagnia.

All’interno della struttura organizzativa aziendale deve essere prevista una funzione specifica che svolga costante monitoraggio dell’andamento degli investimenti detenuti in modo da dare immediata comunicazione all’OADV per segnalare variazioni del profilo di rischio. Inoltre prima di compiere qualsiasi investimento o attività di investimento di natura non ricorrente, l’impresa dovrebbe effettuare almeno una valutazione:

- a) della propria capacità di eseguire e gestire l’investimento o l’attività di investimento;
- b) dei rischi specificamente correlati all’investimento o all’attività di investimento e l’impatto dell’investimento o dell’attività di investimento sul profilo di rischio dell’impresa;
- c) della coerenza dell’investimento o dell’attività di investimento con l’interesse dei beneficiari e degli assicurati, le restrizioni della responsabilità fissate dall’impresa e una gestione efficiente del portafoglio;
- d) dell’impatto dell’investimento o dell’attività di investimento in questione sulla qualità, sicurezza, liquidità, redditività e disponibilità dell’intero portafoglio.

Si deve specificare che ogni singolo investimento che l’impresa va ad effettuare deve essere analizzato in un’ottica più ampia, non meramente con la pianificazione dei rendimenti attesi, ma anche in termini di sostenibilità dell’investimento. L’impresa infatti dovrebbe verificare e monitorare regolarmente la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso, considerando perlomeno:

- a) vincoli di responsabilità, fra cui le garanzie dei contraenti, e qualsiasi politica divulgata sulle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale nonché, se del caso, le ragionevoli aspettative dei contraenti;
- b) il livello e la natura dei rischi che un'impresa è disposta ad accettare;
- c) il livello di diversificazione del portafoglio nel suo complesso;
- d) le caratteristiche delle attività, fra cui:
 - (i) il merito di credito delle controparti;
 - (ii) la liquidità;
 - (iii) la tangibilità;
 - (iv) la sostenibilità;
 - (v) l'esistenza e la qualità delle garanzie o di altre attività che garantiscono le attività;
 - (vi) indebitamento o gravami;
 - (vii) segmenti.
- e) eventi che potrebbero cambiare le caratteristiche degli investimenti, comprese eventuali garanzie, o incidere sul valore delle attività;
- f) questioni relative alla localizzazione e alla disponibilità delle attività, fra cui:
 - (i) la non trasferibilità;
 - (ii) gli aspetti legali di altri paesi;
 - (iii) le misure valutarie;
 - (iv) il rischio di deposito;
 - (v) l'eccesso di garanzia e prestiti.

Particolare attenzione inoltre viene dedicata anche all'ambito dei contratti *unit-linked*⁷¹ o *index-linked*⁷², sempre nell'ottica di tutela del contraente, mediante imposizione per l'impresa

⁷¹ Una tipologia di prodotti assicurativi collocati nel ramo vita (capitale differito o rendita differita), la cui peculiarità risiede nel fatto che la posizione è rappresentata da quote di un sottostante fondo azionario, bilanciato od obbligazionario

⁷² Le polizze "Index Linked" sono prodotti ad alto contenuto finanziario, il cui risultato finale dipende dall'andamento di un "indice collegato" alla polizza.

di agire, quando si tratta di attività di investimento correlate a questa tipologia di contratti, nell'interesse dei contraenti e dei beneficiari tenendo conto di ogni obiettivo politico dichiarato: nel caso dei contratti *unit-linked*, l'emittente dovrebbe tenere in considerazione e gestire le restrizioni previste da questa tipologia contrattuale, come le restrizioni di liquidità.

All'interno del testo viene affrontato anche l'aspetto correlato alla gestione dei contratti derivati; una chiara cautela applicata dall'Istituto europeo dovuta agli eventi che hanno portato alla crisi del 2008, in cui tale strumento ha svolto un ruolo di massimo impatto. Infatti l'orientamento numero 34 prevede che l'impresa, quando ricorra a strumenti derivati per agevolare una gestione efficiente del portafoglio, debba dimostrare in quale modo siano migliorate qualità, sicurezza, liquidità o redditività del portafoglio o comunque senza significativo pregiudizio per nessuna di tali caratteristiche.

L'impresa infatti dovrebbe documentare la motivazione logica e dimostrare l'effettivo trasferimento dei rischi ottenuto tramite il ricorso agli strumenti derivati quando li utilizza per contribuire a ridurre i rischi o come tecnica di attenuazione del rischio, mettendo nel contempo in piedi meccanismi di monitoraggio dell'andamento del derivato in questione.

2.4.4 Requisiti specifici per la governance del gruppo

I competitor di maggiore rilievo all'interno del mercato assicurativo sono le imprese internazionali: agglomerati societari di numerose compagnie interconnesse tra loro da rapporti di partecipazione. A tal proposito il regolatore dedica l'ultima sezione degli orientamenti con riferimento all'art. 246 all'attività di vigilanza del corretto svolgimento della *governance* a livello di gruppo.

Viene richiesto alle compagnie assicurative capogruppo di predisporre idonei requisiti per la *governance* interna per l'intero gruppo, che siano adeguati alla struttura, al modello di business e ai rischi del gruppo e delle entità partecipate e controllate. Viene inoltre richiesto di valutare quali siano la struttura e l'organizzazione adeguate per la gestione dei rischi a livello di gruppo attraverso una precisa attribuzione delle responsabilità a tutte le entità parte del gruppo stesso.

Alle imprese appartenenti al gruppo invece viene richiesto di non pregiudicare le responsabilità dell'OADV di ciascuna entità del gruppo quando questo stabilisca il proprio sistema di *governance*.

In merito al sistema di *governance* a livello di gruppo, le imprese in base a quanto definito dal regolatore dovrebbero:

- a) disporre di strumenti, procedure e linee di responsabilità e rendicontazione idonei ed efficaci, tali da consentire loro di sorvegliare e guidare il funzionamento dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno a livello individuale;
- b) disporre di linee di segnalazione all'interno del gruppo e di sistemi efficaci per assicurare il flusso di informazioni nel gruppo sia bottom-up che top-down;
- c) documentare e informare tutte le entità del gruppo riguardo agli strumenti utilizzati per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare tutti i rischi ai quali il gruppo è esposto;
- d) tenere conto degli interessi di tutte le entità appartenenti al gruppo e del modo in cui detti interessi contribuiscono all'obiettivo comune del gruppo nel suo complesso sul lungo periodo.

In riferimento alla disciplina di gestione del gruppo, viene previsto inoltre, all'interno dell'orientamento 67, un'elencazione di rischi la cui gestione deve specificatamente rientrare all'interno del sistema di gestione del livello di rischio in quanto rischi aventi rilevante impatto a livello di gruppo:

- a) rischio di reputazione e rischi derivanti da operazioni intragruppo e concentrazioni di rischi, compreso il rischio di contagio, a livello di gruppo;
- b) interdipendenze tra rischi derivanti dallo svolgimento delle attività attraverso entità differenti e in giurisdizioni differenti;
- c) rischi derivanti da entità di paesi terzi;
- d) rischi derivanti da entità non regolamentate;
- e) rischi derivanti da altre entità regolamentate.

Anche questa tipologia di rischio richiede una costante ed accurata identificazione, valutazione e monitoraggio, mediante concreti processi e procedure internamente formalizzate e conosciute. All'interno di questo contesto rientra anche la gestione delle operazioni infragruppo: tutte le operazioni che vengono effettuate tra le parti correlate comportano elevata pericolosità ovvero la massa in atto di azioni che possono far sorgere rilevanti conflitti di interesse e, di conseguenza, devono essere monitorate costantemente e puntualmente documentate in modo tale da avere una dimostrazione della veridicità e della correttezza di quanto viene realizzato e delle motivazioni sottostanti.

CAPITOLO III

L'INTRODUZIONE DEI REQUISITI DI CORPORATE GOVERNANCE NELL'ARCHITETTURA NORMATIVA ITALIANA

3.1 Implementazione del Codice delle Assicurazioni Private su base Solvency II

I concetti ad ora espressi in riferimento al contenuto della regolamentazione europea sono stati conseguentemente integrati anche all'interno del quadro normativo di ciascun Stato membro: l'introduzione della Direttiva Solvency II all'interno dell'impianto normativo italiano si è realizzata mediante la messa in atto di mirate modifiche apportate dal regolatore ad una serie di normative vigenti.

L'insieme di modifiche aventi maggiore rilievo sono state sicuramente apportate alla principale fonte normativa posta a disciplina del mercato assicurativo, ovvero al Codice delle Assicurazioni Private (il c.d. CAP, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209). Infatti l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 (ex Atto n. 146) segna l'attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) apportando una pluralità di modifiche al CAP con la finalità di realizzare una disciplina unitaria della materia assicurativa salvaguardando, tuttavia, le peculiarità e l'impostazione del codice medesimo⁷³.

Il 9 aprile 2015 la Commissione XIV Politiche dell'Unione europea della Camera si è espresso in modo favorevole in merito all'introduzione dello schema del decreto legislativo definito dalla Camera, sebbene apportando la seguente condizione: «provveda il Governo ad espungere dallo schema di decreto le disposizioni non direttamente necessarie all'attuazione della direttiva 2009/138/CE, anche al fine di garantire la piena applicazione della previsione di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c) della Legge n. 234 del 2012⁷⁴».

⁷³Documentazione per l'esame di Atti del Governo, Accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II), Camera dei Deputati, 2015.

⁷⁴L'articolo 32, comma 1, lettera c) della Legge n. 234 del 2012 inoltre si esprime a tal proposito: “gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246”.

Tale condizione, di portata generale, richiama la norma della legge sulla partecipazione dell'Italia alla formazione ed all'attuazione delle normative e politiche dell'Unione europea, e quindi implica la prescrizione degli atti di recepimento di direttive UE che comportano l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (cd. *gold-plating*).

Si desidera ora fornire una complessiva *overview* delle principali modifiche apportate ai contenuti del CAP. A tal fine si ritiene utile illustrare brevemente la specifica struttura della fonte normativa in analisi:

Titolo I - Disposizioni generali (artt. 1-10)

Titolo II - Accesso all'attività assicurativa (artt. 11-29)

Titolo III - Esercizio dell'attività assicurativa (artt. 30-51)

Titolo IV - Disposizioni relative a particolari mutue assicuratrici (artt. 52-56)

Titolo V - Accesso all'attività di riassicurazione (artt. 57-61)

Titolo VI - Esercizio dell'attività di riassicurazione (artt. 62-67)

Titolo VII - Assetti proprietari e gruppo assicurativo (artt. 68-87)

Titolo VIII - Bilancio e scritture contabili (artt. 88-105)

Titolo IX - Intermediari di assicurazione e di riassicurazione (artt. 106-121)

Titolo X - Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti (artt. 122-160)

Titolo XI - Disposizioni relative a particolari operazioni assicurative (artt. 161-164)

Titolo XII - Norme relative ai contratti di assicurazione (artt. 165-181)

Titolo XIII - Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato (artt. 182-187)

Titolo XIV - Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari (artt. 188-209)

Titolo XV - Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione (artt. 210-220)

Titolo XVI - Misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione (artt. 221-282)

Titolo XVII - Sistemi di indennizzo (artt. 283-304)

Titolo XVIII - Sanzioni e procedimenti sanzionatori (artt. 305-331)

Titolo XIX - Disposizioni tributarie, transitorie e finali (artt. 332-355)

La prima serie delle modifiche che saranno prese in considerazione all'interno di questa sezione dell'elaborato è quella apportata al Titolo I del CAP, in merito alle disposizioni generali in materia; già all'interno dell'art. 3 relativo alle finalità sottostanti all'attività di vigilanza, in conformità con l'articolo 27 della Direttiva *Solvency II*, il testo normativo viene integrato con la specificazione che lo scopo principale dello svolgimento dell'attività di vigilanza è quello di incentivare il mantenimento nel tempo di un'adeguata protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto.

Tale concetto tuttavia si basa su un'interpretazione di ampio raggio in quanto il perseguimento di tale obiettivo si realizza mediante puntuali controlli della sana e prudente gestione delle imprese, definita anche un'attività di *Prudential supervision*, come anche sulla trasparenza e correttezza della condotta delle imprese in relazione ai consumatori, definito più in generale come comportamento di mercato.

All'interno di questo contesto si instaura un'ulteriore sfaccettatura della interpretazione della vigilanza, ovvero quella che vede le Autorità di competenza coinvolte nella vigilanza microprudenziale volta a garantire la stabilità del sistema e dei mercati finanziari nel loro insieme.

Nel medesimo Titolo inoltre viene integrato il nuovo art.3-bis che stabilisce i principi generali della vigilanza, che in conformità con quanto già espresso in *Solvency II*, dovrà essere messa in atto in un'ottica più prospettica e di rischio, per l'appunto una vigilanza microprudenziale.

Al fine di realizzare sostanzialmente quanto viene previsto dal legislatore, alle Autorità nazionali è concessa da parte del regolatore europeo di attuare una combinazione di attività di controllo: sia a livello puramente cartolare sia di carattere maggiormente invasivo, come le ispezioni in loco. Tuttavia per limitare la gravosità di tali attività su imprese di minori dimensioni e quindi impedire che lo svolgimento dell'attività di vigilanza possa compromettere l'efficiente svolgimento dell'esercizio del business di tali imprese, il legislatore europeo prevede che i requisiti stabiliti dal codice devono essere applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione (co.2, art. 3-bis, CAP); con questa implementazione viene introdotto il cd. Principio di proporzionalità all'interno dell'ambito assicurativo.

Un'ulteriore novità risiede nel fatto che l'IVASS, nell'esercizio delle sue funzioni, deve tener conto della convergenza degli strumenti e delle pratiche di vigilanza comunitarie: a tal fine l'istituto è chiamato a partecipare al complesso di attività messe in atto dall'Autorità europea delle compagnie assicurative (EIOPA) ed a rendersi conforme alle linee guida e raccomandazioni emanate a livello europeo (co.3, art. 3-bis, CAP).

Un'ulteriore implementazione del suddetto codice dedicata all'Istituto nazionale di vigilanza si trova all'interno dell'art.5, il quale richiama IVASS a tenere conto del potenziale impatto dei propri interventi sulla stabilità dei sistemi finanziari, ponendo massima attenzione alla possibilità di generare effetti prociclici con determinate proprie decisioni, in particolare in periodi eccezionali di turbolenza sui mercati finanziari.

In riferimento al Titolo II (Accesso all'attività assicurativa) le modifiche apportate si identificano all'interno dell'art. 14, più precisamente nell'ampliamento della definizione dei requisiti identificati come necessari all'ottenimento dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività assicurativa:

- I. il possesso di fondi propri sufficienti a coprire i nuovi requisiti patrimoniali: 2,5 miliardi per le imprese di assicurazioni danni e 3,7 miliardi per le imprese di assicurazione vita;
- II. la prova effettiva che l'impresa sarà in grado di rispettare le disposizioni in materia di governo societario;
- III. la dimostrazione del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza anche da parte dei soggetti che svolgono funzioni rilevanti.

Il medesimo articolo oltre a ciò viene integrato con un obbligo diretto posto in capo ad IVASS, ovvero quello di effettuare tempestiva comunicazione di ogni autorizzazione rilasciata. Con questa particolare richiesta, effettuata da parte del regolatore europeo verso ciascuna Autorità nazionale dei Paesi membri, si persegue oltre l'obiettivo di generare maggiore trasparenza all'interno del complessivo mercato assicurativo, anche il generare un globale *database* di informazioni che consentano una migliore e puntuale stima dell'andamento del settore.

Il titolo seguente è quello che ha subito il maggior livello di modifiche è il Titolo III (Esercizio dell'attività assicurativa): esso presenta nella versione revisionata del codice due nuove sezioni; una prima Sezione volta a disciplinare la responsabilità del consiglio di amministrazione e una seconda Sezione relativa al sistema di governo societario.

Per quanto riguarda la regolamentazione del governo societario, l'argomento di nostro interesse, si deve fare riferimento all'art. 30, il quale contiene la richiesta per tutte le compagnie assicurative di instaurare all'interno della propria complessiva struttura organizzativa un efficace sistema di governo societario, assoggettato ad una interna revisione periodica⁷⁵ e relazionato alla tipologia e complessità del business svolto dalla compagnia⁷⁶.

A tal fine il suddetto articolo, in linea con quanto previsto dalla Direttiva comunitaria 138/2009, prevede una serie di requisiti di alto livello, applicabili sempre in rispetto del principio di proporzionalità, in riferimento alla tematica di *governance*:

- I. l'adeguatezza e la trasparenza della struttura organizzativa, con una chiara suddivisione dei ruoli e delle responsabilità tra le numerose funzioni e gli organi dell'impresa;

⁷⁵Riferimento: co. 3, art. 30, Codice delle Assicurazioni Private.

⁷⁶Riferimento: co. 4, art. 30, Codice delle Assicurazioni Private.

- II. un adeguato ed efficiente sistema di condivisione e trasferimento delle informazioni;
- III. le modalità coerentemente strutturate e sostanzialmente efficienti finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni in relazione al governo societario;
- IV. la strutturazione di specifiche funzioni previste dal regolatore come fondamentali al fine di realizzare un consistente presidio della sana e corretta gestione societaria: revisione interna, verifica della conformità, di gestione dei rischi e attuariale.

Oltre alle caratteristiche previste in relazione al sistema di gestione della *governance*, lett. c) del co.2 dell'art. 30 prevede il possesso e il rispetto da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e di coloro che Svolgono funzioni fondamentali dei requisiti di cui all'articolo 76 del CAP: ovvero i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza.

Sempre in riferimento al sistema di *governance*, il quinto capitolo si esprime:

“L’impresa adotta politiche scritte con riferimento quanto meno al sistema di gestione dei rischi, al sistema di controllo interno, alla revisione interna e, ove rilevante, all’esternalizzazione, nonché una politica per l’adeguatezza nel continuo delle informazioni fornite al supervisore ai sensi dell’articolo 47-quater e per le informazioni contenute nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui agli articoli 47-septies, 47-octies e 47-novies e garantisce che ad esse sia data attuazione.”

Il comma successivo prevede inoltre che ogni singola politica interna di cui comma precedente deve essere preventivamente approvata dal consiglio di amministrazione, in quanto esse rappresentano una formalizzazione delle attività svolte da parte delle principali funzioni e quindi definiscono l’assetto organizzativo interno della compagnia stessa, e deve altresì essere revisionata con una cadenza almeno annuale e in concomitanza con la revisione del sistema di governo societario, di cui terzo comma del medesimo articolo.

All’interno degli articoli tra l’art. 30-bis e 30-sexies viene dato maggiore dettaglio a quanto previsto nella lett. e), co. 2, art. 30, ovvero la richiesta del regolatore di strutturare alcune funzioni che sono definite come fondamentali al fine di stabilire un’efficiente sistema di *governance* all’interno delle compagnie assicurative: ciascun articolo contribuisce a esplicitare i ruoli e le responsabilità delle funzioni coinvolte nell’attività di governo societario e nel sistema di gestione dei controlli e rischi.

Gli articoli 30-bis e 30-ter vanno a definire l’ambito del sistema di gestione dei rischi: mentre il primo disciplina specificatamente la struttura del sistema di gestione dei rischi, il secondo articolo prevede che le compagnie assicurative debbano dotarsi di una nuova tipologia di processo aziendale, introducendo uno degli aspetti più innovativi della normativa *Solvency*

II, ovvero il processo volto alla valutazione interna del rischio e della solvibilità, meglio conosciuto a livello comunitario come ORSA (*Own Risk and Solvency Assessment*).

Il primo dei due articoli stabilisce che la compagnia al fine di realizzare un efficiente sistema di gestione dei rischi deve in *primis* dotarsi di una consistente strategia di gestione del rischio e di adibire processi e procedure formalizzati e strutturati per la segnalazione di eventuali situazioni di emergenza e nel contempo su base continuativa svolgere la gestione ed il monitoraggio dei rischi assunti dalla compagnia o che potrebbe assumere nell'avvenire.

Il secondo articolo introduce nella normativa italiana il documento ORSA⁷⁷, ovvero l'output finale di un processo specificatamente strutturato e finalizzato a garantire a ciascuna compagnia di assicurazione o di riassicurazione una periodica valutazione interna in merito alla quale la normativa si esprime dettando solamente delle generali linee guida e minimi requisiti di attuazione, lasciando alle imprese la libertà di definire i processi interni in base alle proprie necessità⁷⁸.

La valutazione sottostante al processo ORSA su obbligo di legge deve essere realizzata con cadenza annuale, tuttavia la normativa prevede anche che, ogniqualvolta si verifichi un evento tale da presentare impatti negativi o comunque generare alterazioni del livello di rischio della compagnia, venga tempestivamente messo in moto un processo specifico di valutazione volto a ridefinire il fabbisogno di solvibilità globale.

Il processo ORSA definito dal legislatore prevede che vengano presi in considerazione una serie di fattori:

- il profilo di rischio specifico attuale e prospettico dell'impresa;
- dei limiti di tolleranza del rischio approvati dal consiglio di amministrazione;
- la strategia operativa dell'impresa.

Va tenuto conto inoltre che i risultati che emergono in seguito allo svolgimento della valutazione hanno un forte rilievo sia all'interno dei processi decisionali interni della compagnia sia al di fuori di essa, ovvero in riferimento alle Autorità di vigilanza.

In primo luogo, per quanto riguarda il ruolo del processo ORSA all'interno dell'impresa, si deve dire che l'obbligo di svolgere una sistematica valutazione della propria posizione di solvibilità e di rischio consente al *Top Management* una maggiore consapevolezza nella presa delle decisioni strategiche. In secondo luogo invece, tale valutazione condivisa con le Autorità

⁷⁷ Al fine di fornire una visione più dettagliata in merito al processo di *OwnRisk and Solvency Assessment* viene dedicato il paragrafo 4.4.

⁷⁸ N. Juvara, P. Altomani, Norton Rose Fulbright Studio Legale, *I requisiti di governo societario introdotti in Italia in attuazione della Direttiva Solvency II*, Assicurazioni, dicembre 2015.

diventa uno strumento che, in parte, consente una migliore visione della posizione di solvibilità e condizione finanziaria, essendo la valutazione ORSA una parte integrante della relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa che viene espressamente richiesta ed inviata ad IVASS, ed in parte è un elemento di confronto della compagnia con i *peers* del medesimo mercato⁷⁹.

Tornando all'analisi delle modifiche apportate al Codice delle Assicurazioni Private, ed in particolare alle integrazioni del Titolo III: viene introdotto un nuovo specifico Capo II-bis per la regolamentazione nell'ambito degli investimenti.

In merito all'attività di investimento svolta da parte delle compagnie di assicurazioni la normativa, all'interno dell'art. 37-ter, prevede che venga applicato il principio della persona prudente.

Ciò operativamente si traduce nella definizione e nel rispetto di politiche di investimento interne alla compagnia tali da rapportare l'ammontare degli investimenti ai requisiti patrimoniali ed alle riserve tecniche. Nell'ottica della vigilanza prudenziale, questo comporta che le singole compagnie devono effettuare investimenti solo nei casi in cui esse siano in grado di identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare il rischio sottostante a tali investimenti. All'interno di questo quadro l'attività di investimento può essere effettuata se consente il miglioramento della sicurezza, qualità, liquidità e redditività del complessivo portafoglio dell'impresa⁸⁰.

Anche in questo contesto il legislatore non trascura la regolamentazione degli strumenti derivati, in merito ai quali espressamente viene stabilito che la loro introduzione nel portafoglio della compagnia è condizionata dalla capacità di riduzione dei rischi o all'incremento dell'efficienza del portafoglio stesso che essi sono in grado o meno di esercitare⁸¹.

⁷⁹A questo peculiare argomento il regolatore nazionale ha dedicato una normativa specifica, la quale sarà affrontata maggiormente in dettaglio all'interno del terzo paragrafo di questo capitolo.

⁸⁰A tal proposito si esprime il co. 2 dell'art. 37-ter:

“L'impresa investe tutti gli attivi:

- a) in attività e strumenti dei quali possa identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi, e ne tiene opportunamente conto nella valutazione del fabbisogno di solvibilità globale ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 2, lettera a).
- b) in modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso;
- c) localizzando le attività secondo criteri tali da assicurare la loro disponibilità.

⁸¹A tal proposito, invece, si esprime il co. 3 dell'art. 37-ter: L'impresa, in ogni caso, investe gli attivi assicurando che:

- a) gli investimenti in strumenti finanziari derivati contribuiscano ad una riduzione dei rischi o agevolino un'efficace gestione del portafoglio;
- b) gli investimenti in attività non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato siano mantenuti in ogni caso a livelli prudenziali;
- c) gli investimenti siano adeguatamente diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività, un particolare emittente o gruppo di imprese o una particolare area geografica, nonché l'accumulazione eccessiva di rischi nel portafoglio nel suo insieme;

Oltre al Capo di cui l'analisi fino a qui riporta, un ulteriore Capo è stato introdotto all'interno del Titolo III: Capo IV in regolamentazione dei margini di solvibilità.

All'interno di questa parte della normativa viene integrata la Sezione I in riferimento alla classificazione ed ammissibilità dei fondi propri definendovi gli elementi patrimoniali che l'impresa deve possedere per la copertura dei requisiti patrimoniali. Gli articoli che vi sono raggruppati si riferiscono alla classificazione in livelli dei fondi propri in due categorie: una prima categoria si riferisce a quelli definiti "base" (ovvero di primo livello) e una seconda riguardante quelli "accessori" (ovvero del secondo livello). In quest'ultimo caso, al fine della considerazione dei fondi ai fini della copertura dei requisiti patrimoniali, la normativa espressamente richiede l'autorizzazione dell'IVASS.

Nel contempo, all'interno del Capo successivo, Capo IV-bis (articoli da 45-bis a 51) vengono invece disciplinati i nuovi requisiti di solvibilità. La prima sezione del suddetto Capo predispone una serie di disposizioni generali: infatti l'art. 45-bis definisce che ogni singola compagnia assicurativa e riassicurativa ha il dovere di detenzione dell'ammontare di fondi propri, classificati come ammissibili, tale da consentire la copertura del requisito patrimoniale di solvibilità⁸², calcolabile o mediante la formula standard (insieme di modalità di calcolo definite a livello dell'unione europea) o, nel caso la compagnia faccia espressamente questa scelta, mediante applicazione di un modello interno⁸³.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 45-ter, il requisito patrimoniale di solvibilità, che l'impresa deve calcolare e comunicare all'autorità di vigilanza almeno annualmente, corrisponde al valore di rischio dei fondi propri di base dell'impresa ed equivale ad un valore di rischio calibrato ad un livello di confidenza del 99,5% su un periodo di un anno.

In altri termini il requisito patrimoniale di solvibilità consiste nel capitale economico che un'impresa deve detenere al fine di limitare la probabilità di rovina ad 1 su 200 anni.

All'interno di questo contesto il requisito patrimoniale di solvibilità deve essere calibrato secondo una modalità che consenta di comprendere l'insieme di tutti i rischi quantificabili ai quali l'impresa risulti essere esposta. Infatti a conferma di quanto affermato e in relazione all'utilizzo della formula standard la normativa si esprime nel comma quinto del medesimo articolo, stabilendo che:

“Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità copre almeno i seguenti rischi:

a) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni;

d) gli investimenti in attività di uno stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo, non determinino un'eccessiva concentrazione di rischi.

⁸² In riferimento si esprime il co.1 dell'art. 45-bis del Codice delle Assicurazioni Private.

⁸³ In riferimento si esprime il co.2 dell'art. 45-bis del Codice delle Assicurazioni Private.

- b) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita;
- c) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia;
- d) il rischio di mercato;
- e) il rischio di credito;
- f) il rischio operativo. Tale rischio include i rischi legali ma non i rischi derivanti da decisioni strategiche e i rischi reputazionali.”

Infatti ciascuna impresa con il requisito patrimoniale di solvibilità deve essere in grado di garantire la copertura sia di tutte le attività esistenti sia di quelle nuove che la compagnia pianifica di acquisire nell'arco temporale dei seguenti 12 mesi. All'interno del calcolo del requisito ciascuna impresa deve tenere conto dell'impatto realizzato dalla messa in atto delle tecniche di mitigazione del rischio, a patto che il valore del requisito patrimoniale rappresenti adeguatamente il rischio di credito e tutti gli altri rischi direttamente correlati all'utilizzo di questa tipologia di tecniche.

In riferimento ai modelli interni invece si esprime la Sezione III: in particolare viene prevista da parte dell'art. 46-bis co.1 la possibilità per le compagnie assicurative e riassicurative di promuovere verso l'Autorità la richiesta all'utilizzo del modello interno⁸⁴ per la messa in atto di un calcolo “*customized*”, tale da rispecchiare le peculiarità della specifica compagnia, che altrimenti non verrebbero considerate all'interno della formula standard, e nel contempo rispettare i requisiti definiti dalla medesima normativa.

All'interno di questo contesto, la scelta di mettere in azione uno specifico modello interno viene guidata dall'esigenza dell'impresa di migliore rappresentazione del profilo di rischio detenuto dalla compagnia, un'esigenza che deve essere portata all'attenzione dell'IVASS con tutti gli elementi a dimostrazione del rispetto dei requisiti previsti agli articoli 46-novies, 46-decies, 46-undecies, 46-duodecies, 46-terdecies, 46-quaterdecies⁸⁵.

⁸⁴ Il regolatore con la possibilità di strutturare il modello interno intende incentivare anche una formulazione parziale a tutta l'attività o solo ad uno o più settori di attività rilevanti, in base a quanto stabilito all'interno dell'art. 46-ter.

⁸⁵ A tal proposito si esprime il co.2, definendo le casistiche specifiche in cui l'impresa può scegliere l'applicazione del modello parziale:

“L'impresa può utilizzare modelli interni parziali, per il calcolo di uno o più dei seguenti elementi:

- a) uno o più moduli di rischio, o sottomoduli, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base di cui agli articoli 45-sexies e 45-septies;
- b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 45-decies;
- c) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-undecies.”

Inoltre viene concessa all'IVASS la facoltà, da esercitare in seguito all'approvazione della richiesta della compagnia di dotarsi di un modello interno, di richiedere ad essa il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità mediante l'applicazione della formula standard.

Nella sezione successiva del Titolo III, ovvero la IV, invece il regolatore ha integrato all'interno della struttura del codice una serie di articoli che contengono la disciplina del requisito patrimoniale minimo, inteso come un livello patrimoniale minimo tale da garantire ai clienti un'adeguata copertura del rischio acquisito e quindi la certezza di un tempestivo adempimento ai doveri assunti: in altre parole si potrebbe affermare che l'andamento del requisito patrimoniale al di sotto del livello minimo definito dalla normativa è il segnale di allarme indicante la messa a rischio dei contraenti assicurati, i beneficiari ed altri aventi diritto a prestazioni assicurative da parte della compagnia, dovuta alla loro esposizione ad un livello di rischio inaccettabile. La chiara gravità che rappresenta il bisogno del monitoraggio e di intervento riduttivo di questo valore giustifica la previsione da parte del regolatore, all'emergere di questa casistica, di intervento mirato dell'Autorità competente con la rimozione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa.

Viene introdotto inoltre un'ulteriore novità all'interno del Titolo III, ovvero la predisposizione del nuovo Capo IV-ter in riferimento ai requisiti del regime di comunicazione informativa che le compagnie hanno il dovere di rispettare nei confronti dell'IVASS al fine di consentire la verifica della corretta condotta e di adeguate condizioni del business. Difatti, in base al testo, le compagnie assicurative e riassicurative assumono l'obbligo di trasmettere ad IVASS una completa e chiara documentazione che consenta all'Autorità di competenza di analizzare “il sistema di governo societario adottato dalle imprese, l'attività che esse esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposte e i sistemi di gestione dei rischi, nonché la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale.”⁸⁶

Tuttavia non vengono a mancare eccezioni, casistiche in cui lo stesso Istituto di Vigilanza ha il potere di concedere l'esonero o di definire dei peculiari limiti all'obbligo di comunicazioni delle informazioni aventi *deadline* annuale; medesimo potere di esonero o riduzione dell'obbligo può essere applicato da IVASS anche in merito ai trasferimenti degli obblighi di informativa analitica⁸⁷.

⁸⁶ L'art. 47-quater, co.1, lett a).

⁸⁷ Le condizioni per l'esercizio dell'esonero sono definite dal co. 7 dell'art. 47-quater: “L'IVASS può limitare o esonerare l'impresa dall'obbligo di presentazione periodica delle informazioni analitiche di vigilanza quando:

a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;

b) fornire tali informazioni non è necessario ai fini di una vigilanza efficace dell'impresa;

Va specificato tuttavia che non rientrano all'interno del perimetro delle compagnie alle quali viene concessa la possibilità di accedere all'esonero tutte le imprese che fanno parte di un gruppo assicurativo, a meno che l'impresa stessa non porti all'attenzione dell'IVASS un'adeguata dimostrazione degli svantaggi derivanti da una comunicazione avente frequenza annuale, data la natura, la portata, la complessità e la tipologia di business da lei specificatamente svolto.

In merito all'esonero dall'obbligo di trasmissione delle informative analitiche la normativa prevede che tale beneficio normativo possa essere concesso da parte delle autorità solamente nelle condizioni in cui la compagnia richiedente non copra più del 20% del comparto assicurativo e/o riassicurativo italiano, rispettivamente vita e danni⁸⁸.

Il legislatore all'interno del Capo dedicato alla regolamentazione dell'informativa fa rientrare anche le norme relative ai processi di controllo microprudenziale che l'Autorità deve mettere in atto al fine di un completo svolgimento della propria funzione di controllore e rendere quindi efficiente ed efficace la propria presenza all'interno del mercato assicurativo.

L'art. 47-quinquies, all'interno del co.4, definisce nel dettaglio il processo che l'Istituto di Vigilanza deve mettere in atto in un'ottica prudenziale:

“L'IVASS esamina e valuta, in particolare, che le imprese rispettino le disposizioni relative:

- a) al sistema di governo societario, inclusa la valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II;
- b) alle riserve tecniche di cui al Titolo II, Capo II;
- c) ai requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis;
- d) agli investimenti di cui agli articoli 37-ter, 38 e 41;
- e) alla qualità ed alla quantità dei fondi propri di cui al Titolo III, Capo IV;
- f) ai requisiti relativi ai modelli interni completi o parziali di cui al Titolo III, Capo IV-bis,

Sezione III.”

In aggiunta inoltre il co.5 fornisce un ulteriore dettaglio in merito all'attività di controllo:

“L'IVASS valuta:

c) l'esonero non mina la stabilità dei sistemi finanziari interessati nell'Unione;
d) l'impresa è in grado di fornire informazioni su base ad hoc.”

Quanto espresso viene definito in conformità con la normativa Omnibus II, Direttiva 2014/51/UE.

⁸⁸ L'art. 47-quater, co.5: La quota di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde.

a) l'adeguatezza dei metodi e delle prassi applicati dall'impresa per identificare possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla situazione finanziaria globale dell'impresa.

b) la capacità dell'impresa di far fronte a tali eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche.”

Da qui si evince che l'obiettivo del regolare è quello di consentire all'Autorità di monitorare con adeguati strumenti lo stato di salute della singola impresa al fine di rilevare qualsiasi deterioramento delle condizioni finanziarie e di verificare le capacità dell'entità stessa di porvi rimedio.

Una volta definito l'esito dell'attività di controllo, l'art. 47-sexies introduce una concessione di potere alla quale l'Autorità può valutare di ricorrere nelle circostanze straordinarie: IVASS può emanare un mirato provvedimento, accompagnato da una dettagliata e concreta motivazione, con l'obbligo di maggiorazione del capitale⁸⁹.

Al fine di porre dei limiti a tale capacità di intervento nella gestione del business da parte delle autorità, la normativa prevede nel sesto comma, una limitazione per l'IVASS che consiste nell'obbligo di provvedere al riesame della suddetta imposizione della maggiorazione del capitale almeno con cadenza annuale, in modo tale da verificare se la compagnia sia riuscita a sanare le carenze precedentemente riscontrate.

Le successive modifiche che in questa sede possono aiutare una migliore comprensione del processo di integrazione della Direttiva *Solvency II* all'interno del Codice delle

⁸⁹ L'art. 47-sexies, co.1 esplicita in maniera dettagliata le condizioni straordinarie che potrebbero incentivare l'Autorità ad intervenire con un provvedimento di maggiorazione del capitale:

a) a giudizio dell'IVASS, il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato con la formula standard secondo quanto disposto dal Titolo II, Capo IV-bis,

Sezione II e:

1) l'utilizzo di un modello interno di cui all'articolo 46-octies è inadeguato o è risultato inefficace; oppure

2) un modello interno completo o parziale di cui all'articolo 46-octies è in via di predisposizione;

b) a giudizio dell'IVASS, il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato con un modello interno o un modello interno parziale secondo quanto disposto dal Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, in quanto il modello non tiene conto in misura sufficiente di taluni rischi quantificabili e l'impresa non è riuscita ad adattare il modello al proprio profilo di rischio entro il termine stabilito dall'IVASS;

c) il sistema di governo societario dell'impresa differisce in modo significativo dalle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e tali difformità impediscono all'impresa di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi a cui è o potrebbe essere esposta, ed altre misure adottabili dall'IVASS non sarebbero idonee, entro un congruo periodo di tempo, a sanare in modo adeguato le carenze riscontrate.

d) l'impresa applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies, l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies o le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies e l'IVASS conclude che il profilo di rischio dell'impresa si discosta in modo significativo dalle ipotesi sottese a dette correzioni, rettifiche e misure transitorie.

Assicurazioni Private, vengono riportate all'interno del Titolo XIV e sono dedicate alla disciplina della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari; in particolare il nuovo articolo 187-bis stabilisce che i poteri di intervento devono essere esercitati da parte dell'IVASS in modo tempestivo e proporzionale.

In merito a quanto detto la normativa integra all'interno del primo comma dell'art. 188 una dettagliata definizione di questi poteri di intervento:

“L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese e sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice nonché delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, può:

- a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della società di revisione e i soggetti responsabili delle funzioni fondamentali all'interno delle imprese di assicurazione e riassicurazione;
- b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge
- c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente;
- d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.”

La novità più rilevante all'interno di questo articolo è situata alla lettera a), la quale in seguito alla sua riformulazione include nell'insieme dei soggetti convocabili durante l'esercizio del potere di intervento anche coloro che sono “responsabili delle funzioni fondamentali all'interno delle imprese”.

Inoltre il nuovo co. 3-bis introduce, analogamente a quanto è stato già previsto all'interno del settore bancario, la possibilità di adottare misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione, ivi inclusi i provvedimenti specifici riguardanti anche:

- a) la restrizione dell'attività, ivi incluso il potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi;

- b) il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria;
- c) la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio;
- d) il rafforzamento dei sistemi di governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi;
- e) l'ordine di rimuovere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo e i titolari di funzioni fondamentali, in caso di inerzia della società.

Infine, le ultime due modifiche che si vogliono analizzare si riferiscono al Titolo XVI in relazione alle misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione, e al Titolo XVII che definisce la parte sanzionatoria del Codice delle Assicurazioni Private.

Nel primo caso viene integrato l'obbligo messo in capo alle compagnie che abbiano violato le norme relative al requisito patrimoniale di solvibilità: all'insorgere di tale eventualità l'impresa ha il dovere di immediata comunicazione del fatto avvenuto all'Autorità di Vigilanza, e con un termine di scadenza di due mesi essa deve presentare all'Istituto un piano di risanamento avente basi concrete e realistiche⁹⁰.

La normativa tuttavia stabilisce, in conformità al dettato della direttiva *Solvency II*, come modificata dalla direttiva *Omnibus II*, che nei casi in cui emergano "situazioni eccezionalmente avverse"⁹¹ aventi ripercussioni sui mercati assicurativi o riassicurativi: l'IVASS può estendere, per le imprese colpite, il periodo fissato al comma 2-ter per un periodo di tempo massimo di sette anni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusa la durata media relativa delle riserve tecniche.

Nel secondo caso, in base a quanto riportato nella Direttiva, è stata integrata anche la parte del Codice dedicata alle modalità sanzionatorie, seppur mantenendo la medesima struttura di origine, mediante l'introduzione di una serie di fattispecie la cui inosservanza comporta l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria definita dall'art. 310.

Una disciplina che abbraccia in particolare i seguenti specifici temi:

- i) fondi propri;
- ii) calcolo delle riserve tecniche e delle altre poste per finalità di bilancio individuale;
- iii) violazione delle norme in materia di *governance*, incluso il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità;

⁹⁰ L'art. 222, commi 1 e 2.

⁹¹ A condizione che l'emergere di questa situazione ed i suoi impatti sul mercato assicurativo siano riconosciuti da AEAP, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (co2-quater art. 222 del CAP).

iv) violazione delle norme in tema di relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria.

3.2 Implementazione del Regolamento N°20 su base Solvency II

Al fine di predisporre anticipatamente un contesto normativo nazionale già coerente con l'entrata in vigore della Direttiva 138/2009/CE, l'IVASS ha ritenuto necessario apportare mirati interventi ad alcune delle principali normative vigenti all'interno del mercato assicurativo, propedeutiche all'entrata in vigore del nuovo regime della riforma.

Tale decisione viene a seguito dell'emanazione delle *guideline* da parte dell'Istituto di vigilanza europeo, EIOPA, le quali aspiravano per l'appunto a fornire alle Autorità i principali strumenti informativi che permettano loro di espletare la gestione del loro presidio di vigilanza.

Come già illustrato precedentemente, la stesura di tali orientamenti guida perseguiva lo specifico scopo di promuovere ed incentivare il processo di armonizzazione tra i singoli impianti giuridici degli Stati membri dell'Unione europea, motivo per cui i principali destinatari di suddetta documentazione sono state proprio le Autorità di vigilanza, alle quali veniva chiesto di cooperare con l'Autorità europea al fine di facilitare il recepimento delle nuove disposizioni integrandole all'interno di ciascun quadro normativo interno.

In linea con questo avvenimento, l'IVASS ha inaugurato una serie di modifiche in riferimento alle principali aree settoriali assicurative che sarebbero state successivamente impattate dall'entrata in vigore (nel 2016) della Direttiva in questione, allineando le normative vigenti a quanto riportato all'interno delle linee guida e rendendole conformi alla c.d. procedura "*comply or explain*"⁹².

Uno dei primi passi compiuti da parte del regolatore italiano si è tradotto in prima fase nella predisposizione di un documento di pubblica consultazione all'interno del quale venivano recepite una parte degli orientamenti EIOPA, in particolare quelli inerenti alle tematiche dei sistemi di *governance*, del processo di valutazione interna dei rischi in luce prospettica (aree tematiche che vedono la nascita di una nuova tipologia di processo all'interno dell'organizzazione aziendale delle compagnie di assicurazione, ovvero il c.d. processo ORSA), dei processi di trasmissione di dati e comunicazioni informative alle autorità stesse (argomenti ai quali venne dedicata anche una serie di documenti di supporto, ovvero gli Allegati

⁹² Con l'introduzione del meccanismo di *comply or explain* il legislatore europeo desidera fornire alle Autorità nazionali un margine di libera scelta, in base alla quale queste ultime devono dichiarare pubblicamente se intendono aderire alle Linee guida o indicare le ragioni per la mancata adesione.

III, IV, V, VI) ed infine in merito alle prime predisposizioni focalizzate sulla strutturazione dei modelli interni.

La documentazione in questione viene predisposta anche con lo scopo di apportare le necessarie modifiche al Regolamento 20/2008: normativa vigente in materia di controlli interni, *compliance*, gestione dei rischi e delle attività esternalizzate.

Infatti la differenza tra il quadro normativo che stava lentamente concretizzandosi e quello precedentemente in vigore sta nel fatto che questa serie di tematiche in relazione al presidio organizzativo e procedurale venivano gestite distintamente dalle singole Autorità nazionali; nell'attuale situazione invece esse trovano preciso riscontro e definizione già a livello comunitario, sottolineando in tal modo l'importanza evidentemente dedicata a livello europeo agli argomenti in questione.

Come già si accennava, gli orientamenti definiti da EIOPA non sono direttamente applicabili e quindi devono essere direttamente recepiti dalle singole Autorità nazionali all'interno delle strutture giuridiche interne: tali indicazioni predisposte a livello europeo raggruppano sia i principi e le prassi già in vigore in alcuni dei quadri normativi degli Stati membri sia una revisione di alcuni aspetti concettuali che compongono gli argomenti parte della nostra analisi e che quindi ha comportato il bisogno di integrare e precisare i contenuti di alcune normative di carattere secondario.

L'introduzione di quanto è emerso dalla revisione effettuata dalle Autorità europee in merito ai sistemi sottostanti al governo societario all'interno della tessuto giuridico italiano si è tradotta sotto forma di integrazione dei Regolamenti n. 20/2008 mediante il recepimento degli orientamenti all'interno del Provvedimento IVASS n.17/2014.

Questa scelta del legislatore italiano ha lo scopo di avviare anticipatamente il processo di allineamento delle disposizioni interne (in merito a ruolo dell'organo amministrativo, sistema di gestione dei rischi, documentazione dei compiti e delle responsabilità e flussi informativi) con quanto invece riportato all'interno della normativa *Solvency II*; ottenendo in tal modo un'organica e sistematica integrazione ed adeguamento dei criteri e delle logiche all'interno della propria struttura normativa.

Una tra le più significative modifiche introdotte all'interno del Regolamento 20 è posizionata all'interno dell'art. 4 co.1:

“Le imprese di assicurazione si dotano di un'ideale organizzazione amministrativa e contabile e di un adeguato sistema dei controlli interni, proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi aziendali, attuali e prospettici, inerenti all'attività dell'impresa.”

Il precedente testo “proporzionati alle dimensioni e alle caratteristiche operative dell’impresa e alla natura e alla intensità” viene concettualmente ampliato con la modifica in “proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità” e con l’aggiunta di “attuali e prospettici, inerenti all’attività dell’impresa.”

L’articolo sopra citato si riferisce infatti alla strutturazione del sistema dei controlli interni e vede la calibrazione del principio di proporzionalità alla natura, portata e complessità dei rischi aziendali inerenti all’attività dell’impresa, il tutto sotto una visione attuale e prospettica.

Tale integrazione rappresenta un rinnovamento della nozione di proporzionalità: si osserva un allontanamento dal mero nesso con la dimensione della impresa e si passa ad una percezione più ampia e calibrata altresì sulla tipologia del business praticato; per la prima volta viene presa in considerazione la concreta dimensione della realtà aziendale di ciascuna compagnia assicurativa, inglobando all’interno del concetto di “dimensione” anche il livello del profilo di rischio, sia che esso sia attuale o prospettico.⁹³

In altre parole, il concetto di “natura” del business da ora in poi comprende sia l’ampiezza dimensionale della struttura organizzativa sia l’evoluzione della raccolta dei premi, come anche lo sviluppo della operatività a livello territoriale e le peculiarità di carattere tecnico dei specifici rami.

Questa serie di aspetti assume massime rilievo in ottica di definizione del livello di rischiosità e quindi conseguentemente anche per la quantificazione dei requisiti funzionali al sostenimento della situazione di solvibilità della compagnia, il tutto basato sul corretto ed appropriato processo di implementazione ed declinazione del principio di proporzionalità⁹⁴.

Un’ulteriore integrazione della normativa in merito al sistema dei controlli interni si ritrova anche nell’ampliamento apportato dal legislatore nazionale degli obiettivi posti in capo a tale struttura, con l’introduzione di due nuovi aspetti:

- il principio di “tempestivo sistema di reporting delle informazioni aziendali”;
- il principio del c.d. *forwardlooking*;

In entrambi i casi la normativa desidera focalizzare l’attenzione delle singole compagnie sull’attività di gestione dei rischi, salvaguardia dello stato di salute e dei livelli patrimoniali della compagnia mediante la messa in atto di una visione di medio-lungo periodo⁹⁵.

⁹³ Relazione al provvedimento n.17 del 15 aprile 2014.

(Disponibile su: https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2014/provv-17/Provvedimento_n._17_del_15_aprile_2014.pdf)

⁹⁴ “*Quantitative models for operational risk: Extremes, dependence and aggregation*”, Journal of Banking&Finance, Vol.30.

⁹⁵ In riferimento a quanto si afferma, si esprime il secondo comma dell’art. 4:

La seconda integrazione è quella che rappresenta l'ulteriore conferma dell'importanza che viene dedicata alla funzione di *Risk Management*, col recepimento della volontà del legislatore europeo in merito alla centralizzazione dell'attività *risk management* all'interno della complessiva struttura della *corporate governance* funzionale allo svolgimento dei doveri definiti in capo al *board* amministrativo; il quale, in corrispondenza a sua volta, vede incrementare, in seguito alla riformulazione del suddetto Regolamento, il livello di responsabilità e la centralità del proprio ruolo all'interno dell'ambito della gestione dei rischi e definizione del controllo.

Difatti, il consiglio di amministrazione, sulla base della nuova impostazione normativa, acquisisce in conformità con l'art. 5 una serie di doveri:

“L'organo amministrativo ha la responsabilità ultima dei sistemi dei controlli interni e di gestione dei rischi dei quali assicura la costante completezza, funzionalità ed efficacia, anche con riferimento alle attività esternalizzate. L'organo amministrativo assicura che il sistema di gestione dei rischi consenta l'identificazione, la valutazione anche prospettica e il controllo dei rischi, ivi compresi quelli derivanti dalla non conformità alle norme, garantendo l'obiettivo della salvaguardia del patrimonio, anche in un'ottica di medio-lungo periodo.”

Da ciò si evince che il *board* svolge il ruolo principale della determinazione del livello di *Risk Appetite* e quindi anche della propensione al rischio, una decisione che deve essere accuratamente sostenuta dalle specifiche competenze della funzione di *Risk Management* in merito alla valutazione dei rischi attuali e prospettici, all'interno del contesto di preservazione della solvibilità patrimoniale della compagnia.

Le rilevanti modifiche apportate all'art. 5⁹⁶ concretamente investe il *board* di doveri che contribuiscono ad assicurare un maggiore livello di coscienza e coinvolgimento di tale organo all'interno del complessivo processo decisionale; lo svolgimento del quale deve avvenire perfettamente in linea con quanto viene previsto in riferimento al livello di propensione al rischio determinato. Per appunto l'organo amministrativo nell'ambito dei compiti di indirizzo

“Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell'impresa e a garantire, con un ragionevole margine di sicurezza:

- a) l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali;
- b) l'adeguato controllo dei rischi attuali e prospettici;
- b-bis) la tempestività del sistema di reporting delle informazioni aziendali;
- c) l'attendibilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- d) la salvaguardia del patrimonio anche in un'ottica di medio-lungo periodo;
- e) la conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.”

⁹⁶ Articolo sostituito dall'articolo 4 del Provvedimento IVASS n. 17 del 15 aprile 2014. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si adeguano alle disposizioni di cui al presente articolo entro il 31 dicembre 2014, ai sensi del comma 3 dell'articolo 56 del Provvedimento IVASS n. 17 del 15 aprile 2014.

strategico e organizzativo di cui all'articolo 2381 del codice civile, ha il dovere di svolgere le seguenti attività:

- la definizione e verifica del rispetto degli attributi necessari per il corretto svolgimento dell'attività di supporto nell'ambito della gestione dei rischi: come onorabilità, professionalità ed indipendenza; sia per organi societari coinvolti nella internal audit sia per quelli connessi all'ambito compliance, come anche nella gestione delle procedure e controlli e di tutte le funzioni ritenute incisive a livello di business;
- la valutazione e l'approvazione degli aggiornamenti delle politiche interne, sia quelle inerenti all'attività di gestione del business sia quelle connesse alla gestione delle attività di outsourcing;
- la verifica della coerenza della valutazione e della gestione del rischio attuale e prospettico;
- il monitoraggio dello svolgimento dell'attività di audit interno ai tre livelli⁹⁷;
- la predisposizione della documentazione comunicativa da trasmettere alle Autorità competenti.

Lo scopo di questa scelta integrativa è quello di mettere i componenti che compongono il consiglio di amministrazione in posizione tale da indirizzarli a fornire una maggiore attenzione ad alcuni ambiti gestionali che prima della riforma di ristrutturazione venivano chiaramente trascurati; mediante tale strumentalizzazione della normativa il legislatore persegue l'obiettivo di rendere le compagnie maggiormente consapevoli: non solo della mera questione organizzativa dell'impresa in funzione dell'efficiente svolgimento del business ma anche, con medesima attenzione, nell'implementazione dei processi di controllo e di gestione del rischio, sia esso interno od esterno, attuale o prospettico.

Un ulteriore aspetto che caratterizza questa serie di modifiche è l'obiettivo di garantire la trasparenza dell'operato del mercato assicurativo mediante intervento sul comportamento delle imprese coinvolte.

A tal fine si esprime il nuovo art. 12-bis che viene introdotto all'interno del Regolamento n.20 del 2008 al fine definire all'interno delle compagnie una corretta modalità di gestione dei

⁹⁷ La complessiva attività di revisione interna è istituzionalizzata su tre livelli: ove al primo livello si posiziona l'attività di controllo svolta dalle singoli responsabili delle funzioni di business, al secondo livello si struttura invece l'attività del *Risk Management* che effettua a sua volta un monitoraggio di verifica della correttezza e adeguatezza dei controlli svolti al primo livello. Al terzo livello, infine, si identifica l'attività della funzione di *Internal Audit*, che, detto in modo generale, sottopone il complesso dei processi sotto un'accurata revisione focalizzata sulla bontà, intesa in senso lato, ed efficienza della realtà aziendale.

dati e, in particolare, di assicurare un elevato livello qualitativo delle informazioni che vanno gestite e generate dalle assicuratrici⁹⁸.

Il comma secondo del suddetto articolo, rubricato “*Sistema di gestione dei dati*”, specifica una serie di requisiti che l’impresa assicurativa è chiamata a rispettare al fine di risultare *compliant* nell’attività di gestione dei *database* interni mediante la strutturazione di un adeguato sistema funzionale sia nell’attività di gestione dei dati sia in quella di predisposizione della reportistica:

“Il sistema dei controlli interni garantisce che le informazioni rispettino i principi di accuratezza, completezza, tempestività, coerenza, trasparenza e pertinenza così definiti:

a) accuratezza: le informazioni devono essere verificate al momento della ricezione e anteriormente rispetto al loro uso;

b) completezza: le informazioni devono coprire tutti gli aspetti rilevanti dell’impresa in termini di quantità e qualità, inclusi gli indicatori che possono avere conseguenze dirette o indirette sulla pianificazione strategica dell’attività;

c) tempestività: le informazioni devono essere puntualmente disponibili, in modo da favorire processi decisionali efficaci e consentire all’impresa di prevedere e reagire con prontezza agli eventi futuri;

d) coerenza: le informazioni devono essere registrate secondo metodologie che le rendano confrontabili;

e) trasparenza: le informazioni devono essere presentate in maniera facile da interpretare, garantendo la chiarezza delle componenti essenziali;

f) pertinenza: le informazioni utilizzate devono essere in relazione diretta con la finalità per cui vengono richieste ed essere continuamente rivedute e ampliate per garantirne la rispondenza alle necessità dell’impresa.”

L’obiettivo della seguente predisposizione è quello di giungere alla trasparenza dell’operato delle compagnie mediante l’imposizione di definire internamente meccanismi tali da consentire la tracciabilità delle informazioni generate e rendere conseguentemente possibile un puntuale accesso ad una base dati informativa sempre esauriente e aggiornata in merito ai fattori aventi carattere impattante ed alterante in relazione all’andamento del profilo di rischio, e quindi anche sulla posizione di solvibilità patrimoniale.

⁹⁸ Il co. 1 dell’art. 12-bis si esprime:

“Le imprese devono possedere informazioni contabili e gestionali che garantiscano adeguati processi decisionali e consentano di definire e valutare se siano stati raggiunti gli obiettivi strategici fissati dall’organo amministrativo in modo da sottoporli ad eventuale revisione. A tal fine, l’alta direzione assicura che l’organo amministrativo abbia una conoscenza completa dei fatti aziendali rilevanti, anche attraverso la predisposizione di un’adeguata reportistica.”

In merito alle modifiche apportate al terzo capo della normativa in questione, si vuole sottolineare che le principali implementazioni sono state apportate dal regolatore con la modifica degli articoli 15 (Funzione di revisione interna) e 16 (Esternalizzazione di revisione interna) ed inoltre mediante l’inserimento di un nuovo articolo, ovvero il 15-bis (Responsabile della revisione interna); all’interno dei quali si persegue l’ampliamento del perimetro di azione della funzione designata all’attività di revisione interna.

Nonostante questa parte fosse già largamente sviluppata nel testo normativo precedente, il regolatore mira con le integrazioni apportate a rafforzare ulteriormente la natura indipendente della funzione dedicata all’attività di audit. A tal proposito esso racchiude all’interno del nuovo articolo una serie di doveri assegnati – alcuni dei quali, per appunto, ripresi dalla versione originaria – al fine di generare un allineamento tra quanto previsto inizialmente e quanto invece viene richiesto a livello europeo per garantire una coerenza con quanto invece viene definito in merito alle funzioni *Risk Management e Compliance*.

A questo proposito la normativa, all’interno del terzo comma dell’art. 15-bis, prevede che “Il responsabile della funzione di revisione interna pianifichi annualmente l’attività in modo da identificare le aree da sottoporre prioritariamente a revisione. Tale piano e il relativo livello di priorità deve essere coerente con i principali rischi cui l’impresa è esposta. La programmazione degli interventi di verifica tiene conto sia delle eventuali carenze emerse nei controlli già eseguiti sia di eventuali nuovi rischi identificati. [...]”

In aggiunta a quanto stabilito nel terzo comma, il suddetto articolo continua affermando che la pianificazione della revisione interna deve a norma di legge predisporre l’organizzazione dello svolgimento di un costante e puntuale monitoraggio del sistema di controlli interni, dedicando massima attenzione alla correttezza ed efficienza della messa in opera dei controlli e quindi anche della veridicità dei flussi informativi sottostanti e dei sistemi informatici.

Il piano organizzativo che viene predisposto con tali obiettivi rientra sotto la responsabilità approvativa del CdA e ha lo scopo di identificare le aree maggiormente a rischio, le pratiche e metodologie suggerite per la revisione ed implementazione di essere; infine, per garantire una visione completa della situazione di rischiosità all’interno della realtà aziendale, la funzione di revisione interna ha il dovere di predisporre una dettagliata illustrazione di tutti i parametri e modalità utilizzate per la loro valutazione che hanno consentito la stesura del piano in questione, comprensivo anche di una puntuale stima di risorse e tempistiche della sua implementazione⁹⁹.

⁹⁹ A tal proposito si esprime il co.6:

“Il responsabile della funzione di revisione interna presenta, almeno annualmente, una relazione all’organo amministrativo sull’attività svolta che riepiloga tutte le verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di debolezza

Un particolare focus viene posto dal regolatore, come si accennava pocanzi, sull'elevato grado di autonomia ed indipendenza che deve essere garantito da parte del Top Management alla funzione di revisione interna: tale importanza trova la propria giustificazione nell'obiettività che la funzione in questione deve mantenere ed assicurare nel fornire il proprio giudizio in merito a determinati argomenti di propria competenza¹⁰⁰.

Su questo si pronuncia il co. 2 del medesimo articolo: "Il responsabile della funzione è dotato dell'autorità necessaria a garantire l'indipendenza della stessa."

Un'ulteriore serie di integrazioni è stata apportata all'interno del testo legislativo dedicato alla strutturazione del sistema di gestione dei rischi, ovvero il Capo IV: il legislatore ha voluto fornire maggiore dettaglio riguardante il ruolo e le responsabilità designate alla funzione di *Risk Management*.

Tale integrazione viene appositamente inserita all'interno del Capo dedicato espressamente allo svolgimento dell'attività di gestione dei rischi, collocando in tal modo la principale funzione incaricata a tale attività all'interno di un contesto chiaramente definito: gli articoli che vedono la funzione di *Risk Management* come principale operatore sono l'art. 18, dedicato alla definizione degli obiettivi perseguiti dalla sistema di gestione dei rischi, gli artt. 19 e 19-bis, focalizzato invece sulle specifiche attività di individuazione e valutazione, sia a livello qualitativo che quantitativo, dei rischi attuale e prospettico, ed infine l'art. 20 che fornisce un terzo livello di dettaglio sulla specifica attività di stress test che le imprese vengono chiamate a mettere in atto in relazione ad ogni rischio individuato in conformità con gli articoli precedenti.

All'interno del suddetto Capo, i tre articoli finali infatti vengono dedicati alla concreta definizione del ruolo che la funzione di *Risk Management* ha il dovere di svolgere all'interno del contesto delineato dagli articoli sopracitati: l'art. 21 che procede alla definizione dell'organismo in questione, già esistente all'interno della versione normativa originaria, e i nuovi articoli 21-bis e 21-ter che specificano rispettivamente le precise attribuzioni definite in capo al responsabile di questa funzione e l'eventualità in cui è concessa l'esternalizzazione di tale funzione¹⁰¹.

o carenze rilevate e le raccomandazioni formulate per la loro rimozione; nella relazione riepilogativa devono essere inclusi anche gli interventi di follow-up con indicazione degli esiti delle verifiche di cui all'art. 15, comma 5, dei soggetti e/o funzioni designati per la rimozione, del tipo, dell'efficacia e della tempistica dell'intervento da essi effettuato per rimuovere le criticità inizialmente rilevate."

¹⁰⁰In merito si pronuncia il co. 2 del medesimo articolo: "Il responsabile della funzione è dotato dell'autorità necessaria a garantire l'indipendenza della stessa."

¹⁰¹ Regolamento ISVAP n. 20/2008, Capo IV - Gestione dei rischi.

Si va ora ad analizzare nel dettaglio le modifiche apportate. A differenza della precedente versione, l'attuale art. 18 prevede una visione più ampia delle finalità perseguite dal sistema interno di gestione dei rischi: il rinnovato meccanismo viene invertito di un'utilità strategica in quanto chiama le imprese a provvedere a definire le categorie di rischio in funzione della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività svolta, in un'ottica attuale e prospettica.

In tal modo si porta le compagnie ad un livello di maggiore coscienza delle condizioni della propria operatività consentendo quindi una maggiore consapevolezza nelle scelte relative alla definizione delle politiche di assunzione e gestione dei rischi acquisiti, decisioni che inevitabilmente, nell'ambito assicurativo, si rispecchiano sui valori di bilancio¹⁰².

Quanto detto presuppone inoltre l'impatto che il sistema di gestione dei rischi deve logicamente avere sull'insieme di processi e procedure organizzative aziendali: al fine di consentire un efficiente funzionamento della realtà aziendale l'attività di gestione del rischio deve coprire tutto il perimetro interno della compagnia.

Inoltre sempre l'articolo sotto analisi procede a definire il flusso informativo che tale attività deve generare e che deve traslare in una puntuale serie di reportistiche e documentazione funzionale e fondamentale al *Top Management* per la presa delle scelte decisionali di business¹⁰³.

L'articolo successivo, ovvero l'art. 19, all'interno del testo originario raggruppava in sé tutte le indicazioni funzionali a definire il processo di individuazione e valutazione dei rischi: nella normativa revisionata la regolamentazione di tale attività ha subito uno sdoppiamento. Infatti, il testo presenta un nuovo articolo 19-bis, specificatamente scritto per separare l'attività di valutazione dei rischi da quella della loro individuazione, argomento contenuto all'interno dell'art. 19.

Tale scelta da parte del legislatore rispecchia il desiderio di garantire maggiore rilevanza e quindi richiamare maggiore attenzione delle compagnie sui criteri sottostanti allo svolgimento della valutazione.

¹⁰² La rilevanza di questo punto è dovuta alla complessità di sviluppo di metodologie e *modelling* dei processi di *asset-liability management*, tali da consentire la correttezza ed efficienza nella valutazione e conduzione della esposizione complessiva al rischio in correlazione con le condizioni esterne dei mercati connessi ed a eventualità di instabile equilibrio tra gli *asset* e *liability* contabilizzati a bilancio.

¹⁰³ Co.4, art. 18: "Le imprese definiscono procedure in grado di evidenziare con tempestività l'insorgere di rischi che possono compromettere l'obiettivo della salvaguardia del patrimonio, anche in un'ottica di medio-lungo periodo, danneggiare la situazione patrimoniale ed economica o implicare il superamento delle soglie di tolleranza fissate. Per le maggiori fonti di rischio identificate l'impresa predispone adeguati piani di emergenza che dovranno essere rivisti, aggiornati periodicamente, valutandone l'efficacia e comunque con cadenza almeno annuale, ed approvati dall'organo amministrativo.

A tal proposito l'articolo, nel co. 2, si esprime: "Le imprese raccolgono in via continuativa informazioni sui rischi, interni ed esterni, esistenti e prospettici, a cui sono esposte e che possono interessare tutti i processi operativi e le aree funzionali. La procedura di censimento dei rischi e i relativi risultati sono adeguatamente documentati.". Proseguendo nel terzo comma: "Le imprese devono essere in grado, attraverso un adeguato processo di analisi, di comprendere la natura dei rischi individuati, la loro origine, la loro possibile aggregazione e correlazione, la possibilità o necessità di controllarli e gli effetti che ne possono derivare, sia in termini di perdite che di opportunità."

Mentre l'art. 19-bis specifica l'obbligo normativo per le imprese di adeguare i propri processi volti alla valutazione dei rischi ad una panoramica maggiormente *future based*, sostenendo che "le imprese valutano i rischi cui sono esposte in un'ottica attuale e prospettica almeno con cadenza annuale e, comunque, ogni volta che si presentino circostanze che potrebbero modificare in modo significativo il proprio profilo di rischio, secondo quanto disposto nella politica di valutazione dei rischi."

L'articolo successivo, ovvero quello dedicato alla funzione di Risk Management, espande l'elenco di doveri messi in capo a tale organo aziendale.

Il regolatore chiama le compagnie assicurative a dotarsi di una struttura *risk management* organizzata in rispetto del principio di proporzionalità¹⁰⁴, illustrato nel capitolo precedente, tale da poter svolgere correttamente la seguente serie di compiti:

- a) concorre alla definizione della politica di gestione del rischio e definisce i criteri e le relative metodologie di misurazione dei rischi, svolge le relative valutazioni e ne trasmette gli esiti all'organo amministrativo. Quest'ultimo, dopo averli discussi e approvati, li comunica all'alta direzione ed alle strutture interessate unitamente alle conclusioni cui lo stesso è pervenuto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e);
- b) concorre alla definizione dei limiti operativi assegnati alle strutture operative e definisce le procedure per la tempestiva verifica dei limiti medesimi;
- c) valida i flussi informativi necessari ad assicurare il tempestivo controllo delle esposizioni ai rischi e l'immediata rilevazione delle anomalie riscontrate nell'operatività;

¹⁰⁴ Il principio di proporzionalità prevede che l'attività ad esso sottostante sia effettuata in rapporto con la natura, portata e complessità dei rischi assunti.

- d) effettua le valutazioni, di cui all'articolo 19 bis, del profilo di rischio dell'impresa e segnala all'organo amministrativo i rischi individuati come maggiormente significativi di cui all'articolo 18, comma 2, ultimo periodo, anche in termini potenziali;
- e) predispone la reportistica nei confronti dell'organo amministrativo, dell'alta direzione e dei responsabili delle strutture operative circa l'evoluzione dei rischi e la violazione dei limiti operativi fissati;
- f) verifica la coerenza dei modelli di misurazione dei rischi con l'operatività svolta dall'impresa e concorre all'effettuazione delle analisi quantitative di cui all'articolo 20;
- g) monitora l'attuazione della politica di gestione del rischio e il profilo generale di rischio dell'impresa nel suo complesso.¹⁰⁵”

Tuttavia il regolatore concede un certo livello di libertà ed autonomia alle compagnie nella strutturazione di questo organismo, a condizione che esso sia complice con il principio di proporzionalità e che gli venga garantita un'ampia indipendenza nello svolgimento delle proprie mansioni¹⁰⁶.

In linea con questo, il regolatore consente alle compagnie, con la predisposizione di un nuovo articolo 21-ter, di valutare la possibilità di portare in *outsourcing* la funzione in analisi, in particolare nelle casistiche in cui la predisposizione di una nuova funzione dedicata “non risponda a criteri di economicità”.

L'ultimo intervento apportato in merito al sistema di gestione dei rischi è collocato all'interno dell'art. 27, rubricato “Controllo interno e gestione dei rischi nel gruppo assicurativo”. Lo scopo di tale articolo consiste nell'incentivare le imprese a sviluppare una maggiore sensibilità verso quella categoria di rischi che, estesi a livello di gruppo, generano reale pericolo di compromettere lo stato di salute, sia a livello patrimoniale come anche

¹⁰⁵ Il co. 1, art. 21, IVASS Regolamento 20/2008.

¹⁰⁶ Co.3, art. 21: La collocazione organizzativa della funzione di risk management è lasciata all'autonomia delle imprese, nel rispetto del principio di separatezza tra funzioni operative e di controllo. Le imprese costituiscono la funzione di risk management in forma di specifica unità organizzativa o, tenuto conto della natura e della ridotta portata e complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa, anche mediante il ricorso a risorse appartenenti ad altre unità aziendali. In tale ultimo caso, l'indipendenza va assicurata attraverso la presenza di adeguati presidi che garantiscano la separatezza di compiti e prevenivano conflitti di interesse. La funzione di risk management, anche quando non costituita in forma di specifica unità organizzativa, risponde all'organo amministrativo. La collocazione organizzativa della funzione di risk management deve essere tale da non dipendere da funzioni operative.

finanziario, dell'intero gruppo assicurativo. Motivo per cui, lo stesso regolatore prevede che "[...] la capogruppo dota il gruppo assicurativo di un sistema di controlli interni e di gestione dei rischi, coerente con i requisiti di *governance* di gruppo, idoneo ad effettuare un controllo effettivo sia sulle scelte strategiche del gruppo nel suo complesso che sull'equilibrio gestionale delle singole componenti."

I rischi che vengono ritenuti parte del perimetro di vigilanza all'interno del contesto di gruppo possono essere raggruppati nelle seguenti categorie:

- rischi reputazionali, quelli derivanti da operazioni infragruppo, di concentrazione, incluso il rischio di contagio, a livello di gruppo;
- rischio di interdipendenze tra rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività assicurativa in imprese e in giurisdizioni differenti;
- rischi derivanti da imprese con sede legale in Stati terzi ricomprese nel perimetro della vigilanza supplementare;
- rischi derivanti da imprese non soggette a normativa di settore ricomprese nel perimetro della vigilanza supplementare;
- rischi derivanti da altre imprese soggette a specifica normativa di settore ricomprese nel perimetro della vigilanza supplementare¹⁰⁷.

Nonostante sia la capogruppo ad essere la principale incaricata della strutturazione di un sistema di gestione dei rischi a livello di gruppo, la normativa si occupa di precisare all'interno del secondo comma che resta impregiudicata la responsabilità dell'organo amministrativo di ciascuna entità giuridica che compone il gruppo assicurativo in riferimento alla competenza sulla *governance* internamente alla stabilità e tutti gli adattamenti delle indicazioni recepite da parte della società madre.

L'ultima rilevante novità che si intende affrontare all'interno di questo paragrafo è quella introdotta dal regolatore in riferimento all'obbligo comunicativo posto in capo alle compagnie assicurative verso l'organo di vigilanza IVASS: a tal proposito viene dedicato l'articolo 28 del regolamento che in seguito alla revisione apportata, stabilisce che le compagnie detengono l'obbligo di comunicare all'Autorità sia un'accurata descrizione del sistema dei controlli interni sia ogni qualvolta che avvengono dei mutamenti incisivi su di esso:

- composizione e nomina dell'organo amministrativo e dei comitati interni all'organo amministrativo medesimo (procedure di nomina, amministratori esecutivi e non esecutivi, amministratori indipendenti e processi di valutazione del requisito di indipendenza, numero

¹⁰⁷ Co. 4, art. 27, IVASS Regolamento 20/2008.

degli incarichi di ciascun amministratore in altre società, requisiti di onorabilità e professionalità e specifiche competenze professionali di ciascun amministratore);

- ruolo dell'organo amministrativo e dei comitati interni all'organo amministrativo medesimo (compiti e responsabilità, modalità di svolgimento dei lavori, numero delle riunioni, grado di partecipazione alle riunioni, attività svolta per l'assolvimento dei compiti assegnati dal presente regolamento, soprattutto in materia di definizione delle strategie e loro revisione periodica);

- modalità di svolgimento del processo di autovalutazione dell'organo amministrativo ed eventuali misure correttive assunte per il miglioramento, anche tenuto conto del livello di professionalità degli amministratori rispetto all'operatività e al profilo di rischio dell'impresa;

- deleghe conferite dall'organo amministrativo, con indicazione delle modalità di controllo sui poteri delegati (linee di reporting);

- criteri seguiti per la definizione della politica di remunerazione, con illustrazione dell'informativa che l'organo amministrativo è tenuto a fornire all'assemblea ai sensi dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011;

- misure intraprese per monitorare gli interessi degli amministratori nelle operazioni della società sulle quali è chiamato a decidere, le operazioni con parti correlate ed in generale i conflitti di interesse;

- composizione, ruoli, organizzazione, responsabilità e nominativo del responsabile della funzione di revisione interna, di *risk management* e di *compliance*, anche nel caso in cui tali funzioni siano state esternalizzate, incluse le informazioni sulle politiche e sulle procedure stabilite per assicurare che i soggetti responsabili delle predette funzioni ed il referente interno o responsabile delle attività di controllo sulle suddette attività, in caso di esternalizzazione all'interno o all'esterno del gruppo assicurativo, soddisfino i requisiti di professionalità e onorabilità;

- rappresentazione della struttura riferita non solo al gruppo assicurativo ma anche a tutti i soggetti richiamati, come controparti di operazioni infragruppo, dall'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008, degli assetti proprietari e rapporti con gli azionisti;

- le modifiche eventualmente apportate all'organigramma aziendale e al sistema delle deleghe già comunicati all'IVASS¹⁰⁸;

Come anche, in linea con quanto specificato per il sistema dei controlli, la compagnia ha il medesimo dovere comunicativo in merito al sistema interno di gestione dei rischi.

¹⁰⁸ Co. 2, art. 28, Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, Capo VII – Obblighi di comunicazione all'IVASS.

3.3 Regolamento 32 del 9 novembre 2016: la nascita del processo ORSA

Nel mese di gennaio 2015 EIOPA provvede alla pubblicazione delle *guideline* relative all'attività di valutazione prospettica di tutti i rischi e dell'ammontare di capitale necessario alla copertura dell'eventualità del loro accadimento. Questa serie di linee guida è stata resa operativa mediante l'istituzione all'interno del quadro normativo italiano del Regolamento 32 entrato in vigore in data 9 novembre del 2016.

Tale normativa prevede che le compagnie assicurative hanno in capo il dovere di dotarsi di un specificatamente strutturato processo di valutazione interna identificato, nella terminologia del legislatore comunitario, come *Own Risk and Solvency Assessment*, il cd. ORSA, mediante il quale “l'impresa considera tutti i rischi inerenti alla propria attività individuando quelli significativi, intendendo per tali i rischi le cui conseguenze possono minare la solvibilità dell'impresa o costituire un serio ostacolo alla realizzazione degli obiettivi aziendali, e determina le corrispondenti esigenze di capitale. Ove possibile, l'impresa considera le interrelazioni tra i rischi, valutandoli sia singolarmente sia su base aggregata.¹⁰⁹”

In altre parole si tratta di un processo che consente alla compagnia di acquisire una più ampia visione del rischio sia da parte del management che del supervisore, una visione a 360° dei rischi della compagnia e del livello di qualità del management, una visione complessiva delle aree del management e del sistema dei controlli interni, ed infine un generale visione prospettica correlata al *business plan* dell'impresa¹¹⁰.

In base a quanto stabilito in merito dal regolatore, l'ORSA assume il ruolo del processo volto a garantire un'annuale completa valutazione di tutti i rischi intrinseci all'attività e identifica e misura sia i rischi inclusi (c.d. di *Pillar 1*) nel calcolo del Requisito del Capitale di Solvibilità (*Solvency Capital Requirement - SCR*), sia i rischi c.d. non-quantificabili ricompresi nel profilo di rischio.

La reale messa in atto di questa fase valutativa della vita delle compagnie implica che il processo ORSA si basi sull'intero sistema di gestione dei rischi, in modo da trarre conclusioni sull'adeguatezza patrimoniale e quindi garantire che la valutazione dei rischi e del fabbisogno di capitale siano parte integrante del processo decisionale della società.

A tal fine l'ORSA deve essere svolta in maniera continuativa attraverso processi che sono designati per essere controllabili, ripetibili e soggetti a livelli adeguati di documentazione,

¹⁰⁹ Co. 3, art. 4 “*Valutazione del rischio e della solvibilità – ORSA*”, Regolamento 32/2016.

¹¹⁰ Ania, *Solvency II: origine, struttura e sviluppo*, 2013.

comunicazione, escalation e controllo, il tutto nel rispetto della normativa vigente e in linea con la dimensione e la complessità delle compagnie.

Lo scopo perseguito mediante l'applicazione del processo in analisi comprende le seguenti aree di attività:

- I processi e le procedure di gestione del rischio;
- I Fondi Propri richiesti per coprire il fabbisogno di solvibilità in via prospettica e il capitale di solvibilità;
- La comunicazione e la documentazione dei processi ORSA;
- I criteri per la scelta delle strategie e delle decisioni aziendali.

Tuttavia va sottolineato che il processo ORSA non si limita alla mera integrazione dell'obbligo di adempimento ai requisiti di calcolo delle riserve tecniche e patrimoniali, ma svolge una funzione di una più ampia portata: tale specie di processo deve essere strutturato in modo tale da consentire la misurazione del profilo di rischio detenuto dalle compagnie.

Infatti lo scopo del processo ORSA è l'allineamento della visione prospettica della capitalizzazione *Solvency II* con le decisioni aziendali, in considerazione dei limiti di modello e di tutti i rischi non modellati. Pertanto il processo deve includere una proiezione del *Solvency II* ratio nel periodo di pianificazione, una valutazione dell'impatto delle future decisioni aziendali e un monitoraggio stretto e una valutazione dei limiti di modello. Altrettanto importante è la condivisione critica dell'analisi sopra menzionata con i top management, le aree di business e le funzioni di controllo per assicurare una visione di rischio nelle diverse prospettive. Al fine di supportare l'orientamento di business dell'azienda il processo ORSA include la definizione di limiti, all'interno del *framework* di *risk appetite*, che vengono monitorati in un processo nel continuo.

A tal proposito il regolatore esplicitamente definisce la frequenza della valutazione interna e approvazione delle risultanze emerse. Il processo ORSA è gestito almeno su base annuale con la produzione di un report finale, il cd. *Regular ORSA*¹¹¹.

Per circostanze che invece determinano una significativa modifica al profilo di rischio della Compagnia, il *Risk Management*, grazie al costante monitoraggio effettuato su tale

¹¹¹ Co. 1, art. 4 “*Valutazione del rischio e della solvibilità – ORSA*”, Regolamento 32/2016:

“In conformità a quanto previsto dall'articolo 30-ter del Codice, l'impresa effettua l'ORSA, in un'ottica attuale e prospettica:

- a. almeno con cadenza annuale (cd. *Regular ORSA*) con riferimento alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre);
- b. e, comunque, ogni volta (cd. *non-regular ORSA*) che si presentano circostanze che potrebbero modificare in modo significativo il proprio profilo di rischio.

profilo e/o tramite informazioni ad hoc fornite dai settori interessati, valuta la necessità di eseguire una *Non-Regular Orsa*.

All'interno del seguente elenco viene riportata una serie di circostanze all'avvenire delle quali il regolatore prevede un obbligo di legge, trattandosi di situazioni che comportano un elevato rischio di alterazione del profilo di rischio delle compagnie, che induce la necessità di mettere in atto una valutazione ORSA al di fuori delle scadenze regolari; elenco che non ha carattere esaustivo ma solo esemplificativo:

- transazioni di fusione e acquisizione;
- significativo cambiamento nei volumi pianificati;
- significativi cambiamenti nei movimenti di mercato;
- deviazione significativa dalle ipotesi stimate;
- nuovi trattati di riassicurazione;
- deviazione significativa rispetto alla *Strategic Asset Allocation*;
- introduzione di nuove attività di copertura;
- eventi sociopolitici.

All'emergere di tali casi la compagnia deve provvedere alla realizzazione di uno specifico ORSA report che la funzione di *Risk Management* presenta, sotto forma di proposta, al Comitato Controllo e Rischi¹¹² ed in seguito per l'approvazione ultima del potenziale aggiornamento nella valutazione prospettica della solvibilità della compagnia al Consiglio di Amministrazione della compagnia stessa.

Più in generale si può affermare che il processo ORSA richiede la revisione e la successiva l'approvazione del report ORSA e del *framework* dei limiti rispettivamente da parte del Comitato Controllo e Rischi e del Consiglio di Amministrazione¹¹³.

Va sottolineato tuttavia che l'effettiva utilità delle risultanze delle valutazioni ORSA nella gestione ordinaria delle proprie attività, risiede nella capacità delle compagnie di trarne vantaggio in particolare, ma non esclusivamente, per:

¹¹² Il comitato Controllo e rischi ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di amministrazione con il compito di supportare, attraverso un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di amministrazione relative all'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e di definizione delle linee guida dello stesso, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche. Il Comitato coordina la propria attività, per quanto di rispettiva competenza, con quella del Collegio sindacale, della società di revisione, del responsabile *Internal Audit*, nonché dell'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.

¹¹³ Art. 5 "*Ruolo dell'organo amministrativo*", co. 1: "L'organo amministrativo partecipa attivamente al processo di valutazione del rischio e della solvibilità. Approva la politica di valutazione dei rischi e della solvibilità, i criteri e le metodologie seguite per le valutazioni dei rischi e della solvibilità, con particolare riguardo a quelli significativi."

- la gestione efficiente del Capitale;
- l'elaborazione e revisione delle strategie d'impresa e la pianificazione;
- lo sviluppo di nuovi prodotti in linea con gli obiettivi della Compagnia.

In base a quanto descritto fino ad ora è facilmente intuibile che la strutturazione di tale nuovo processo all'interno dell'organizzazione aziendale richiede alle compagnie un significativo livello di sforzo, sia a livello organizzativo sia a livello di risorse: va tenuto in considerazione che la realizzazione di tale processo implica un rilevante grado di coinvolgimento e coordinamento di una pluralità di funzioni interne implicate nell'attività di gestione del rischio, a partire dal consiglio di amministrazione fino alla funzione principale responsabile, ovvero il *Risk Management*, e comprese tutte le funzioni complementari che cooperano all'interno del sistema dei rischi e controlli all'interno della compagnia.

L'ultimo dettaglio che si desidera fornire in merito al nuovo processo ORSA riguarda le regole definite da parte del regolatore in merito alla documentazione che le compagnie sono chiamate a predisporre ogniqualvolta venga messo in funzione il suddetto meccanismo di autovalutazione. Infatti ogni singolo processo ORSA infatti deve essere opportunamente documentato in formato tracciabile in modo da mantenere le evidenze, i giudizi e le informazioni dei processi seguiti per ciascuna valutazione.

In base a quanto stabilisce la normativa, la documentazione relativa ai processi ORSA deve includere almeno le evidenze qui indicate:

- I. le analisi eseguite sui singoli rischi, inclusi criteri inerenti alla scelta dei rischi analizzati;
- II. i dati considerati in ciascuna valutazione, incluse le relative fonti;
- III. i collegamenti tra analisi dei rischi e processi di allocazione del capitale, con evidenza delle considerazioni di eventuali limiti di tolleranza approvati;
- IV. i rischi non coperti da mezzi propri, specificando puntualmente le modalità di copertura utilizzate, in termini di fabbisogno complessivo di solvibilità;
- V. le specifiche tecniche utilizzate nella valutazione e le ipotesi considerate, unitamente alle motivazioni delle scelte effettuate;
- VI. l'individuazione di un importo o intervallo che indichi il fabbisogno complessivo di solvibilità sia con ottica temporale di un anno sia con riferimento temporale più lungo assieme ad una descrizione di come l'impresa intenda soddisfare tale fabbisogno;
- VII. i piani di azione rivenienti dalle valutazioni, ivi inclusi elementi di capitale addizionale o ulteriori management *actions*, nonché i relativi tempi proposti per

- dette azioni necessarie al miglioramento delle condizioni finanziarie e di solvibilità dell'impresa;
- VIII. le conclusioni emerse dalle valutazioni dei rischi e della solvibilità, incluse quelle relative alle valutazioni interne sul continuo rispetto dei requisiti di capitale e delle riserve tecniche;
 - IX. le differenze tra il profilo di rischio dell'impresa individuato con la valutazione interna del rischio e della solvibilità e quella rappresentata nel requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). Al riguardo dovranno essere chiaramente identificate le differenze anche in termini di ipotesi utilizzate;
 - X. i fattori interni ed esterni all'impresa considerati per le valutazioni prospettiche dei rischi;
 - XI. il processo degli elementi con cui l'organo amministrativo approfondisce e valuta l'ORSA e le sue risultanze.

La documentazione deve essere sufficientemente dettagliata, completa e tempestivamente aggiornata in modo da poter sempre essere oggetto di una revisione indipendente, sia essa interna, esterna o di un qualunque altro controllo atto a formulare un giudizio circa l'affidabilità dell'ORSA. Va tuttavia sottolineato che, nonostante la supervisione di tutta la documentazione rientra nel perimetro di responsabilità della funzione di *Risk Management*, è responsabilità di ogni unità organizzativa coinvolta garantire che la documentazione per la parte di propria competenza sia preparata correttamente.

Da parte del regolatore, all'interno degli artt. 14 e 15, rispettivamente rubricati "Requisiti specifici in caso di documento unico di valutazione interna del rischio e della solvibilità" e "Trasmissione all'IVASS della relazione sulla valutazione del rischio e della solvibilità di gruppo", vengono forniti gli standard per la comunicazione interna ed esterna: le informazioni comunicate devono essere sufficientemente dettagliate in modo da essere per il *top management* delle compagnie un supporto consistente alle decisioni durante il processo di pianificazione aziendale, durante le revisioni periodiche e ogni qualvolta ce ne sia necessità.

A questo scopo, poiché i principi e i processi ORSA sono incorporati nelle attività regolari del *business*, è ammesso che la maggior parte della documentazione di supporto sia composta dalla documentazione relativa al normale svolgimento dell'attività.

A tal proposito le compagnie sono chiamate a produrre i seguenti *report* utilizzando, per entrambi, i dati finanziari alla data della valutazione:

- Una valutazione del rischio e della solvibilità per usi interni su base trimestrale, che fornisca l'aggiornamento della proiezione di capitale e l'identificazione dei principali rischi o eventuali scenari derivanti dal piano;
- La relazione ORSA per il Supervisore (cd. *ORSA Supervisory report*), prodotta almeno su base annuale, che includa come minimo dettagli su: a) l'*Overall Solvency Need* (OSN); b) il costante rispetto dei requisiti patrimoniali e delle riserve tecniche; c) la valutazione della differenza tra le ipotesi relative alla valutazione dell'SCR e quelle del profilo di rischio. L'allegato **Error! Reference source not found.** riporta il contenuto minimo della Relazione ORSA.

Inoltre, la compagnia ha il dovere di informare le Autorità di Vigilanza dei risultati di ogni ORSA e comunicare senza indugio quanto segue:

- a) Qualsiasi cambiamento significativo del profilo di rischio dalle ipotesi sottese al SCR per cui le azioni correttive non abbiano avuto impatto in tempi opportuni;
- b) La violazione dei requisiti di solvibilità;
- c) Il rischio di non rispettare il piano industriale nel caso in cui questo possa compromettere la futura solvibilità;
- d) Significative modifiche alla struttura, all'importo e alla qualità dei Fondi Propri.

CAPITOLO IV

L'APPLICAZIONE PRATICA DELLA DIRETTIVA SOLVENCY II: CATTOLICA ASSICURAZIONI

La *governance* può essere definita, sinteticamente, come “il metodo attraverso il quale le aziende sono dirette e controllate”, all’interno del quale si devono fondere in un legame imprescindibile una serie di elementi

- gli obiettivi perseguiti dall’entità;
- il sistema di monitoraggio valutativo del livello di rischiosità intrinseco nello svolgimento del business;
- il sistema di controlli a protezione e prevenzione dagli impatti negativi che il rischio posseduto dall’entità può generare al concretizzarsi di eventi comportanti effetti negativi.

A tal proposito il Codice di Autodisciplina del Comitato per la *Corporate Governance*¹¹⁴ si esprime stabilendo che “un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi contribuisce a una conduzione dell’impresa coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal consiglio di amministrazione, favorendo l’assunzione consapevole di decisioni. Esso concorre ad assicurare

- la salvaguardia del patrimonio sociale,
- l’efficienza e l’efficacia dei processi aziendali,
- l’affidabilità dell’informazione finanziaria,
- il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne.”

In questo contesto il sistema di controllo e di gestione assume il ruolo di snodo cruciale all’interno della *governance* di una realtà aziendale ed all’interno di esso il principale filo conduttore è il concetto di rischio: la sua identificazione, valutazione e mitigazione acquisisce un’importanza fondamentale in quanto fornisce un supporto agli organi decisionali interni consentendogli una maggiore coerenza nella presa di scelte aziendali a medio-lungo termine.

Proprio questi tangibili vantaggi dovrebbero fornire alle compagnie la motivazione di dare sempre maggiore attenzione e diligenza alla definizione e gestione delle attività racchiuse

¹¹⁴ L’edizione oggi vigente del Codice, pubblicata a luglio 2015, è consultabile sul sito internet «www.borsaitaliana.it/comitato-corporate-governance/codice/2015clean.pdf».

nel concetto di gestione del rischio, indirizzandosi verso un sempre maggiore livello di competitività ed efficienza.

4.1 Un excursus sulla realtà assicurativa veronese: Gruppo Cattolica

Avente sede in via Carlo Ederle, la società madre della realtà assicurativa veronese, Cattolica Assicurazioni S.C. opera a partire dal 1896 in veste societaria di cooperativa.

La scelta di questa specifica forma giuridica è connessa alla principale finalità che ha generato la nascita della società: il desiderio di tutelare i piccoli proprietari terrieri dai danni provocati dalla grandine e dagli incendi. La società ha acquisito nel tempo, grazie al mantenimento di una crescita sostenuta nel corso della sua ultracentenaria storia, un'indiscutibile rilevanza all'interno del tessuto economico e sociale della sua città, una posizione sempre meticolosamente alimentata mediante iniziative indirizzate alla collettività veronese e dei dintorni.

La scelta di una forma giuridica conforme all'art. 2512 c.c. trova funzionalità nell'idea che risiede tuttora nelle fondamenta delle linee guida definite da Cattolica, ovvero il voler "instaurare un legame profondo con l'economia reale e le scelte di famiglie e imprese e perseguire un forte radicamento sociale"¹¹⁵.

A conferma di questa visione tuttora viva, la Società ha voluto portare avanti negli ultimi anni una scelta strategica d'acquisto di FATA Assicurazioni Danni S.p.A.¹¹⁶, finalizzata proprio all'incremento delle proprie potenzialità nel raggiungimento delle aspirazioni connesse al settore agroalimentare.

In questa prospettiva vanno definiti i principali obiettivi che Cattolica intende perseguire:

- mantenere la forte focalizzazione sull'attività assicurativa, che gli ha permesso di conseguire un'elevata competenza tecnica e di migliorare costantemente la qualità dei prodotti e dei servizi offerti;
- mirare alla soddisfazione della clientela attraverso un servizio assicurativo personalizzato, fatto di assistenza e consulenza, costante e prossimo al cliente;
- consolidare il forte rapporto di partnership con le reti distributive fondato sul reciproco apporto di valore e sulla relazione di lungo termine con il cliente, nonché specializzare i canali distributivi sui target di business/clienti elettivi;

¹¹⁵ Fonte: Cfr. "Storia e valori" nel sito web www.cattolica.it.

¹¹⁶ FATA Assicurazioni Danni, a partire dal gennaio 2017, è stata fusa all'interno di Cattolica Assicurazioni.

- incrementare la redditività tramite un'elevata efficienza operativa e un'attenta politica di selezione e gestione dei rischi e degli investimenti;
- preservare la consistenza patrimoniale a garanzia degli impegni assunti verso tutte le componenti aziendali e societarie;
- mantenere una struttura efficiente del capitale, con la progressione delle attività di *enterprise risk management*;
- sviluppare strumenti e percorsi per favorire la crescita professionale dei collaboratori;
- sostenere le opere sociali e promuovere la cultura e i valori in cui il Gruppo si riconosce.

Per una migliore definizione di questa società è opportuno considerare la sua attuale posizione di mercato: il Gruppo si mantiene attorno al 5% nei rami danni e al 3,3% nei rami vita.

Va chiarito che solo alla Capogruppo è consentito di essere presente sia nel settore Danni che Vita, mentre le altre società del Gruppo si occupano dei singoli rami. Questa peculiarità trova la sua fonte nell'art.11, c. 2 Codice delle Assicurazioni Private¹¹⁷, che definisce il concetto dell'Attività assicurativa e va a derogare il divieto per gli attori assicurativi aventi una lunga storia operativa all'interno del settore di appartenenza. Rientra tra i doveri di Ivass la verifica della corrispondenza tra i requisiti di solvibilità presentati dall'ente assicurativo e i livelli stabiliti in base allo specifico regolamento emanato in merito. Nel caso vi siano tutti i requisiti richiesti, Ivass rilascia l'autorizzazione che consente la gestione congiunta dei rami vita e danni.

Si illustra quindi la composizione del Gruppo Cattolica strutturato nel seguente modo:

- sette società assicurative, tra danni e vita;
- quattro società di servizi;
- due società del settore agricolo-immobiliare;
- un fondo comune di investimento immobiliare;
- una società di servizi bancari.

¹¹⁷ L'art.11, c. 2 Codice delle Assicurazioni Private

1. L'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all'articolo 2, è riservato alle imprese di assicurazione.
 2. L'impresa di assicurazione limita l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.
 3. In deroga al comma 2, è consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3. L'impresa è tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due attività secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento.
 4. L'impresa di assicurazione può inoltre svolgere le operazioni connesse o strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa. Sono inoltre consentite le attività relative alla costituzione e dalla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

Figura 1. Rappresentazione della struttura organizzativa: Gruppo Cattolica



Fonte: Cattolica Assicurazioni, sito www.cattolica.it

Per quanto riguarda i risultati conseguiti durante l'esercizio 2016, la raccolta premi complessiva è stata di 4.744 milioni (-15,2% rispetto al 2015), con un utile netto consolidato di 93 milioni (+14,4% rispetto al 2015) e un utile netto di gruppo di 76 milioni (+25,2% rispetto al 2015), anche in presenza di significativi oneri non ricorrenti (principalmente riconducibili a svalutazioni di partecipazioni bancarie). Alla raccolta complessiva del lavoro diretto concorrono i premi danni con 2.028 milioni e i premi vita con 3.567 milioni. Il *combined ratio* è pari a 93,2%¹¹⁸. Il margine di solvibilità si è assestato attorno a 1,92 volte il minimo regolamentare.

Quanto conseguito dal Gruppo è anche merito di una vincente scelta di acquisto, di cui si accennava all'inizio del capitolo, che ha consentito di rafforzare la propria presenza nel comparto agricolo e agroalimentare; facendo leva sulle competenze e peculiarità della società assorbita e sulle sinergie che si realizzarono in seguito all'acquisizione. Nel giugno 2014, per l'appunto, Cattolica ha perfezionato il *closing* per l'acquisto da Generali del 100% del capitale sociale di FATA Danni.

¹¹⁸ Il *combined ratio*, strumento utile per valutare la redditività della gestione assicurativa dei rami danni separatamente dai risultati della gestione finanziari, si calcola: Saldo tecnico/premi netti, comprensivo delle altre partite tecniche.

Il prezzo pagato, conformemente alle previsioni contrattuali, è stato pari a circa 195 milioni, inclusi gli interessi previsti dalle condizioni contrattuali e le variazioni patrimoniali positive derivanti dalle riprese di valore degli attivi in portafoglio.

L'incremento di quota di mercato, conseguente all'acquisizione, ha permesso a Cattolica di ricoprire il quarto posto come gruppo italiano nel ramo danni ed inoltre di conseguire la leadership nel segmento agricolo.

Un'ulteriore iniziativa a supporto della realizzazione del Piano d'Impresa 2014-2017 (che considera come punti focali la crescita nel settore agricolo e nel comparto agroalimentare) prevede, in base a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 5 aprile 2016, la fusione per incorporazione di FATA (con le 178 agenzie); un progetto funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di immissione immediata sul mercato di un modello di prodotti e servizi innovativi in risposta ai bisogni *retail* e corporate di un comparto sempre più centrale, grazie alle potenzialità del made in *Italy* agroalimentare, nell'economia italiana.

A tal fine nasce anche un nuovo accordo con Coldiretti e i Consorzi agrari; una relazione indirizzata alla creazione di un punto d'appoggio sui 180 punti vendita che delineano la rete distributiva rientrante nell'accordo.

Va sottolineato inoltre che il perimetro del Gruppo racchiude al proprio interno anche società non assicurative: la principale è Cattolica Services s.c.p.a., una società di servizi in forma consortile.

In capo ad essa è posto il compito di gestione e fornitura di servizi principali dei settori IT e Operations: la sua Divisione Information Technology si occupa della progettazione, realizzazione e gestione di applicazioni informatiche e processi operativi nonché dei servizi per i sistemi di telecomunicazione; la Divisione Sinistri gestisce la liquidazione dei sinistri del Gruppo (a eccezione dei rami cauzione, grandine e trasporti); la Divisione Business School è il polo di formazione di Gruppo; la Divisione Fabbrica Vita garantisce il presidio operativo e supporta lo sviluppo del business vita nel rispetto delle linee guida della Compagnia.

Infine si desidera accennare brevemente in merito alla rete distributiva: la rete agenziale a fine dicembre 2015 conta 1.516 agenzie (comprese le 178 agenzie di FATA Assicurazioni), gli istituti bancari che collocano prodotti del Gruppo presentano 5.744 sportelli. Al fine di un migliore inquadramento della strategia distributiva di Cattolica si va a scomporre il sistema distributivo, tenendo conto congiuntamente dei segmenti danni e vita: le agenzie rappresentano il 47,6%, gli sportelli bancari il 35,2%, mentre i broker ricoprono il 7%. La quota restante si suddivide in metodi distributivi con impatto di minore rilievo: consulenti previdenziali (0,3%), promotori (0,2%). Infine vi è un 9,7% di altri canali. Quest'ultima voce raggruppa anche una

modalità di distribuzione che tuttora non si presenta come il punto forte della Società, ovvero la distribuzione mediante strumenti informatici.

Inoltre, la Compagnia non ha potuto ignorare l'esigenza sempre più tangibile tra le nuove generazioni, ovvero quella di relazionarsi sempre più spesso col mondo assicurativo proprio attraverso il web; in risposta a tali cambiamenti, sebbene senza trascurare la distribuzione tradizionale, l'esercizio 2016 ha mostrato un cospicuo investimento nello sviluppo digitale, finalizzato a promuovere l'applicazione innovativa dell'informativa e fortificare la presenza della Società all'intento delle fasce di mercato più giovani.

Il risultato di questo apporto di capitali ha generato la nascita del CLICK2GO, la piattaforma web concepita da Cattolica “*per offrire al cliente un accesso e una gestione omnicanale*” della propria polizza Auto e Casa.

Questa soluzione consente al cliente in prima persona di seguire ogni momento di vita della propria polizza: dalla preventivazione ed emissione fino alla gestione delle attività di post-vendita, compresa la gestione del sinistro e del rimborso. Un investimento nella digitalizzazione che ha fatto vincere alla Capogruppo il premio del premio *Digital Model Insurer all'Innovation&Insight Day* di New York.

4.2 I principi alla base della Funzione di Risk Management

In linea con la normativa vigente e le policy interne funzionali alla regolamentazione dei sistemi di governance ed all'implementazione della stessa all'interno della Compagnia, la Funzione di *Risk Management* è parte integrante del sistema dei tre livelli di controllo rappresentati da:

- (i) i controlli di primo livello nel business operativo;
- (ii) i controlli di secondo livello nelle c.d. funzioni di controllo (*Risk Management*, *Compliance*, Legale, e funzione Attuariale);
- (iii) i controlli di terzo livello, svolti dalla funzione di Internal Audit e da società di revisione esterna.

Con il termine “funzione” si intende, in questo contesto, la capacità di svolgere tutte le attività di gestione del rischio e di *governance*, anche in termini di ripartizione di ruoli e responsabilità, a prescindere dalla specifica soluzione organizzativa adottata.

Infatti, nell'ambito del sistema dei controlli interni della Compagnia, la Funzione di *Risk Management* rappresenta un ruolo chiave ed opera in rispetto di una serie di principali obiettivi chiaramente definiti e approvati dal Consiglio di Amministrazione:

- a) Supportare la prima linea di difesa, aiutando a garantire che i dipendenti, i funzionari e i dirigenti siano consapevoli dei rischi inerenti la loro attività e di come mitigarli;
- b) Supportare il Consiglio di Amministrazione con lo sviluppo di una *risk strategy* e di un *risk appetite* coerenti con la strategia della Compagnia;
- c) Monitorare il profilo di rischio al fine di garantire che sia sempre coerente con il *risk appetite* approvato, garantendo immediati *follow up* in caso di sforamenti, tramite risoluzioni direttamente con la prima linea di difesa e le altre parti interessate o escalation al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, le attività relative alla Funzione di *Risk Management* possono essere accentrate all'interno del Gruppo attraverso la costituzione di un'unità specializzata, a condizione che:

- a) in ciascuna impresa del Gruppo sia individuato un referente che curi i rapporti con il responsabile della funzione di Gruppo;
- b) siano adottate adeguate procedure per garantire che le politiche di gestione dei rischi definite a livello di Gruppo assicurativo siano adeguatamente calibrate rispetto alle caratteristiche operative della singola impresa.

All'emergere di tali casi tuttavia è importante che la Compagnia provveda a definire chiare interfacce comunicative con la funzione esternalizzata in modo tale da assicurare una stretta cooperazione ed affrontare adeguatamente eventuali sovrapposizioni.

In base a quanto previsto dalla Compagnia inoltre, il responsabile della funzione in esame può trovarsi in situazione di combinate responsabilità all'interna della medesima unità organizzativa: la Compagnia in tal caso ha il dovere di garantire le condizioni che favoriscano in primo luogo la realizzazione delle attività della Funzione di *Risk Management*, predisponendo anche un'adeguata gestione dell'eventuale sorgere di conflitti di interesse.

Al fine di facilitare un effettivo e coerente svolgimento delle attività assegnate alla Funzione di *Risk Management* all'interno del Gruppo, si applicano i seguenti principi:

- a) Il diritto di veto della Funzione di *Risk Management* non deve essere rimosso senza previa consultazione con *Risk Management* di Gruppo;
- b) Nomine e licenziamenti di dirigenti della Funzione di *Risk Management* (nello specifico il CRO) devono essere pre-approvati dal CRO dal *Risk Management* di Gruppo.
- c) La Funzione di *Risk Management* deve avere una dimensione, una struttura e una capacità tale da essere proporzionata alla natura, portata e complessità del

business della Compagnia. Come minimo, la Funzione deve disporre di risorse e poteri sufficienti per mantenere la propria indipendenza in ogni momento.

In linea con quanto previsto dalla normativa, anche il Gruppo Cattolica prevede che le attività ed i processi della Funzione di *Risk Management* non devono essere necessariamente eseguite da una sola unità organizzativa ma possono essere supportate o esercitate da altre unità o da risorse esterne: ogni singola Compagnia del Gruppo può prediligere l'alternativa di esternalizzazione dei processi di *Risk Management* (o compiti) a terze parti (cioè al di fuori del Gruppo) a condizione, in *primis*, di rispettare i requisiti di cui Capo VIII del Reg. 20, e in secondo luogo, di ottenere la preventiva approvazione scritta da parte di Group Risk.

4.3 Il Risk Management Framework

Un'efficace gestione del rischio si basa su una visione e comprensione comune dei rischi e su strutture organizzative chiare e processi di gestione del rischio completi ed esaustivi. I seguenti ambiti presi sotto analisi rappresentano la base su cui è stato attuato ed implementato l'approccio di gestione del rischio del Gruppo Cattolica.

4.3.1 Risk Appetite Framework

In linea con quanto definito nel quadro normativo vigente, dalle linee guida del Gruppo e sulla base della *Risk Policy* approvata dal Consiglio di Amministrazione, la Compagnia ha definito un appropriato sistema di gestione del rischio, mediante il quale stabilisce i livelli di tolleranza e di propensione al rischio in linea con la strategia di business e la *Risk Strategy*, effettua il monitoraggio dei rischi e attiva processi di escalation all'emergere di eventuali violazioni delle soglie definite.

Tale sistema si traduce operativamente nel c.d. processo RAF (*Risk Appetite Framework*), che la Compagnia ha designato in modo tale da essere controllabile, ripetibile e soggetto a livelli adeguati di documentazione, comunicazione, *escalation* e controllo, il tutto nel rispetto della normativa vigente e in linea con la dimensione e la complessità della Compagnia.

Questa tipologia di processo può essere intesa come un collettore di una serie di sottoprocessi, le cui risultanze, raccolte e rielaborate dalla Funzione di *Risk Management*, consentono al *Chief Risk Officer* (CRO) di avere a propria disposizione tutte le analisi interne necessarie alla presa di decisioni in merito al livello di tolleranza al rischio e conseguentemente

essere in condizioni di effettuare l'aggiornamento annuale, il tutto in coerenza con le scelte strategiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I processi coinvolti nella revisione del livello di rischio accettabile da parte della Compagnia sono i seguenti:

- il processo di *Strategic Dialogue*;
- il processo di *Planning Dialogue*;
- il processo di *Risk & Control Self Assessment*;
- il processo di *Top Risk Assessment*;
- il processo di calcolo del SCR.

Come si accennava nei capitoli precedenti, il *Risk Appetite* è inteso come il livello di propensione al rischio della Compagnia e viene definito in relazione ai determinati obiettivi di rendimento. In altre parole si può affermare quindi che la fase di aggiornamento del Risk Appetite confluisce nell'attività operativa di aggiornamento del RAF, poiché la Risk Strategy e il relativo Risk Appetite vengono integrati all'interno del RAF stesso.

La declinazione della propensione al rischio è rappresentata dal livello di SCR, ovvero il livello massimo di capitale che la Compagnia decide di mettere a copertura dei rischi a fronte di un determinato rendimento atteso. Pertanto il *Risk Appetite* e la *Risk Capacity* delineano congiuntamente il livello massimo di rischio ritenuto tollerabile in ottica di raggiungimento degli obiettivi di rendimento pianificati.

In particolare, il RAF della Compagnia prende in considerazione tre tipologie di rischi:

- Rischio per il Capitale;
- Rischi derivanti dal *Top Risk Assessment*;
- Rischio di Liquidità.

Nello specifico, all'interno del processo di *Top Risk Assessment* sono identificate le seguenti macro aree di rischio:

- Financial Risk;
- Rischi Life – Non Life;
- Business Risk;
- Reputational Risk;
- Operational Risk.

I limiti relativi alle tre tipologie di rischi riportate sopra, vengono definiti in concomitanza alla formulazione della *Risk Strategy* della Compagnia, in linea con la corrispondente strategia

di business, all'interno dei processi di *Planning* e *Strategic Dialogue* e con coinvolgimento di una pluralità di funzioni aziendali.

La fase successiva è la calibrazione dei limiti precedentemente definiti, la cui validità, a condizione che non emergano eventi in corso d'anno che comportino un'incisiva variazione del profilo di rischio della Compagnia, sarà per l'intero anno successivo. A tal fine la Funzione di Risk Management utilizza le esposizioni al rischio e la capacità massima di assunzione dei rischi pianificati.

Una volta effettuato l'aggiornamento della propensione al rischio, il CRO procede con la revisione delle metriche quantitative (*Key Risk Indicator* - KRI), approfondite nel sottoparagrafo 4.3.2, implementate per la verifica del rispetto della propensione al rischio definita dalla Compagnia.

La declinazione del *Risk Appetite* all'interno del complessivo sistema di gestione del rischio avviene mediante la definizione da parte del CRO dei limiti e/o delle soglie d'allarme in collaborazione con le altre Funzioni Aziendali.

Le metriche quantitative sono soggette alla revisione e all'aggiornamento annuale (salvo casistiche di carattere straordinario), nonché all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in fase di analisi del complessivo documento generato dal processo RAF.

Infatti, tutta la documentazione prodotta in seguito alle fasi brevemente illustrate viene revisionata da parte del CRO della Compagnia ed accorpata al fine di predisporre il report finale, l'output del processo RAF.

Conclusa la fase di revisione e finalizzazione del documento RAF, il CRO porta i risultati all'attenzione del Comitato esecutivo Rischi, in corso del quale il documento viene discusso ed integrato, ed infine successivamente il RAF viene discusso ed approvato in Consiglio di Amministrazione.

All'interno di questo contesto assume massima importanza la diffusione della cultura di rischio: infatti a tutte le funzioni interessate risiede in capo la responsabilità di identificare e tempestivamente segnalare alla Funzione di *Risk Management* ogni fatto o evento che abbia impatto significativo sul profilo di rischio.

Inoltre si deve tener conto che in caso di modifica potenzialmente significativa del profilo di rischio della Compagnia il CRO e la Funzione di *Risk Management* si attivano tempestivamente, coinvolgendo le funzioni interessate, per svolgere tutte le analisi funzionali ad identificare la necessità o meno di avviare uno straordinario processo per l'aggiornamento del RAF.

A titolo esemplificativo di seguito si riportano alcuni eventi che possono comportare impatto significativo sul profilo di rischio della Compagnia:

- Cambiamenti nella strategia di business;
- Modifiche degli accordi distributivi;
- Modifiche significative nella normativa di riferimento;
- Mutamenti dello scenario economico.

4.3.2 La metodologia dei Key Risk Indicator all'interno della Corporate Governance

Una volta avvenuto l'aggiornamento del livello di propensione al rischio, come illustrato nel sotto paragrafo 4.3.1, il CRO procede con l'aggiornamento dei c.d. *Key Risk Indicators*: questa tipologia di indicatori è funzionale al monitoraggio di tutti gli ambiti aziendali identificati come rischiosi e quindi hanno il ruolo di limitare o minimizzare il sorgere di eventi di perdita e/o danno reputazionale.

Il *Management* ricorre a questa metodologia di controllo al fine di identificare sia i cambiamenti che le eventuali modifiche ai loro profili di rischio della Compagnia.

Tuttavia si deve specificare che i KRI sono metriche utilizzate per indicare l'esposizione o la perdita di rischio ma non quantificano l'ammontare delle perdite che si potrebbero manifestare in capo alla società.

A titolo esemplificativo, si pensi al verificarsi di un aumento delle denunce da parte dei clienti, ciò potrebbe indicare un aumento del tasso di errore nella progettazione o nell'esecuzione del prodotto: tale incremento, nel contesto dei KRI, rappresenta un aumento dell'esposizione al rischio alla perdita.


Inoltre lo svolgimento di tale attività di costante monitoraggio consente alla Compagnia di creare il nesso tra i dati storici dell'andamento dell'indicatore e i dati storici sulle perdite economiche, generando così il *trend* nel tempo, e quindi conseguentemente di effettuare un'analisi per determinare una quantità di perdita attesa basata su un volume di reclami. Questa metodologia permette alla Compagnia di fare previsioni sull'approssimativo ammontare delle perdite relazionato all'aumento dei reclami e conseguentemente definire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione o la perdita.

Va tenuto conto che i KRIs sono impostati ed implementati sulla complessiva realtà aziendale e vengono utilizzati per monitorare i profili dei vari rischi anche a livello di *business unit* e dei singoli reparti; una modalità che consente la supervisione dell'attività gestionale e decisionale dell'intera organizzazione della Compagnia.

In particolare, all'interno del mondo Cattolica possono essere identificate due macro tipologia di KRI: la prima categoria è composta degli indicatori progettati e calibrati per monitorare le attività che forniscono segnali "di allarme" e sulla base alle osservazioni identificare e avviare azioni per ridurre o eliminare la potenziale esposizione al rischio (trattasi di indicatori che consentono la stima della futura esposizione al rischio o perdita). All'interno della seconda categoria invece si possono raggruppare gli indicatori residui che consentono il controllo delle tendenze storiche, consentendo alle singole unità di business di identificare aree a rischio e, nel caso di superamento di definite soglie, intervenire applicando modifiche volte a ridurre o eliminare l'esposizione.

L'efficienza dell'implementazione degli indicatori, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, dipende fortemente dalla puntualità degli aggiornamenti che il CRO e la Funzione di *Risk Management* apportano alla calibrazione dei singoli KRI in seguito alla riesame del *Risk Appetite*. L'attività di aggiornamento non implica tuttavia la mera attività di revisione di indicatori già esistenti ed implementati ma comprende anche l'identificazione di nuovi KRIs e la taratura delle relative soglie.

Figura 2: Diagramma del ruolo dei KRI nel contest di ERM Framework



Fonte: Analisi EY del workflow di definizione dei Key Risk Indicators

Il soprastante diagramma rappresenta in modo schematico la complessa rete di interrelazioni tra i vari ambiti concettuali illustrati nelle precedenti pagine di questo elaborato, raffigurando il vasto processo di identificazione, implementazione e monitoraggio dei KRIs.

Si può facilmente dedurre che la coscienziosa gestione di questi indicatori consente di garantire al Top Management della Compagnia una serie di elementi che apportano significativo aiuto nell'ambito gestionale e decisionale, mediante il delineare di una completa e continua visione della propria esposizione e delle variazioni del profilo di rischio, per sostenere una conduzione concreta e coerente dell'attività di business.

Motivo per cui la Compagnia ha definito ed applica una serie di principi funzionali a rendere la fase di identificazione dei propri KRIs efficiente e concreta. In base a tali principi ciascun KRI identificato deve:

- avere una logica per essere utilizzato per monitorare il rischio;
- essere facilmente misurabile con una frequenza prestabilita;
- essere quantificato come percentuale o un rapporto (dove possibile);
- essere accompagnato da soglie realistiche e misurabili che riflettano l'appetito al rischio;
- essere correlate ad una fonte dati chiaramente identificata;
- essere soggetto ad una misurazione oggettiva;
- avere un valore comparabile nel tempo;
- produrre risultati di lineare interpretazione.

Al fine di fornire un maggior approfondimento in merito alla metodologia sottostante all'attività di gestione dei KRI, si desidera presentare un esempio tangibile di indicatori adoperati: uno di carattere quantitativo e uno qualitativo.

La prima tipologia di KRI che si presenta è il *Management Ratio* (MR): un indicatore che rientra nella categoria di rilevatori a monitoraggio dei rischi di capitale e, secondo quanto definito all'interno del RAF della Compagnia, viene calibrato in riferimento all'obiettivo di solvibilità perseguito dalla Compagnia. La sua funzionalità quindi si traduce nel controllo del livello di capitale che la Compagnia dovrebbe disporre a copertura di eventi negativi, rappresentati dalle ipotesi di verifica dei 4 scenari di stress elencati di seguito.

Il MR è ricavato come segue:

$$MR = 115\% + \text{Stress Impact}$$

$$\text{Stress Impact} = \text{Planned Solvency II ratio} - \min_{i=1,2,3,4} \text{Planned Solvency II ratio after } i^{\text{th}} \text{ stress}$$

$$\text{Planned Solvency II ratio after } i^{\text{th}} \text{ stress} = \frac{\text{Planned Own Funds} - \text{Planned OF } i^{\text{th}} \text{ stress impact after tax}}{\text{Planned Solvency II risk capital requirement after } i^{\text{th}} \text{ stress}}$$

Ove:

- *Planned Own Funds* è l'ammontare di Fondi Propri (Own Funds, OF) pianificato nel processo di *Planning Dialogue*,
- *Planned of i^{th} stress impact after tax* è l'impatto sul volume di OF dovuto all'applicazione dell' i -esimo scenario di stress. Gli impatti sugli OF sono valutati al netto del prelievo fiscale in coerenza con la valutazione degli OF.

Gli scenari avversi considerati sono:

- S1: Stress combinato ove la struttura dei tassi d'interesse è diminuita di 100bp in modo non parallelo, con *floor* ad 1bp e riduzione dell'*Equity* del 30%;
- S2: Stress combinato ove la struttura dei tassi d'interesse è aumentata di 100bp in modo non parallelo, con *floor* ad 1bp e riduzione dell'*Equity* del 30%;
- S3: Stress sul modulo di *Credit Spread*:
 - 0bp per i bond garantiti con rating AAA e AAA/AA+ governativi, Austria esclusa;
 - 50bp per i bond governativi di Francia, Belgio, Austria e titoli AAA/AA EUR *non-financial corporate*;
 - 100bp a tutti gli investimenti con *rating* A ed agli investimenti con *rating* AAA/AA (selezionati);
 - 150bp a tutti gli investimenti con *rating* BBB od inferiore, inclusi i bond governativi di Italia e Spagna;
- S4: Perdita derivante da rischi non finanziari su un orizzonte di 1:5 anni.

Coerentemente con la Propensione al Rischio di Gruppo, sono definite le seguenti barriere:

- *Upper Barrier* = $MR + \max(10\%, 25\% \times \text{Stress Impact})$
- *Alert Barrier* = $MR - \max(10\%, 25\% \times \text{Stress Impact})$
- *Action Barrier* = $MR - \max(15\%, 50\% \times \text{Stress Impact})$
- *Minimum MR* = 115%

Le barriere di allarme e di azione non possono essere inferiori al 115%. Questo significa che la capacità di sopportazione del rischio della Compagnia (*Risk Capacity, RC*) è:


$$Risk\ Capacity = 115\% \times RC$$

Dove RC è il capitale di rischio richiesto dal Regolatore alla Compagnia alla data di valutazione. Queste barriere sono fissate in modo da essere coerenti con la Tolleranza al Rischio della Compagnia, così che si riesca a mantenere un MR in un definito intervallo.

Le barriere di allerta e di azione non attivano ulteriori azioni nei seguenti casi:

- la Compagnia ha previsto di mantenere una capitalizzazione di *Solvency II* sotto le barriere. In tal caso la capitalizzazione è discussa nel corso del *Planning Dialogue*,
- La diminuzione della capitalizzazione *Solvency II* è causata da azioni di gestione intenzionali, come ad esempio una M&A o il lancio di nuovi prodotti. In questo caso, alcune azioni correttive devono essere sviluppate prima che questi scenari abbiano luogo.

Per il *Management Ratio* vale il seguente processo di monitoraggio dei limiti e delle soglie d'allarme.



Come viene illustrato nel soprastante *workflow* in seguito all'effettuazione del trimestrale monitoraggio dell'indicatore in analisi e qualora la capitalizzazione della compagnia scendesse al di sotto della barriera di allerta ("Alert Barrier"), il CRO di Compagnia provvede

ad informare le altre funzioni aziendali coinvolte, il Comitato Esecutivo Rischi ed il Collegio Sindacale e presenta un piano di emergenza per riportare la capitalizzazione di nuovo in linea con il MR.

Il secondo caso d'esempio, ovvero quello di carattere qualitativo, è il *Conduct Risk*. Questa tipologia di rischio viene definita da parte del regolatore come una sottocategoria di rischio operativo: ovvero il rischio attuale o prospettico di perdite derivanti dall'emissione sul mercato di prodotti inappropriatamente strutturati, una fattispecie di condotta inadeguata (dolo / negligenza) da parte della Compagnia.

Nell'ottica di garantire ai clienti un'esperienza distintiva con la Compagnia, l'analisi del *Conduct Risk* consente di individuare, valutare e mitigare il rischio che i processi, sistemi e controlli che supportano i prodotti e i servizi della società siano insufficienti, o non riescano a soddisfare le ragionevoli aspettative dei clienti (con conseguenti spese legali e danni alla reputazione) relative a tutto il ciclo di assicurazione, comprese la progettazione del prodotto, la distribuzione, i servizi e la gestione dei reclami.

Quindi, per mitigare l'esposizione al rischio reputazionale, così come al rischio operativo (cioè rischio legale e di *compliance*), i prodotti e i servizi (in particolare a livello *Retail*) devono essere progettati, distribuiti e offerti in maniera tale da soddisfare le ragionevoli aspettative della clientela riguardo a un prodotto equo.

Questo obiettivo è supportato dalla valutazione del *Conduct Risk* relativamente a:

- tutti i nuovi prodotti e servizi,
- tutti i prodotti e servizi già esistenti, almeno una volta ogni tre anni.

Tuttavia, le soglie relative a questo indicatore non sono lineari come per la maggior parte degli indicatori, ma variano in base alle peculiarità dello specifico prodotto e/o mercato.

Inoltre va specificato che i fattori di rischio che incidono sull'andamento di tale KRI si diversificano tra il *Life* e il *Non Life*.

Per i prodotti *Life*, tali fattori di rischio sono divisi in due categorie:


- *Product Design / Pre-Distribution*,
- *Servicing / Post-Distribution*.

Mentre per il *Non Life* tali fattori di rischio sono divisi in tre categorie:

- Indicatori di Prodotto e Servizio Clienti,
- Indicatori di Costo o Efficienza,
- Indicatori di Produzione.

In aggiunta, sia per i prodotti Danni che Vita, viene analizzata anche la Distribuzione mediante valutazione delle categorie di rischio ad essa correlate.

Nel grafico sottostante viene riportato il processo di monitoraggio caratteristico del *Conduct Risk*.



Un'ulteriore peculiarità rispetto ad altri indicatori si trova nello svolgimento del processo di *escalation* che si deve intraprendere nel caso di situazioni di pericolo e che si differenzia sulla base del livello di rischio. Ciò significa che nel caso di sviluppo ed emissione sul mercato di prodotti con rischio medio è richiesto la consultazione del Comitato Esecutivo Rischi: il quale deve essere informato in merito a tutti i prodotti a medio rischio e del loro monitoraggio. Per quanto riguarda invece prodotti con un livello di rischio elevato, la loro emissione sul mercato è vincolata ad un iter decisionale svolto da parte del medesimo Comitato e volto all'approvazione o meno della loro vendita.

In particolare per quest'ultima categoria di prodotti, nel caso l'emissione sul mercato sia gestita da parte di una delle compagnie facenti parte del Gruppo, l'iter di valutazione ed approvazione dell'ammissibilità sul mercato di un determinato prodotto ad alto rischio deve passare anche, successivamente alla valutazione da parte dello specifico Comitato Esecutivo della Compagnia, mediante l'approvazione del *Risk Management* di Gruppo, il quale risulta essere responsabile:

- di gestire le segnalazioni;
- individuare gli stakeholder interni con i quali procedere alla valutazione;
- comunicare entro 2 settimane la decisione di approvazione o meno alla Compagnia.

La decisione deve tener conto del rischio operativo e reputazionale.

4.3.3 La responsabilità del Consiglio di Amministrazione nella definizione di Risk strategy e Risk Appetite

All'interno del contesto di gestione del rischio il Consiglio di Amministrazione ha il dovere di definire le linee guida di alto livello, mediante la predisposizione di una *Risk Strategy* e ad un relativo *Risk Appetite* – che derivano e sono in linea con la strategia di business della Compagnia e del Gruppo –, e nel contempo ricopre il compito di mettere in atto un costante controllo della corretta declinazione delle indicazioni che vi sono contenute, il tutto con il supporto diretto della Funzione di *Risk Management*.

Inoltre, Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima in merito al sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi del quale deve assicurare la costante completezza, la funzionalità e l'efficacia, adottando tempestive misure correttive in merito alle criticità più significative.

In particolare, il CdA assume un ruolo attivo nel processo ORSA, che include:

- Garantire l'implementazione adeguata della presente *Policy*;
- Valutare con spirito critico l'esito dell'ORSA e approvare la relazione sui risultati dell'ORSA in seguito alle attività di supervisione e sviluppo del processo effettuate da parte del Comitato Esecutivo Rischi;
- Indirizzare le azioni di *follow-up* da intraprendere sulla base dell'esito dell'ORSA.

4.4 Focus sul funzionamento del processo ORSA

In conformità con la normativa vigente, la Compagnia ha strutturato il processo ORSA finalizzato a garantire la corretta e consapevole gestione dei rischi, sulla base della quale trarre conclusioni sull'adeguatezza patrimoniale e garantire che la valutazione dei rischi e del fabbisogno di capitale siano parte integrante del processo decisionale della società.

Il processo *Own Risk & Solvency Assessment* (ORSA) viene svolto in maniera continuativa attraverso processi che sono designati per essere controllabili, ripetibili e soggetti a livelli adeguati di documentazione, comunicazione, *escalation* e controllo, il tutto nel rispetto della normativa vigente e in linea con la dimensione, la complessità della Compagnia e con

quanto definito in base alle *Risk Policy* e *ORSA Policy* approvate dal Consiglio di Amministrazione (C.d.A.).

In altre parole si può affermare che il processo ORSA, similmente al processo RAF precedentemente illustrato, è un macro processo che raggruppa i flussi informativi derivanti da una serie di processi specifici che mediante il loro svolgimento generano dati necessari per la rielaborazione del contenuto del report ORSA, ovvero l'output finale della valutazione della posizione di solvibilità della Compagnia e dei principali rischi a cui essa è esposta.

I principali gruppi di sotto-processi a supporto di ORSA che si desidera illustrare in questa sede sono l'insieme di processi relativi al calcolo del requisito di capitale, degli *Own Funds* e del *Reserve Coverage* e relative *sensitivity* e quelli che coinvolgono l'attività di *Top Risk Management*.

In merito alla prima categoria si tratta di processi quantitativi funzionali al calcolo del *Solvency Ratio* che vedono la Funzione di Risk Management effettuare *run* utilizzando i dati effettivi delle chiusure di riferimento ovvero esegue una stima dei valori (*roll forward*) basata su *run* effettivi precedenti; in questa fase i dati utilizzati sono derivanti da una serie di processi operanti in peculiari ambiti di stima assicurativa:

- "Determinazione del Risk Capital Danni";
- "Determinazione del Risk Capital Vita";
- "Determinazione del *Market e Credit Risk Capital*";
- "Calcolo del Risk Capital".

All'interno di quanto contesto inoltre la Funzione di *Risk Management* ha il compito di calcolare, su base *actual* e prospettica, il requisito di capitale, mentre gli *own funds* vengono calcolati dalla funzione Contabilità e Bilancio su base *actual* e dalla funzione *Planning & Controlling* su base prospettica.

Inoltre, la Funzione di *Risk Management*, sulla base delle informazioni fornite dalla funzione *Planning & Controlling*, raccoglie il dato di *Reserve Coverage* e in consultazione con le funzioni coinvolte responsabili dei dati raccolti per il calcolo del *Solvency Ratio* e del *Reserve coverage*, provvede ad effettuare le analisi di sensitività del requisito di capitale e sulla copertura delle riserve rispetto agli scenari di *stress* e *reverse stress test* definiti nel RAF.

Infine, la Funzione di *Risk Management* provvede successivamente a tenere evidenza dei rischi non coperti da mezzi propri, specificando puntualmente le modalità di copertura utilizzate, in termini di fabbisogno complessivo di solvibilità.

Il secondo gruppo di processi è definito da tutte le attività coinvolte nella fase di *Top Risk Management*, che annualmente è volto a identificare, valutare, gestire, mitigare e

monitorare i *Top Risks*, ossia quella tipologia di rischi che, pur avendo generalmente una frequenza molto bassa, hanno un impatto potenzialmente elevato sull' *Operating Profit* della Compagnia.

All'interno del seguente elenco si desidera brevemente illustrare la sintesi delle attività messe in atto:

- Valutazioni di tutti i rischi quantificabili sulla base del modello interno del capitale di rischio;
- Valutazioni supplementari dei rischi per i rischi quantitativi locali che potrebbero non essere coperti dal modello di capitale interno e analisi dei rischi non quantificabili (per es. rischi di reputazione, rischio strategico) sulla base di criteri qualitativi;
- Valutazione dei rischi emergenti.

Il processo di TRA ha inizio a Settembre, momento in cui la Funzione di *Risk Management* effettua la fase preparatoria del TRA che prevede:

- La raccolta "nel continuo" delle segnalazioni/indicazioni emerse nel corso dei meeting avuti con il *Top Management*;
- La revisione del TRA precedente, incluse le soglie di rischio che la Compagnia considera accettabili (*Risk Appetite*);
- La revisione dell'elenco dei *Top Risk Owner*, ossia i soggetti preposti a presidiare il rischio e ad implementare eventuali azioni di *mitigation*;
- L'aggiornamento degli scenari di rischio (in base ad un catalogo predefinito);
- L'aggiornamento dell'elenco dei rischi includendo eventuali nuovi *Top Risk* in funzione di mutate condizioni esterne o del business della Compagnia;
- La predisposizione dell'analisi preliminare da sottoporre alla discussione con i referenti delle diverse funzioni interessate;

Da qui si evince che operativamente il processo ORSA consiste nella coordinazione di un pluralità di funzioni con un iniziale condivisione del calendario comune e del *template* del Report ORSA revisionato per recepire eventuali osservazioni interne (ad es. suggerimenti da parte del CdA), esterne (ad es. suggerimenti da parte del Regolatore Locale) o per riflettere richieste normative. Successivamente la Funzione di *Risk Management* procede all'invio via posta elettronica delle specifiche richieste di condivisione dei dati a tutte le Funzioni coinvolte:

- Sviluppo Strategie;
- *Planning & Controlling*;
- *Operations & IT*;
- *Data Governance*;

- *Compliance*;
- *Investment Management*;
- *Accounting*;
- Funzione Attuariale Vita e Danni;
- Riassicurazione;
- *Insurance Product*.

La fase dedicata alla raccolta dei dati avviene con la messa in atto di specifici controlli sulla validità dei dati acquisiti garantendo la conformità:

- I. Delle metodologie, delle ipotesi, dei parametri utilizzati nel modello, e delle correlazioni applicate per il calcolo degli indicatori SCR e RC con gli *standard* definiti dalla Compagnia e dal Gruppo;
- II. Delle metodologie, delle ipotesi, dei parametri utilizzati per gli *stress test* e per le analisi di sensitività con gli *standard* definiti dalla Compagnia e dal Gruppo come anche della conformità delle metodologie applicate per il calcolo degli indicatori SCR e RC con gli *standard* definiti dalla Compagnia e dal Gruppo.

All'interno di tale quadro organizzativo le responsabilità della Funzione di *Risk Management*, riferibili al CRO, includono:

- Coordinare l'esecuzione del processo ORSA e preparare la relazione sui risultati dell'ORSA per i *report* ORSA sia regolari (annuali) sia non regolari dove richiesto, nonché coordinare la collaborazione tra le varie funzioni (per es. Attuariali, Finance) che contribuiscono all'ORSA;
- Valutare con cadenza annuale l'osservanza dei requisiti ORSA esterni e avviare il processo di escalation al Comitato Esecutivo Rischi qualora debbano essere affrontati casi di potenziale non conformità;
- Comunicare i risultati dell'ORSA al Comitato Esecutivo Rischi e distribuire la relazione finale sui risultati dell'ORSA a tutto gli attori che rivestono un ruolo chiave nei processi decisionali concernenti la strategia di *business*, la strategia di rischio e la gestione del rischio e del capitale (per es. responsabili delle Funzioni Finance, Attuariali, *Audit e Planning e Controlling*);
- Fornire la relazione sui risultati dell'ORSA a *Group Risk* in conformità con i termini e altri requisiti comunicati da *Group Risk*;
- Comunicare con le Autorità di Vigilanza.

In concomitanza con le attività sopracitate e su base continuativa, la Funzione di *Risk Management* svolge le attività di identificazione, *assessment*, monitoraggio, gestione e

reporting anche dei rischi non compresi all'interno dei processi RAF e TRA, coinvolgendo le funzioni tecniche di riferimento e dando comunicazione al *Top Management* ed ai Comitati di competenza.

La Funzione di *Risk Management* provvede inoltre a tenere evidenza delle analisi e delle valutazioni eseguite sui rischi (inclusi i rischi non inclusi nel TRA e nel RAF), e dei collegamenti tra rischi analizzati e processi allocazione del capitale, anche sulla base di quanto previsto nella *Capital Management Policy*.

Lo *spet* successivo che definisce il processo ORSA è la predisposizione di un adeguato livello di reporting: infatti in linea con le disposizioni normative, la Compagnia provvede a preparare la reportistica ORSA esterna (con cadenza annuale) ed interna (con cadenza trimestrale).

Nel primo caso, ovvero la reportistica destinata all'Autorità di vigilanza, sulla base di tutte le informazioni di input e delle analisi svolte la Compagnia provvede alla formalizzazione di un "*Regular ORSA Supervisory Report*".

Il CRO ha il compito di rivedere ed approvare le risultanze e il Report ORSA prodotto dalla Funzione di *Risk Management* con il supporto delle funzioni coinvolte, e presentarle in sede di Comitato Esecutivo Rischi il quale, a sua volta, può fornire suggerimenti/considerazioni prima di effettuare l'approvazione formale.

Il Report ORSA e i relativi risultati validati dal Comitato Esecutivo Rischi vengono infine presentati al Consiglio di Amministrazione della Compagnia, che ha il compito di svolgere un ruolo attivo nell'analisi e discussione dei risultati ORSA.

Al termine della condivisione ed approvazione del Report ORSA da parte dei Comitati di competenza, il documento definitivo viene inviato ad IVASS, secondo le scadenze previste dal Regolatore, attraverso la piattaforma INFOSTAT.

Nel secondo caso viene invece predisposta una documentazione interna che consente alla Compagnia di monitorare l'evoluzione dello stato di salute aziendale con cadenza trimestrale, ovvero "*Quarterly ORSA Report*".

In particolare, rispetto alla predisposizione del "*Regular ORSA Supervisory Report*" la relazione trimestrale contiene le seguenti informazioni:

- *Solvency Ratio* e relative analisi di sensitività;
- *Reserve Coverage* e relative analisi di sensitività;
- Monitoraggio dei limiti esplicitati nel RAF e in linea con le disposizioni normative del Regolamento IVASS n. 24.

Sempre su base trimestrale, la Funzione di *Risk Management* fornisce anche evidenza dello stato di avanzamento delle attività previste nel “*Remediation Plan*” relativo al Modello Interno, parte integrante delle valutazioni relative al calcolo della solvibilità della Compagnia.

Anche in questo caso la documentazione deve essere rivista ed approvata da parte del CRO e presentata in sede di Comitato Esecutivo Rischi il quale, a sua volta, può fornire suggerimenti/considerazioni prima di effettuare l'approvazione formale.

In linea con quanto previsto per la reportistica annuale, il Consiglio di Amministrazione della Compagnia anche in questo caso ha il compito di svolgere un ruolo attivo nell'analisi e discussione dei risultati ORSA.

Sia nel caso del “*Quarterly ORSA Report*” sia per il report annuale, in capo alla Funzione di *Risk Management*, sulla base delle osservazioni emerse in sede di autovalutazione delle risultanze ORSA, risiede il compito di valutare ed identificare le aree di miglioramento sia in termini di processo sia di interventi sul piano patrimoniale e organizzativo, e procedere a definire le potenziali azioni di mitigazione e miglioramento.

La pianificazione delle azioni correttive viene successivamente presentata e condivisa dalla Funzione di *Risk Management* con le specifiche funzioni coinvolte mediante la predisposizione di un dettagliato *action plan* soggetto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Compagnia.

Infine, a tutte le funzioni interessate risiede in capo la responsabilità di identificare e tempestivamente segnalare alla Funzione di *Risk Management* ogni fatto o evento che abbia impatto significativo sul profilo di rischio, o in caso di violazioni delle soglie definite nel RAF.

In caso di modifica potenzialmente significativa del profilo di rischio della Compagnia, la Funzione di *Risk Management* si attiva tempestivamente, coinvolgendo le funzioni interessate, per svolgere tutte le analisi funzionali ad identificare la necessità o meno di avviare il processo per la predisposizione di una *non-regular* ORSA.

Le risultanze delle analisi svolte vengono quindi presentate al Comitato Esecutivo Rischi che si esprime sulla necessità o meno di avviare il processo di predisposizione della reportistica Non-Regular ORSA.

CONCLUSIONI

Quanto illustrato nelle precedenti pagine di questo elaborato ambisce a condurre il lettore verso una concreta visione del tangibile e radicale periodo di cambiamento che anche il settore assicurativo, successivamente al comparto bancario, è giunto a vivere in prima persona, delineando i mutamenti degli scenari assicurativi e gli sforzi che questi hanno comportato per gli operatori del mercato.

Un contesto che ha introdotto il settore assicurativo in una lunga fase di incertezza e complessità dovuto al lento evolversi e concretizzarsi della normativa analizzata in questa sede, una gestazione che si è prolungata per quasi un decennio e ha richiesto alle compagnie di mettersi dinamicamente in gioco e a realizzare il massimo sforzo di adattamento ai nuovi adempimenti ed ai relativi costi.

Oggi, che l'industria europea dei prodotti assicurativi sembra aver metabolizzato per gran parte il nuovo regime di vigilanza si possono finalmente osservare i risultati che il processo di implementazione normativa di cui poc' anzi ha generato.

Si può infatti affermare che gli sforzi vissuti hanno portati una serie di vantaggi che sicuramente non possono essere trascurati: quello di maggiore pertinenza coi concetti trattati all'interno del lavoro svolto è quello dovuto al fatto che, ancor prima dell'effettiva entrata in vigore della direttiva, le compagnie si sono trovate ad esplorare nel massimo dettaglio il concetto di "rischio".

Benché quando si parla del business assicurativo si dà per scontato che sia un'attività economica strettamente correlata al trasferimento ed alla gestione del rischio, non è altrettanto scontato il fatto che le compagnie stesse coinvolte nello svolgimento di tale business ne siano perfettamente consapevoli ed in grado di mettere in atto una cosciente e razionale gestione degli impatti che il rischio è in grado di generare.

Tant'è vero che uno dei numerosi aspetti positivi identificabili nell'evoluzione del progetto *Solvency* deriva dalla condizione in cui si sono trovate le compagnie in fase di evolutiva giuridica, ovvero quella di dover approfonditamente sviluppare ed integrare nella propria struttura organizzativa una chiara visione della realtà del rischio assunto, focalizzandosi su tutte le sfaccettature da cui esso è composto. Infatti, per instaurare una completa ed ampia consapevolezza del proprio livello di rischio, le compagnie non possono più limitarsi all'analisi

ed al monitoraggio dei tipici e comunemente conosciuti rischi quantificabili ma si devono costituire una visione di insieme più complessa e qualitativamente incisiva.

Senza entrare troppo nel dettaglio del vasto mondo dei rischi aventi predominante il carattere qualitativo, è sufficiente pensare che in seguito alla revisione del regime di vigilanza e ai cambiamenti dei scenari di mercato le compagnie hanno introdotto nei processi interni di analisi dei rischi anche lo studio di eventi dannosi come quelli connessi all'ambito reputazionale e di condotta, definendo modalità di mitigazione e gestione volti a garantire una consistente riduzione della probabilità di accadimento degli impatti negativi connessi.

Al fine di sostenere questa tipologia di analisi le assicuratrici si sono scontrate fin da subito con l'urgenza di acquisire ed aggiornare nel tempo un ammontare cospicuo di informazioni, sia derivanti da processi interni sia da fonti esterne, necessario ai fini della realizzazione di un costante presidio del proprio stato di salute e del livello di rischio.

Nello specifico, le compagnie hanno vissuto un periodo di adeguamento dei processi interni in funzione di tale raccolta informativa, in modo da avere puntualmente a disposizione quanto ritenuto necessario sia per implementare correttamente lo svolgimento delle proprie analisi interne sia per adempiere alle richieste poste dall'Autorità di vigilanza, il tutto nell'ottica prudenziale imposta dal nuovo regime.

Proprio per integrare questa visione prudenziale all'interno delle dinamiche interne, tutte le compagnie hanno volto la propria attenzione verso l'implementazione e perfezionamento dei rispettivi sistemi di gestione dei rischi e dei controlli correlati.

Infatti, un ulteriore vantaggio emerso in seguito all'introduzione del nuovo regime è dovuto innegabilmente all'introduzione di questa visione preventiva: ciascuna assicuratrice si è trovata dinanzi all'obbligo di dover mettere in atto un'accurata e dinamica autovalutazione sia in termini di efficienza ed efficacia della propria struttura organizzativa e di gestione del rischio sia in riferimento all'impianto dei controlli posti alla mitigazione e al contenimento del livello di rischio detenuto. La condizione di obbligatorietà imposta a livello comunitario ha spronato infatti tutti gli operatori del settore a prestare massima attenzione alla materia, in passato spesso trascurata, incentivando le società a ricercare una migliore comprensione della propria realtà aziendale e a rendere i rispettivi sistemi dei controlli interni funzionali ad un adeguato monitoraggio e un'efficace gestione dei rischi insiti nella strategia di business.

Si può affermare che operativamente questi cambiamenti si traducono in una chiara allocazione delle responsabilità proprie di ciascun organo e funzione all'interno del sistema dei controlli interni e nella strutturazione di specifici strumenti e tempistiche di condivisione delle informazioni relative ai rischi aziendali detenuti. Questi aspetti infatti stanno alla base di un

appropriato funzionamento del sistema di gestione dei rischi e costituiscono un presupposto indefettibile per la messa in atto di un costante monitoraggio della realtà interna dell'impresa.

Tuttavia, affinché quanto illustrato passa effettivamente giovare alla salute e al livello di solvibilità di un'assicuratrice è di centrale importanza che la conduzione di tutte le attività coinvolte nell'ambito di gestione dei rischi vengano effettuata non tanto sulla base di un approccio meramente teorico ma piuttosto siano parte di una complessiva struttura interna correttamente dimensionata e operativamente formalizzata. Solamente in questo modo diventa possibile godere dei benefici derivanti da un sistema di *governance* teso ad alimentare la solidità e la stabilità dell'impresa mediante il monitoraggio e il contenimento della probabilità di impatto dei rischi attuali e prospettici cui la stessa è esposta.

In conclusione, seppur gli assetti organizzativi realizzati dalle società assicurative risultano essere molto differenziati tra di loro, sostanzialmente, tra le principali realtà del settore nazionale, si è manifestato un forte spirito di adattamento che ha portato rapidamente gli operatori ad acquisire e far propria la filosofia del rischio mediante sia l'instaurazione di strumenti innovativi finalizzati alla sua gestione e sia la ristrutturazione dell'organizzazione del governo societario in un'ottica prudenziale. Nonostante le difficoltà, gli operatori sono riusciti a completare la sfida di adattamento a quanto richiesto dal nuovo sistema comunitario e ora si stanno già preparando a quella successiva: reagire al cambiamento di passo tecnologico in breve tempo.

BIBLIOGRAFIA

ANIA, *L'assicurazione italiana*, 2016-2017.

ANIA, *Costi e benefici della regolamentazione per il settore assicurativo italiano*, Assemblea ANIA, Luglio 2014.

ANIA, *Solvency II: origine, struttura e sviluppo*, 2013.

ANNUNZIATA F., *Abusi di mercato e tutela del risparmio*, Giappichelli Ed., Torino, 2006.

BENNEWITZ S., *“Le assicurazioni italiane meglio delle europee”*, La Repubblica, 20 ottobre 2008.

BORELLI G. e ZALIN G. (a cura di), *La Società Cattolica di Assicurazione nel suo primo secolo di attività 1896 - 1996*, Società Cattolica di Assicurazione, 1996.

CAMERA DEI DEPUTATI, *Documentazione per l'esame di Atti del Governo, Accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)*, 2015.

CAPPIELLO A., *Regolamentazione e risk management nelle imprese assicurative. Profili evolutivi*, Franco Angeli, Milano, 2008.

CAPPIELLO A., *L'impresa di assicurazione. Economia, gestione, nuove regole di vigilanza*, Franco Angeli, Milano, 2013.

CAROLYN DITTMEIER, *“La governance dei rischi: un riferimento per gli organi e le funzioni di governo e controllo”*, 2015.

CHAVEZ-DEMOULIN V., EMBRECHTS P. e NESLEHOVA J., *“Quantitative models for operational risk: Extremes, dependence and aggregation”*, Journal of Banking&Finance, Vol.30. Zurich, Giugno 2005.

CODICE DI AUTODISCIPLINA, Comitato per la Corporate Governance delle società quotate, Borsa italiana S.p.A..

CRO FORUM, *Internal Model Admissibility*, 2009.

DE ANGELIS L. e RONDINONE N. (a cura di), *La tutela del risparmio nella riforma dell'ordinamento finanziario*, Giappichelli Ed., Torino, 2008.

DE SMET B., *On the way to Solvency II*” *Giornata di Studio Il Sistema di Solvibilità II*, Roma, Ottobre 2004.

D’ONZA G., *Il sistema di controllo interno nella prospettiva del risk management*, Giuffrè, Milano, 2008.

EIOPA, *EIOPA BoS/17-097 EIOPA's Supervisory Assessment of the Own Risk and Solvency Assessment*, giugno 2017.

EIOPA, *Financial Stability Report*, giugno 2017.

EIOPA, *Technical documentation of the methodology to derive EIOPA's risk-free interest rate term structures*, 2016.

EIOPA, *Programma di lavoro annuale*, 2016.

EIOPA, *EIOPA-BoS-14/253 IT Guidelines on system of Governance*, 2014.

EIOPA, *Technical Specification for the Preparatory Phase (Part II)*, 2014.

EIOPA, *EIOPA-BoS-14/179 Orientamenti sulla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza*, 2014.

EIOPA, *Technical Findings on the Long-Term Guarantees Assessment*, 2013.

EUROPEAN UNION COMMITTEE, *EU legislative initiatives in response to the financial turmoil: report with evidence*, 2008.

EUROPEAN COMMISSION, *Document MARKT/2535/02 “Considerations on the design of a future prudential supervisory system”*, 2002.

EUROPEAN COMMISSION, *Document MARKT/2056/01 “Banking rules – Relevance for the Insurance Sector?”*, 2001.

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY, *Insurance Risk Management: The path to Solvency II*, Settembre 2008.

FORNI S., *Assicurazioni e impresa. Manuale professionale di diritto delle assicurazioni private*, Milano, Giuffrè, 2009.

FRATINI M. e GASPARRI G. (a cura di), *Il testo unico della finanza*, Ed. Utet, 2012.

GALVAGNI L., *Assicurazioni, focus su Pmi e welfare*, Il Sole 24 ORE, Milano, novembre 2017.

H. MÜLLER, “Report: *Solvency of Insurance Undertakings report*” in Conference of Insurance Supervisory Authorities of the Member States of the European Union, 1997.

IVASS, *Comunicato stampa: Stress test dell’EIOPA sulle assicurazioni vita in Europa*, dicembre 2016.

IVASS, *Solvency II: la nuova regolamentazione prudenziale del settore assicurativo*, 2016.

IVASS, “*L’Avvio di Solvency II, Attuazione del nuovo regime: questioni aperte, implicazioni per i modelli di business e i riflessi sulla comunicazione istituzionale e finanziaria*”, Conferenza IVASS, 2016.

IVASS, *Relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno 2014*, Roma, 2015.

IVASS, *Documento di consultazione n. 1/2014, recante aggiornamenti al Regolamento n. 20 del 26 marzo 2008*, 2014.

JUVARA N., ALTOMANI P., (NORTON ROSE FULBRIGHT STUDIO), *I requisiti di governo societario introdotti in Italia in attuazione della Direttiva Solvency II*, Assicurazioni, dicembre 2015.

KPMG, EUROPEAN COMMISSION: “*Study into the methodologies to assess the overall financial position of an insurance undertaking from the prospective of prudential supervision*”, 2002.

LA MANNO F., *Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nel nuovo Codice di Autodisciplina*, Borsa Italiana, Roma, 2012.

LAAS D., SIEGEL C. F., “*Basel III versus Solvency II: an analysis of regulatory consistency under the new capital standards*”, University of St.Gallen, aprile 2016.

MARTORANO F. e DE LUCA V. (a cura di), *Disciplina dei mercati finanziari e tutela del risparmio*, Giuffrè Ed., Milano, 2008.

OSSERVATORIO SOLVENCY II OPERATIONAL TRASFORMATION, *Solvency II e la gestione dei suoi impatti sui processi delle compagnie assicurative*, Bocconi, 2016.

OSSERVATORIO SOLVENCY II OPERATIONAL TRASFORMATION, *La gestione degli impatti operativi sulle aree organizzazione & it e commerciale & comunicazione*, Bocconi, 2011.

STANDARD&POOR’S, “*Una Guida all’analisi della solidità finanziaria delle compagnie di assicurazione*”, 2015.

VINCENZINI M., SANTOBONI F., *I progetti di riforma della vigilanza nel sistema finanziario: i “suggerimenti organizzativi” di Basilea 2 e Solvency II*, in MONDO BANCARIO n.2, marzo aprile, 2005.

FONTI NORMATIVE

CIRCOLARE N. 577/D, *Disposizioni in materia di sistema dei controlli interni e gestione dei rischi*, 30 dicembre 2005.

EIOPA, DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments and Directive 2009/138/EC on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II), 2017.

DIRETTIVA 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II), novembre 2009.

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1998, n. 58 *Regolamento di attuazione del decreto legislativo 58/1998, concernente la disciplina degli emittenti* (Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato).

DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 30 marzo 2000, n.162 *Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.*

DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209, *Codice delle Assicurazioni Private.*

LEGGE 262/2005, *Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*, gennaio 2006.

IFRS n.4 - IASB - Principio contabile internazionale (IFRS), *Contratti assicurativi*, novembre 2008.

PRIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1973, n. 239, Gazzetta ufficiale n. L 228 del 16/08/1973.

PRIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 5 marzo 1979, n. 267, Gazzetta ufficiale n. L 063 del 13/03/1979.

REGOLAMENTO N. 32, IVASS, 2016.

REGOLAMENTO N. 20, ISVAP, 2008.

REGOLAMENTO N.17, ISVAP, 2008.

SITOGRAFIA

www.eiopa.europa.eu

www.ania.it

www.ivass.it

www.cetif.it

www.ilsole24ore.com

www.generali.it

www.cattolica.it

www.kpmg.com

www.swissre.com

www.allianz.com

www.iiiaweb.it

www.complianceonline.com

www.consob.it

www.gfsconsulting.ca

www.isaca.org

www.professionisti24.ilsole24ore.com

www.addconsulting.it

www.bancaditalia.it

